

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 aprile 2013

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30.

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068) ..... Pag. 42

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 marzo 2013.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2013. (13A02898) ..... Pag. 61

DECRETO 27 marzo 2013.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'edilizia e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2013. (13A02899)..... Pag. 61



DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2013.** (13A02900). . . . . Pag. 62

DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2013.** (13A02901). . . . . Pag. 62

#### Ministero della salute

DECRETO 19 marzo 2013.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero in Vulture.** (13A02873). . . . . Pag. 62

#### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 dicembre 2012.

**Determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.** (13A02856). . . . . Pag. 63

#### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 marzo 2013.

**Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio.** (13A02831). . . . . Pag. 66

#### Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia.** (Ordinanza n. 67). (13A02946). . . . . Pag. 114

#### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

##### Conferenza unificata

INTESA 5 luglio 2012.

**Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.** (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853). . . . . Pag. 116


#### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

##### Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. (13A02874). . . . . Pag. 119

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi. (13A02875). . . . . Pag. 138

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi. (13A02876). . . . . Pag. 138



Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi. (13A02877) *Pag.* 138

#### **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012. (13A02854) .. *Pag.* 138

Approvazione della delibera n. 135 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012. (13A02855) ..... *Pag.* 138

#### **Ministero dello sviluppo economico**

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Genova. (13A02872) ..... *Pag.* 138

#### **Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia società agricola», in liquidazione, in Pocenia e nomina del commissario liquidatore. (13A02832) ..... *Pag.* 139

---


### **SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25**

---

#### **Corte dei conti**

DELIBERA 22 febbraio 2013.

**Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle regioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR). (13A02751)**





## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30.

**Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione

2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;

Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;


Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che



istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;

Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:


a) rifiuti urbani;

b) rifiuti pericolosi;

c) rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

3. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.



## Art. 3.

## Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

*a)* ‘ampliamento sostanziale della capacità’: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:

1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;

2) il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

3) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche;

*b)* ‘attività di attuazione congiunta’, di seguito JI: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

*c)* ‘attività di meccanismo di sviluppo pulito’, di seguito CDM: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

*d)* ‘attività di progetto’: attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere *b)* e *c)* o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

*e)* ‘autorità nazionale competente’: autorità designata per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/CE, di cui all’articolo 4;

*f)* ‘autorizzazione ad emettere gas a effetto serra’: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 13;

*g)* ‘combustione’, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

*h)* ‘Comitato’: il comitato di cui all’articolo 4, comma 1;

*i)* ‘credito’: unità rilasciata a seguito della realizzazione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, realizzate a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;

*l)* ‘decisione di assegnazione (2008-2012)’: decisione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, approvata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008;

*m)* ‘deliberazione n. 24/2011’: deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante la ricognizione delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO<sub>2</sub>;

*n)* ‘deliberazione n. 22/2011’: deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni;

*o)* ‘disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni’: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allegato IV e all’allegato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;

*p)* ‘disposizioni sulle verifiche’: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allegato III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;

*q)* ‘elenco degli operatori aerei’: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modificato dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 3, lettera *b)*, della direttiva 2003/87/CE;

*r)* ‘emissioni’: il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata;

*s)* ‘gas a effetto serra’: i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;

*t)* ‘gestore’: la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;

*u)* ‘GSE’: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A – GSE S.p.A;

*v)* ‘impianto’: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamen-



to tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

z) 'impianto di produzione di elettricità': un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all'allegato I diversa dalla attività ivi indicata come 'Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW';

aa) 'livello di attività iniziale': il livello di attività utilizzato per calcolare l'assegnazione al sottoimpianto a norma dell'articolo 9 o, se del caso, dell'articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

bb) 'misure comunitarie per l'assegnazione': la decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE;

cc) 'nuovo entrante':

1) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;

2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37;

3) l'impianto che esercita una o più attività indicate all'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione;

dd) 'operatore aereo': la persona che opera un aeromobile nel momento in cui è esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile;

ee) 'operatore di trasporto aereo commerciale': un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia': operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;

gg) 'organismo di accreditamento nazionale': l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;

hh) 'persona': qualsiasi persona fisica o giuridica;

ii) 'piano di monitoraggio delle emissioni': documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all'allegato I;

ll) 'piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro': documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I;

late-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I;

mm) 'parte inclusa all'allegato I della UNFCCC': una parte elencata all'allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha ratificato il Protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;

nn) 'Protocollo di Kyoto': Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

oo) 'quantità di emissioni': quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

pp) 'quota di emissioni': il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

qq) 'Registro nazionale': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

rr) 'Registro dell'Unione': banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

ss) 'regolamento sulle aste': regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

tt) 'regolamenti sui registri': regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;

uu) 'riduzione delle emissioni certificate' (CER): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;


vv) 'riserva speciale': quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 8, comma 1;

zz) 'sottoimpianto': un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili' oppure un 'sottoimpianto con emissioni di processo';

aaa) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto': i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;

bbb) 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all'importazione da un impianto o un'altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione o ad entrambe:

1) consumato nei limiti dell'impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica





(diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o;

2) esportato verso un impianto o un'altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell'Unione ad eccezione dell'esportazione per la produzione di elettricità;

*ccc* 'sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili': gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;

*ddd* 'sottoimpianto con emissioni di processo': le emissioni di gas a effetto serra, di cui all'allegato II, diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all'allegato I delle misure comunitarie per l'assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:

1) la riduzione chimica o elettrolitica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

2) l'eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;

3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;

4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

5) l'impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore;

6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

*eee* 'tonnellata di biossido di carbonio equivalente': una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

*fff* 'unità di riduzione delle emissioni' (ERU): un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

*ggg* 'UNFCCC': convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

*hhh* 'verificatore': soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 35.

## Capo II

### AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

#### Art. 4.

#### Autorità nazionale competente

1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

*a*) determinare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;

*b*) notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera *a*);

*c*) deliberare, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera *a*);

*d*) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'articolo 22;

*e*) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 7, comma 3;

*f*) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera *a*);

*g*) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 13;


*h*) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'articolo 16;

*i*) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' e loro aggiornamenti;

*l*) rilasciare annualmente, ai sensi dell'articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

*m*) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 28;

*n*) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;



o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'articolo 32;

p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;

s) definire, ai sensi dell'articolo 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;

t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 40;

u) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'articolo 34, comma 3;

z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;

aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 17;

bb) definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 18;

dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all'articolo 24, della cessazione parziale di attività di cui all'articolo 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all'articolo 26;

ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

ff) definire, ai sensi dell'articolo 22, i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;

gg) avanzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosectori esposti ad

un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

hh) valutare, ai sensi dell'articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;

ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;

ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'articolo 37, nonché richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;

mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38;

nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.

5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;


e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle



funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

9. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

10. La Segreteria tecnica è composta da ventitrè membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.

11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.

13. Il Comitato di cui al comma 1 può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.

14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito

presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

### Capo III

## TRASPORTO AEREO

### Art. 5.

#### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.

### Art. 6.


#### *Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia*

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato 'TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System' (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati.

3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per



ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attuazione all'articolo 21-*bis* della direttiva 2003/87/CE, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### Art. 7.

*Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.*

1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro', come approvato dal predetto Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate.

3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

#### Art. 8.

*Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.*

1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo

di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-*septies*, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente alle disposizioni sulle verifiche, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1, lettera b):

1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione n. 24/2011 e dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della deliberazione 24/2011 o dell'articolo 7, in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifica, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute.



5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale prevista all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a), che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4;

2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera c), numero 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;

b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall'Italia di cui al comma 1, lettera b), non supera il milione di quote.

7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

#### Art. 9.

##### *Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia*

1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-

naio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.

3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.

4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 7, comma 1.

#### Art. 10.

##### *Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti*

1. Fatto salvo l'esito della verifica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli operatori aerei, l'operatore aereo amministrato dall'Italia invia al Comitato un Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.

2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitoraggio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello stesso.

3. Il Comitato verifica la conformità del Piano previsto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo.

4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifica del sistema di monitoraggio e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto Comitato verifica la conformità del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, se del caso, approva il medesimo.

5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Piani di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009, al fine di verificare se, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fini di cui ai commi 1, 2, e 3.

6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della vio-



lazione di cui all'articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 11.

#### Art. 11.

##### *Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia*

1. Se un operatore aereo amministrato dall'Italia non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

- a) la prova che l'operatore aereo amministrato dall'Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;
- b) dettagli sulle sanzioni applicate;
- c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.

2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.

#### *Capo IV*

#### IMPIANTI FISSI

#### Art. 12.

##### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.

#### Art. 13.

##### *Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*

1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate all'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 15. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 37.

2. I gestori degli impianti che esercitano un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

#### Art. 14.

##### *Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*

1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno

l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalità per l'invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo:

- a) l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
- b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate all'allegato I;
- c) le fonti e i flussi di emissioni di gas dell'impianto per le attività elencate all'allegato I;
- d) il Piano di monitoraggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.

3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attività elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato, è in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

#### Art. 15.

##### *Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*


1. Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.

2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del gestore;
- b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;
- d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra



rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

#### Art. 16.

##### *Modifica degli impianti e aggiornamento del Piano di monitoraggio*

1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifiche dell'identità del gestore, nonché di modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L'informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica ha effetto. Il predetto Comitato, ove lo ritenga necessario, procede all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'informativa. Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. Nel caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all'articolo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), per approvazione secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato può approvare l'aggiornamento del Piano senza modificare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

#### Art. 17.

##### *Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra*

1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all'articolo 24, comma 1.

#### Art. 18.

##### *Scambio di informazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni con l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

#### Art. 19.

##### *Messa all'asta delle quote*

1. La messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità

al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.


3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i).

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favori-



re l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.

8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.

#### Art. 20.

##### *Criteria per l'assegnazione gratuita delle quote*

1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:

a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui;

b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO<sub>2</sub>, alle condutture per il trasporto di CO<sub>2</sub> o ai siti di stoccaggio di CO<sub>2</sub>;

c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l'assegnazione;

d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, e prima dell'adozione dell'assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma 1;

e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1.

2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all'articolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1° gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all'articolo 21, comma 3, e all'articolo 22 all'impianto in questione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 23 delle misure comunitarie per l'assegnazione.

3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all'articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l'assegnazione.

4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall'anno successivo all'anno civile in cui la riduzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22 conformemente a quanto stabilito all'articolo 21 delle misure comunitarie per l'assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, il Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

#### Art. 21.

##### *Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti*

1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto legislativo e che hanno ottenuto l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equivalente. L'elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all'articolo 20, comma 1.





2. L'elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l'assegnazione finale le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il fattore di correzione settoriale uniforme di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

4. Nei casi di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell'elenco dei settori o sottosectori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.

5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.

#### Art. 22.

##### *Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti*

1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato.

2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l'assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell'impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche.

3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che

ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.

4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 23.

##### *Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito*

1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l'iscrizione di un impianto nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 4, per l'anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l'attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l'anno successivo a quello di cessazione di attività.

3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), fino a quando non stabilisce che l'impianto riprende le attività.

4. Ai fini di cui al comma 3, il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.

#### Art. 24.

##### *Comunicazione della cessazione di attività*


1. Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:

a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente, è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;

b) l'esercizio delle attività di cui all'allegato I è tecnicamente impossibile;

c) l'impianto non esercita le attività di cui all'allegato I in via definitiva;

d) l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.



2. Il comma 1, lettera *d*), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:

*a*) il gestore è titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;

*b*) è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all'impianto;

*c*) l'impianto è oggetto di una manutenzione periodica.

3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.

4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al comma 1, lettera *d*), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l'attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro tre mesi dall'interruzione delle attività di cui all'allegato I.

#### Art. 25.

##### *Comunicazione della cessazione parziale di attività*

1. Si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l'assegnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di attività entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione parziale.

3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzialmente le sue attività ha facoltà di comunicare al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:

*a*) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale;

*b*) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale.

4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata una delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si sia verificata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### Art. 26.

##### *Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità*

1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di riduzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifiche fisiche che determinano una riduzione sostanziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta le seguenti conseguenze:

*a*) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;

*b*) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche.

2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.


3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, verificate, conformemente alle disposizioni sulle verifiche, da un verificatore.

#### Art. 27.

##### *Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.*

1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'articolo 10-*bis*, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, può adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia



elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO<sub>2</sub> per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO<sub>2</sub> del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

### Capo V

#### DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

#### Art. 28.

##### *Sistema di registri*

1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonché le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L'ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.

2. Il Registro dell'Unione è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri.

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall'Italia, il Registro dell'Unione contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia.

4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell'articolo 32, ha l'obbligo di presentare all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L'amministratore del Registro dell'Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso Registro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri.

5. Le quote rilasciate ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 23 sono conservate nel Registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote.

#### Art. 29.

*Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.*

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fino alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).

2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per l'anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs/ERUs fino al 15 per cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell'anno.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.

4. Ai fini della determinazione dei crediti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione (2008-2012), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori degli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impossibilità dell'utilizzo degli stessi.

#### Art. 30.

##### *Attività di attuazione congiunta e attività di meccanismo pulito*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.



3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di attività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 11-ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

#### Art. 31.

##### *Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni*

1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per determinati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO<sub>2</sub>.

2. Ai fini del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifica la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### Art. 32.

##### *Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni*

1. Le quote di emissioni possono essere trasferite:

a) tra persone all'interno della Unione europea;

b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE.

2. Le quote di emissioni rilasciate dall'autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti al

comma 4 per un operatore aereo o dell'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.

4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore in questione è l'operatore aereo, come verificate conformemente alle disposizioni sulle verifiche, e che tali quote siano successivamente cancellate.

5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l'eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazionali l'utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*quater* della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fini della restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.

8. Limitatamente all'anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attività ricadono nell'allegato A del decreto legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.

#### Art. 33.

##### *Validità delle quote*

1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo.

2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32.

3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

4. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun periodo successivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quote di cui al comma 3 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32.

5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emissioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote



di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest'ultime.

#### Art. 34.

##### *Monitoraggio e comunicazione delle emissioni*

1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.

2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stesso stabilite ed iscritte nel Registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.

3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, per le attività di cui all'allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitatamente all'anno 2013, l'operatore aereo amministrato dall'Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente, dall'aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

#### Art. 35.

##### *Verifica e accreditamento*

1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità al comma 3.

2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifiche non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione di

tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.

3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l'accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonché per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.

4. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il registro dei verificatori accreditati.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitatamente all'anno 2013, il gestore dell'impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5, verificate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.

#### Art. 36.

##### *Sanzioni*


1. Chiunque esercita un'attività elencata all'allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

2. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b), tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul



Registro dell'Unione, di una quantità di quote di emissione pari:

a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito;

b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso in cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia non abbia beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito.

4. Al fine dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.

5. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all'articolo 34, verificata secondo quanto stabilito all'articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

6. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all'articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all'articolo 34, comma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l'obbligo di restituzione.

7. Il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l'informativa ai sensi dell'articolo 16 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate.

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, dell'articolo 25 e dell'articolo 26 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20

euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai citati articoli, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione di una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate.

9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

11. Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento.


12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.

#### Art. 37.

##### *Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas*

1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano



all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.

2. Il Comitato può richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con sufficiente accuratezza.

#### Art. 38.

##### *Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti*

1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;

b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).

3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:

a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a quanto stabilito all'allegato VI;

b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005

verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformità a quanto stabilito all'allegato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.

5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.

6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:

a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;

b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;


c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;

d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:

a) la modifica di cui al comma 6, lettera d), comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;

b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;



c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività "fuori sito";

d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;

e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica "in sito" da parte di un verificatore accreditato;

f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;

g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

8. Ai fini dell'invio alla Commissione europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

#### Art. 39.

##### *Comunicazione di informazioni, segreto professionale e accesso all'informazione*

1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.

2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri.

#### Art. 40.

##### *Relazione alla Commissione europea*

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione fa riferimento, in particolare alle di-

sposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.

2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.

#### Art. 41.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I costi delle attività di cui all'articolo 8 comma 5, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 13, all'articolo 15, comma 1, all'articolo 16, all'articolo 21, all'articolo 22, comma 4, all'articolo 23, comma 1, e all'articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 42.

##### *Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra*

1. È istituito, il 'Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra', conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di





Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.

2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione, dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici.

5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 43.

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.

2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

#### Art. 44.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 resta in vigore l'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all'articolo 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

#### Art. 45.

##### *Disposizioni finali*

1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.

2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 4.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

#### Art. 46.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2013

#### NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*


SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO




**Allegato I****CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO**

1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità.
2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l'impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.
3. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.
4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.


<b>Attività</b>	<b>Gas serra</b>
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinazione di petrolio	Biossido di carbonio
Produzione di coke	Biossido di carbonio
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)	Biossido di carbonio
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferrolighe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza	Biossido di carbonio




Attività	Gas serra
termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	
Produzione di alluminio primario	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)	Biossido di carbonio
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto



Attività	Gas serra
Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di gliossale e acido gliossilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniacca	Biossido di carbonio
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H <sub>2</sub> ) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO <sub>3</sub> )	Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
<p data-bbox="225 1339 1029 1373">Trasporto aereo</p> <p data-bbox="225 1373 1029 1440">Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei:</p> <p data-bbox="225 1440 1029 1641">a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;</p> <p data-bbox="225 1641 1029 1709">b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;</p> <p data-bbox="225 1709 1029 1821">c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile</p> <p data-bbox="225 1821 1029 1908">d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;</p>	Biossido di carbonio



Attività	Gas serra
<p>e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;</p> <p>f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;</p> <p>g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;</p> <p>h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;</p> <p>i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e</p> <p>l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o</li><li>- voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l'anno.</li></ul> <p>I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.</p>	



**Allegato II****GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO**

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Metano (CH<sub>4</sub>)

Protossido di azoto (N<sub>2</sub>O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>)



**Allegato III****CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE****Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali**


1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
  - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
  - c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
  - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
  - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
  - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
  - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

**Metodologia***Analisi strategica*

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

*Analisi dei processi*

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (*spot check*) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.



*Analisi dei rischi*

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.


*Rapporto*

11. Il responsabile della verifica predisponde un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

**Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.**

12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo in allegato I. A tal fine:

- a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;
- b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;
- c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;
- d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;
- e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;
- f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.





**Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo.**


13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

- a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
- b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

**Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8.**

14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza.



**Allegato IV****PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI****Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi.***Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio*

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

*Calcolo delle emissioni*

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.


Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

*Misurazioni*

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

*Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra*

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.



## Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo.

### *Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio*

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

$$\text{consumo di combustibile} \times \text{fattore di emissione}$$

Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo.

Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

### **Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8**

Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 8, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

$$\text{tonnellate-chilometro} = \text{distanza} \times \text{carico pagante}$$

dove:

- a) "distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;
- b) "carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.


Ai fini del calcolo del carico pagante:

- a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio;
- b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.



**Allegato V****ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI****Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.**

- a) Dati identificativi del gestore dell'impianto
- b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- 1) nome dell'impianto;
  - 2) indirizzo, codice postale e paese;
  - 3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto;
  - 4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto;
  - 5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.
- c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
- 1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
    - a) dati relativi all'attività;
    - b) fattori di emissione;
    - c) fattori di ossidazione;
    - d) emissioni complessive;
    - e) elementi di incertezza.
  - 2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
    - a) emissioni complessive;
    - b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione;
    - c) elementi di incertezza.
  - 3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.



## **Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo**

### **Comunicazione delle emissioni**


Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 34.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

- 1) nome dell'operatore aereo;
- 2) Stato membro di riferimento;
- 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;
- 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo;
- 5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
- 7) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

- 1) consumo di combustibile;
- 2) fattore di emissione;
- 3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 4) emissioni aggregate prodotte da:
  - a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;
  - b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:
  - 1) sono partiti da ogni Stato membro e
  - 2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;
- 6) incertezza.



**Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8**

Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 7, comma 1, o dell'articolo 8, comma 2.

a) Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

- 1) nome dell'operatore aereo;
- 2) Stato membro di riferimento;
- 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento;
- 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all'allegato I per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo;
- 5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente;
- 6) nome del proprietario dell'aeromobile.

b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

- 1) numero di voli per coppia di aerodromi;
- 2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;
- 3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;
- 4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;
- 5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all'allegato I per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo.



## Allegato VI

**Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 38, comma, 3 lettera a).**

Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l'applicazione del fattore di correzione trasettoriale di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:


$$F_{inst}(k) = \sum_i [F_{sub}^i \times EF_{sub}^i(k)]$$

Dove:

$F_{inst}(k)$  = Emissioni Totali consentite all'impianto per l'anno  $k$

$F_{sub}^i$  = Emissioni consentite al sotto-impianto  $i$  sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione 2011/278/UE

$EF_{sub}^i(k)$  = Fattore carbon leakage per l'anno  $k$ , con  $k = 2013, \dots, 2020$ , per sotto-impianto  $i$ , sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione 2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).



## Allegato VII

**Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 38, comma 4.**

Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l'ann<sub>on-1</sub> come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.


$P_{y_{n-1}}$  = Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 2, prodotto 2)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 3, prodotto 3)  $y_{n-1}$ , (principale piattaforma europea 4, prodotto 4)  $y_{n-1}$ ]

Dove:

$P_{y_{n-1}}$  = prezzo medio delle quote EUA nell'anno  $y_{n-1}$   
(principale piattaforma europea  $x$ , prodotto  $y$ )  $y_{n-1}$ : prodotto offerto presso una specifica piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell'anno  $y_{n-1}$

I mercati e i prodotti di riferimento sono:

- ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
- Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- Bluenext, contratto EUA spot.





## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

## Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

“Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor-

rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.”

La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.

La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.

La direttiva 2009/29/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2006, n. 140, S.O.

La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.

Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2008, n. 82.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 (Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2011, n. 28.

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 2011, n. 231.


Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

La decisione 2007/589/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.

La decisione 2009/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.

La decisione 2009/339/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.

La decisione 2010/345/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2010, n. L 155.



La decisione n. 406/2009/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

La decisione 2010/2/UE della è pubblicata nella G.U.U.E. 5 gennaio 2010, n. L 1.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Il regolamento (CE) n. 748/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.

Il regolamento (CE) n. 394/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107.

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.

Il regolamento (UE) n. 1210/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308.

La decisione 2011/278/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130

Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 386

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270.

Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.

#### Note all'art. 1:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse

La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338

La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8

Il regolamento (CE) n. 219/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

#### Note all'art. 3:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006:

“ Art. 3-bis. (Autorità nazionale competente)

1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis;

r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;

z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di



accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».

10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4;

f) la relazione di cui al comma 3.

12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

Per il regolamento 748/2009, si veda nelle note alle premesse.

Il regolamento 82/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio 2010, n. L 25.

Il regolamento 115/2011, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 febbraio 2011, n. L 39.

Per il regolamento 394/2011, si veda nelle note alle premesse.

La decisione 278/2011 è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130.

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle note alle premesse.

Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (UE) n. 1031/2010, si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda nelle note alle premesse.

La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.

Note all'art. 4:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Note all'art. 8:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.



## Note all'art. 19:

Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE si veda nelle note alle premesse.

Per il regolamento (UE) n. 1031/2010 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'articolo 2 del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2010, n. 117, così recita :

“Art. 2. (Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica)

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicate ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.”.

La legge 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2010, n. 167.

Il testo dell'articolo 25 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:

“Art. 25. (Riduzione del debito pubblico)

1. Una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello stato per essere destinata al

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432

1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari all'importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.”.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

Il testo dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 1993, n. 257, così recita:

“Art. 2. (Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fondo». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:

- dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
- dal Ragioniere generale dello Stato;
- dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
- dal Direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.

3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo.”.

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.

## Note all'art. 21:

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 3.

## Note all'art. 24:

Il testo dell'articolo 29-*decies* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, così recita:

“Art. 29-*decies*. (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 3.

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;



c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-*quater*, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61."

*Note all'art. 27:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 2, del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19.

Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all'articolo 19.

*Note all'art. 29:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 2, del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72, si veda nelle note all'articolo 19.

Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all'articolo 19.

*Note all'art. 31:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 32:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 34:*

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 35:*

Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.

Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 36:*

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

*Note all'art. 37:*

Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 38:*

Per testo dell'articolo 3 bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'articolo 3.

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 39:*

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

*Note all'art. 41:*

Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 96 del 2010, così recita: "Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli)

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11."

*Note all'art. 43:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3.

Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 44:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3.

Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 45:*

Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all'art. 3.

Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note alle premesse.

13G00075



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
12 febbraio 2013, n. 31.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell'8 novembre 2012;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie."

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"; e le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) al comma 6, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infra-



strutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “in un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi dalla data di rilascio”;

2) alla lettera b), le parole: “in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di rilascio”;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.”;

c) al comma 2:

1) al punto A):

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62.”;

1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato.”;

1.3) alla lettera c), le parole: “siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sem-

pre ad una stessa tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “rispettino le condizioni di cui al comma 9”;

1.4) la lettera e) è soppressa;

1.5) alla lettera f), le parole: “i veicoli e i trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “i veicoli o i trasporti” e, al punto 2), le parole: “larghezza 2,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “larghezza 2,55 m”;

2) il punto B) è sostituito dal seguente:

“B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;


f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati composti e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:

altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle



strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.”;

d) al comma 3, le parole: “i percorsi” sono sostituite dalle seguenti: “il percorso”;

e) al comma 5:

1) dopo le parole: “di tipo periodico” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2, punto A)”;

2) l'inciso: “, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi,” è soppresso;

3) le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione generale per la motorizzazione”;

4) dopo le parole: “fissati dall'articolo 62 del codice” sono inserite le seguenti: “; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta”;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:

a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;

b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;

c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;

d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.

Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.”;

g) al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.”.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*


1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art. 14  
(Art. 10 Codice della strada)

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d'urgenza.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli,





costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

*a)* sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;

*b)* nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;

*c)* la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

*A)* per le autorizzazioni di tipo periodico:

*a)* una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto *B)*;

*b)* lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i li-

miti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;

*c)* i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;

*d)* il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

*B)* per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

*a)* una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;


*b)* lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;

*c)* il percorso interessato al transito;

*d)* la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di



carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b*) o *c*); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto *B*), lettera *a*), è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale già immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall' esercente l' officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall' esercente l' attività di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo

un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilità dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analogo attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.

13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.”.

#### Art. 7.

#### *Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

#### “Art.15 (Art.10 Codice della strada)

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:


*a*) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;

*b*) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

*c*) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;

*d*) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere



prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.”.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.”;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale

competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;

b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizza-



zione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.”;

c) al comma 6-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.”;

e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

“10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha

rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.”;

f) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.”;

g) al comma 14-*bis*, le parole: “all'articolo 12, commi 1 e 3-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*”;

h) ai commi 15 e 16, le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti “Direzione generale per la motorizzazione”;

i) al comma 17, le parole “Ministro dei lavori pubblici” sono sostituite dalle parole “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.”;

c) il comma 3 è soppresso.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.”;



b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):

- 1) sino a 20 t, euro 510,26;
- 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
- 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.

Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:

- 1) sino a 20 t, euro 169,91;
- 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
- 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
- 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.

Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):

1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.”;

c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.”.

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.”.

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici” e “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*


1. L'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 268

##### *(Art. 104 Codice della strada)*

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

- a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;
- b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;
- c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso



di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;

d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispet-

tivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. E', altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.".

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)*

1. All'allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tandem e quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono sostituite dalla seguente: "1,80", e tutte le misure: "1,00" sono sostituite dalla seguente: "1,40".



## Art. 16.

*Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*

1. All'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.".

## Art. 18.

*Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013

## NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 409: "Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusiva competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;



c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120:

“Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

(In vigore dal 13 agosto 2010)

1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell'art. 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'art. 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 80, comma 1, del presente codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti».

6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

“Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

(In vigore dal 13 agosto 2010)

1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi pre-stabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

“Art. 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)


(In vigore dal 13 agosto 2010)

1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.”.





— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70:

“Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

(In vigore dal 28 febbraio 2012)

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:

(Omissis).

e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'art. 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183:

“16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'art. 13, come

modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,

come modificato dal presente regolamento:

“Art. 9. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.

a) Per i veicoli a motore non atti al traino:

a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice;

a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;

a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;

b) Per i veicoli a motore atti al traino:

b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;

b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima;

b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);

b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:

b.4.1) quando viaggiano isolati;


b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III;

b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b), dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio.

b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.

c) Per i veicoli rimorchiati:

c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;



c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:

c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;

c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'art. 61 del codice;

c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.

d) Prove:

d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:

d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);

d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);

d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;

d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;

d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:

d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);

d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.

Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;

d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:

d.3.1) il tempo  $t$ , corrispondente a  $X = 75\%$  di cui al punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;

d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di  $25 \pm 5$  km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;

d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui

all'art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.

2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.

3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera.

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10, comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva.

1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'art. 266.

3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 152 del codice.

4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:

a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;

b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.



6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.”.

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.”.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;

b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.

1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.

2. L'autorizzazione periodica:

A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'art. 62;

b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;

c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;

d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione plausibile, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

e) (soppressa);

f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8.

B) E' altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;

b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;

e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;

f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati composti e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:

altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;

g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;


h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

L'autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice.

3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'art. 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.

4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.

5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A), è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare



le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta.

6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:

- a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
- b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16;
- c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'art. 62 del codice;
- d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.

Resta fermo l'indennizzo già corrisposto ai sensi dell'art. 18, ove dovuto.

Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'art. 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'art. 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. ”;

8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.

9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili o le eccezioni rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.

10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.”.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'art. 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'art. 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1 o 3-bis, del codice.

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con devia-



zione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

*a)* nei casi indicati dal comma 4, lettere *a)* e *b)*, se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;

*b)* nel caso indicato dal comma 4, lettera *c)*, se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.

6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma 11, del codice.

7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'art. 14, comma 7, punto *B)*, lettera *b)*.

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.


14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario,



ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.”.

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.

2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.

3. (soppresso).

4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.”.

*Note all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all'art. 14, comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.

3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g) :

1) sino a 20 t euro 510,26;

2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09;

3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05.

Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:

1) sino a 20 t euro 169,91;

2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48;

3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26;

4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09.

Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;

c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera c):

1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. “

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'art. 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.

7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell'autorizzazione.

9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.”.

*Note all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni.



1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.

2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.

3. Per ottenere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.

6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.”

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico.

1. I segnali di obbligo generico sono:

- a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
- b) DIREZIONI CONSENTITE;
- c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
- d) ROTATORIA;
- e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
- f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
- g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.

2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1.

3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.

4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.

5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.

6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27).

7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).

8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.

9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:

a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale;

b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;

c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;


d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.

10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).

*Note all'art. 13:*

— Si riporta il testo dell'art. 135, comma 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

“18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegna lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti:



Pannello	Aspetto e colore	Significato [*]
a	fondo verde e iscrizione «aperto» in bianco oppure: fondo rosso e iscrizione «chiuso» in bianco	via libera  strada intransitabile
b	tutto bianco senza alcun simbolo oppure: segnale di figura II.87 oppure: simboli II.181 e II.182 o catene da neve	catene da neve obbligatorie  si raccomandano <u>pneumatici invernali</u>
c	tutto bianco senza alcun simbolo oppure: nomi di località o pro- gressiva chilometriche	punto fin dove la strada è percorribile

[\*] Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello «a» mostra il rosso e reca l'iscrizione «chiuso» ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto», ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco «c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco «b», secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello «b», secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c 35x105 cm.”.

*Note all'art. 17:*

— Si riporta il testo dell'art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:  
“Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole.

1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio.

1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'art. 104, comma 7, del codice.


2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.”.

13G00068





## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2013.

**Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2013.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Toscana; provvedimento abrogato dall'art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento abrogato dall'art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito

agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2013;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2013 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02898

DECRETO 27 marzo 2013.

**Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2013.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;



Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02899

DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2013.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia,

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02900

DECRETO 27 marzo 2013.

**Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2013.**

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2013 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Ministro:* GRILLI

13A02901

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2013.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero in Vulture.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, del succitato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;



Visto il decreto del 10 marzo 2008 del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Basilicata, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico del "Centro di riferimento oncologico della Basilicata", con sede in Rionero in Vulture (PZ), nella disciplina di "Oncologia";

Vista la nota del 24 gennaio 2011 e relativi allegati, con la quale l'Istituto "Centro di riferimento oncologico della Basilicata", ha trasmesso a questo Ministero ed alla Regione Basilicata istanza di rinnovo del carattere scientifico nonché la nota del 2 settembre 2011 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma del carattere scientifico, quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina in "Oncologia;"

Vista la nota del 20 aprile 2012, con la quale la Regione Basilicata ha attestato la compatibilità della richiesta di conferma del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria regionale, nonché la nota n. 35655 del 25 febbraio 2013 con la quale la medesima Regione ha trasmesso una relazione aggiornata attestante la coerenza della distribuzione dei posti letto alla programmazione sanitaria;

Vista la nota del 2 agosto 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso della procedura in esame;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 novembre 2012, dagli esperti della Sottocommissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2012;

Vista la nota n. 574 del 25 gennaio 2013 con la quale la direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 26237 dell'8 febbraio 2013 con la quale il presidente della Regione Basilicata ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico del "Centro di riferimento oncologico della Basilicata" - CROB con sede in Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina "Oncologia".

Roma, 19 marzo 2013

*Il Ministro:* BALDUZZI

13A02873

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2012.

**Determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modificato dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per l'anno 2012, che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate a risultati riferiti all'andamento



economico o agli utili dell'impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contributivo di cui al predetto art. 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;

Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;

Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 28 dell'art. 4 della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 28 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l'anno 2012, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Vista la nota dell'INPS n. 168833 del 29 novembre 2012 con la quale l'Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all'anno 2011, le risorse finanziarie destinate allo sgravio in questione si sono rivelate congrue;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi*

1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.



## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l'anno 2012, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni

di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

## Art. 3.

*Procedure*

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;

d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.


## Art. 4.

*Modalità di ammissione*

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura per-



centuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

*Norme finali*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari a 650 milioni di euro.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2012

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
FORNERO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.  
lavoro, registro n. 2, foglio n. 371

13A02856

**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO**

DECRETO 13 marzo 2013.

**Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione Lazio.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 6 febbraio 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 1631 società cooperative aventi sede nella Regione Lazio e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2013


*Il dirigente:* DI NAPOLI



ALLEGATO


## LAZIO

n.	cciaa	n. rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	e fiscale
1	FR	138382	16/03/2002	16/02/2002	2006	AGORA' LINGUE - SOCIETA' COOPERATIVA	SORA	FR	'02231960606
2	FR	148168	03/09/2005	18/02/2005	2005	AGRI MEAT AND MILK SOCIETA' COOPERATIVA	SORA	FR	'02381320601
3	FR	136373	08/08/2001	07/06/2001	2004	ALADINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTECORVO	FR	'02203040601
4	FR	114166	12/12/1996	07/03/1996	2004	AMBIENTE E FAUNA - SOCIETA' COOPERATIVA	TERELLE	FR	'01954580609
5	FR	138897	23/04/2002	04/12/2002	2004	AMBIENTE VIOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTRO DEI VOLSCI	FR	'02240240602
6	FR	148646	21/04/2005	04/12/2005	2006	ARCA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: ARCA LAVORO COOP. SOCIALE	ARPINO	FR	'02390100606
7	FR	135082	04/06/2001	03/07/2001		ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02185660608
8	FR	153195	14/07/2006	26/06/2006		ARTEMIA SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02450480609
9	FR	147787	02/01/2005	13/03/1995	2005	AZZURRA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ESPERIA	FR	'01715570592
10	FR	152576	13/06/2006	22/11/2000	2006	AZZURRA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.	FROSINONE	FR	'020140010595
11	FR	135633	06/01/2001	20/04/2001	2004	C.D.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN SIGLA CDM PICC. SCARL)	CECCANO	FR	'02191750609
12	FR	131980	30/05/2000	13/04/2000	2001	C.M.E. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVASENO	FR	'02138900606
13	FR	146736	22/09/2004	15/09/2004		CAR SERVICES 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CECCANO	FR	'02354910602
14	FR	62622	19/02/1996	05/05/1976	2003	CASE PER FERIE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERRONE	FR	'00322240607
15	FR	150937	27/12/2005	29/11/2005	2005	CASSINO SERVICE COOPERATIVA	CASSINO	FR	'02419030602
16	FR	88175	19/02/1996	29/04/1986	2006	CASTELLUCCIO - COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SORA	FR	'01582860605
17	FR	154717	01/12/2007	19/12/2006		CENTRO CONGRESSI BONIFACIO VIII - SOCIETA' COOPERATIVA	FIUGGI	FR	'02469790600
18	FR	156321	19/02/1996	28/01/1986		CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SOC. COOP. A R. L.	GALLINARO	FR	'01568730608
19	FR	145039	19/03/2004	03/05/2004	2005	CENTRO ITALIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN SIGLA C.I.S. COOP. A R.L.	CECCANO	FR	'02331770608
20	FR	137426	24/12/2001	30/11/2001	2006	CERILLI EXPRESS 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	SUPINO	FR	'02218850606
21	FR	144736	19/02/2004	31/01/2004		CHIARORE - FORMAZIONE E PROMOZIONE ARTISTI PER LO SPETTACOLO ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE GRA	SORA	FR	'02325340608
22	FR	109065	19/02/1996	12/12/1994	2006	CHIMICA S. MARCO COOP. ARL	CECCANO	FR	'01897010607
23	FR	137660	31/01/2002	01/09/2002		CMM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CECCANO	FR	'02223670601
24	FR	150194	10/05/2005	14/09/2005		CO.SER. 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02408960603
25	FR	154079	11/03/2006	28/09/2006		COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNICAZIONE SOCIALE	PALLANO	FR	'02460200609
26	FR	88590	19/02/1996	31/05/1986	2001	CONFIZIONI MODA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	FIUGGI	FR	'02460200609
27	FR	87362	19/02/1996	24/01/1986		CONSORZIO DI GARANZIA FIDI ARTIGIANI CIOCIARI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (S	STRANGOLAGALLI	FR	'01582500607
28	FR	150133	27/09/2005	13/09/2005	2006	COOP. EURO 2005	FROSINONE	FR	'01566650600
29	FR	134680	03/01/2001	20/01/2001	2005	COOP. GIRATE SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02407610605
30	FR	128726	06/03/1999	14/04/1999	2003	COOP. PROGRESS SERVICES DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	FROSINONE	FR	'02090970605
31	FR	146221	15/07/2004	30/06/2004		COOPERATIVA OASI VERDE A R. L.	CECCANO	FR	'02346720606
32	FR	108639	19/02/1996	13/10/1994	2001	COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	'01899450609
33	FR	87702	19/02/1996	02/12/1986		COOPERATIVA AGRICOLA COLLE SAN PAOLO A R.L.	ALATRI	FR	'01567230600
34	FR	139145	17/05/2002	15/04/2002	2003	COOPERATIVA AGROLAZIO A.R.L.	TORRICE	FR	'02243980600
35	FR	65324	19/02/1996	05/09/1977		COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MONTI ERNICI	FIUGGI	FR	'00294770607



## LAZIO


n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
36	FR	97837	19/02/1996	15/02/1990	2001	COOPERATIVA CANALE 31 TELEVISION - S.R.L. -	PONTECORVO	FR	'01736930601
37	FR	156317	16/05/2007	14/01/1954		COOPERATIVA EDILIZIA BELLATOR FRUSINO	FROSINONE	FR	'92001690608
38	FR	132703	14/08/2000	06/06/2000	2006	COOPERATIVA PRO SERVICE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALATRI	FR	'02151890601
39	FR	156458	30/05/2007	24/01/1986		COOPERATIVA PRODUZIONE AGRICOLA CEPRAESE	CEPRANO	FR	'015664740601
40	FR	153292	08/02/2006	07/12/2006		COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA 2006 A R.L.	CASSINO	FR	'02452520600
41	FR	139800	26/07/2002			COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA A R. L. O.N.L.U.S.	SUPINO	FR	'05791651002
42	FR	148055	24/02/2005	02/11/2005	2005	COOPERATIVA SOCIALE OLIS	FROSINONE	FR	'02380620605
43	FR	140358	31/10/2002	10/01/2002	2003	COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA	CEPRANO	FR	'02260490608
44	FR	153801	10/03/2006	15/09/2006	2006	COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSAL SMILE	BOVILLE ERNICA	FR	'02459260606
45	FR	145527	30/04/2004	26/04/2004	2006	COOPERATIVA TECNICO WORK SERVIZI	ALATRI	FR	'02338170604
46	FR	65220	19/02/1996	14/05/1977		COOPERATIVA TRASPORTO VETTURE A R.L.	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	'020292160603
47	FR	152833	26/05/2006	05/09/2006		COPY LINE 2006 - SOCIETA' COOPERATIVA	ARCE	FR	'02445600600
48	FR	148927	16/05/2005	25/03/2005		CUSL SOCIETA' COOPERATIVA	CASSINO	FR	'02387860600
49	FR	128607	24/05/1999	17/02/1999	2005	DI PASTENA SOCIETA' COOPERATIVA	PONTECORVO	FR	'02076390604
50	FR	128026	25/02/1999	01/12/1999	2006	DI.MA.R. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AMASENO	FR	'02066960606
51	FR	128668	26/05/1999	29/03/1999	2005	DOCCUFFICIO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CECCANO	FR	'02084550603
52	FR	138241	03/08/2002	14/02/2002	2006	DUEPPI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02231200607
53	FR	135381	08/07/2001	17/03/2001		EDIL.MANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALLEMAIO	FR	'02188400606
54	FR	146231	15/07/2004	07/02/2004	2006	EDIL.TIBERIA SOC. COOP. A R.L.	CECCANO	FR	'02347110609
55	FR	143159	08/12/2003	30/06/2003	2006	EDILIZIA C.T. PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	FONTANA LIRI	FR	'02299090601
56	FR	143870	11/03/2003	13/10/2003	2004	EURO 2003 SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02309490601
57	FR	138770	04/12/2002	19/03/2002	2006	EUROELETTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AMASENO	FR	'02236590606
58	FR	138405	20/03/2002	15/02/2002	2003	EUROELETTRO P & M PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FONTTECHIARI	FR	'02230960607
59	FR	145882	06/07/2004	31/05/2004	2006	EUROLOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	FONTANA LIRI	FR	'02343140600
60	FR	135762	23/05/2001	05/12/2001	2001	EVENTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARPINO	FR	'02195840604
61	FR	125216	27/03/1998	16/02/1998	2000	FATTORIA VITAROSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FERENTINO	FR	'02030080606
62	FR	132270	15/06/2000	05/11/2000		FELTEX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	FR	'02143810600
63	FR	131979	30/05/2000	04/10/2000	2006	FERENTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02137990608
64	FR	110367	19/02/1996	06/08/1995	2001	FROSINONE '95 COOPERATIVA SOCIALE S R.L.	FROSINONE	FR	'01918610609
65	FR	136140	26/07/2001	06/08/2001	2006	GA.MA. DO. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02199590601
66	FR	78893	19/02/1996	29/05/1982		GARI AGRICOLA	SORA	FR	'00724720602
67	FR	131959	26/05/2000	21/03/2000		GEA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02135970602
68	FR	140626	26/11/2002	31/10/2002	2004	GEA CONSULTING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	FR	'02263440600
69	FR	123455	15/09/1997	07/10/1997	2006	GENERAL COOP.SERVICE PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02002490601
70	FR	141478	24/02/2003	21/01/2003	2004	GI.ELLE.PI. SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARPINO	FR	'02273810602





## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
71	FR	133465	11/02/2000	08/04/2000	2003	GIOVANI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLIRI	FR	'02162180604
72	FR	153906	13/10/2006	29/09/2006	2006	GSG SOCIETA' COOPERATIVA	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	'02461110609
73	FR	136719	10/02/2001	24/09/2001		H T SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CECCANO	FR	'02209750609
74	FR	146419	08/03/2004	15/07/2004	2005	HABITAT COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VEROLI	FR	'02349750600
75	FR	139777	08/06/2002	07/05/2002	2003	IDEA SPOT COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSINO	FR	'02251260606
76	FR	143259	08/05/2003	30/06/2003	2005	IL LEPRECAUNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	AQUINO	FR	'02299670600
77	FR	147319	12/07/2004	15/11/2004		IL QUADRIFOGLIO 2004 SOCIETA' COOPERATIVA	CASSINO	FR	'02364160602
78	FR	132806	31/08/2000	29/06/2000		INFORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ELIA FLUMERAPIDO	FR	'02150280606
79	FR	139932	08/08/2002	16/01/1999		INTERGLOBAL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FONTANA LIRI	FR	'05675061005
80	FR	127819	22/02/1999	23/12/1998	2004	IPPOGRIFO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA IPPOGRIFO SOC.COOP. A R.L.	FROSINONE	FR	'02064220607
81	FR	135003	15/03/2001	17/02/2001	2006	J.M.S. JOB - MANUFACTURING - SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORA	FR	'02182590600
82	FR	148729	27/04/2005	17/03/2005	2006	LA CASCATA COOPERATIVA SOCIALE	POFI	FR	'02386370601
83	FR	128176	23/03/1999	21/01/1999	2004	LA FENICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISOLA DEL LIRI	FR	'02069490601
84	FR	144057	28/11/2003	11/08/2003		LA FENIX - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASSINO	FR	'02312800606
85	FR	148730	27/04/2005	17/03/2005	2006	LA SERENITA' COOPERATIVA SOCIALE	RIPI	FR	'02386380600
86	FR	138293	14/03/2002	02/02/2002	2004	LADY APPALTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'02228850604
87	FR	148712	27/04/2005	19/03/2005		LIBERA MENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SORA	FR	'02386870600
88	FR	103150	19/02/1996	26/09/1991	2001	L'IDEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FROSINONE	FR	'01788770608
89	FR	126158	06/08/1998	05/11/1998		LIFAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN SIGLA LIFAR PICC.SCARL	FROSINONE	FR	'02044400600
90	FR	143257	08/05/2003	07/07/2003	2005	LIRI AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTECORVO	FR	'02300060601
91	FR	135323	05/02/2001	21/03/2001		MA.GI. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALIANO	FR	'02187980608
92	FR	145534	30/04/2004	24/04/2004	2005	MA.V.L. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	FR	'02338380609
93	FR	134083	16/01/2001	18/12/2000	2001	MEDIAFIN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CECCANO	FR	'02169530603
94	FR	134415	02/07/2001	01/12/2001	2006	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PONTECORVO	FR	'02175480603
95	FR	150936	27/12/2005	13/12/2005		MONNA LISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	'02419240607
96	FR	152805	24/05/2006	05/04/2006	2006	NU OVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CASTRO DEI VOLSCI	FR	'02445460609
97	FR	126181	06/10/1998	16/05/1998	2003	NU OVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	'02045080609
98	FR	125884	05/05/1998	14/03/1998	2001	OPERA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALLECORSA	FR	'02034060604
99	FR	54187	19/02/1996	19/05/1971	2005	ORA ET LABORA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA LAVORATORI A R.L.	FROSINONE	FR	'80007140603
100	FR	143777	23/10/2003	24/09/2003		PA.DA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VEROLI	FR	'02308380607
101	FR	132984	28/09/2000	07/11/2000	2003	PEGASO MULTISERVICE A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIGLIO	FR	'02152150609
102	FR	130250	26/11/1999	10/04/1999		PICCOLA COOPERATIVA AGRITURISTICA A R.L.	PASTENA	FR	'02109190609
103	FR	124783	16/02/1998	20/11/1997	2004	PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE PALAZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROCELEO	FR	'02013780602
104	FR	135884	07/12/2001	05/04/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EPTA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SUPINO	FR	'02196610600
105	FR	133972	01/02/2001	15/11/2000	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA COMETA A R.L.	FROSINONE	FR	'02166810602



## LAZIO

n.	cbaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
106	FR	134771	03/06/2001	02/09/2001	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL SERVICES A R.L.	ALATRI	FR	'02182290607
107	FR	131554	04/07/2000	24/01/2000	2001	PISTERZI CAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AMASENO	FR	'02125060604
108	FR	125348	16/04/1998	25/11/1997	2003	POLICASSINO SPORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSINO	FR	'02015020601
109	FR	96354	19/02/1996	27/05/1975	2006	PRIMA TEVERE 75 - SOCIETA' COOPERATIVA	PONTECORVO	FR	'80409020585
110	FR	130118	28/10/1999	20/09/1999	2006	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	PONTECORVO	FR	'02107410603
111	FR	107188	19/02/1996	02/04/1994	2001	PROGRESSO 2000 - SOC. COOP. A R.L.	CASTRO DEI VOLSCI	FR	'01869800605
112	FR	154415	12/12/2006	30/11/2006		PROJECT WORK COOPERATIVA	FROSINONE	FR	'02467270605
113	FR	134900	14/03/2001	19/02/2001	2001	QUADRIFOGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (PER BREVITA' QUADRIFOGLIO PICC. S	FROSINONE	FR	'02181990603
114	FR	70029	19/02/1996	16/05/1978	2004	RADIO COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALATRI	FR	'00334820602
115	FR	154421	12/12/2006	30/11/2006		S.L.S. SVILUPPO LAVORI SOCIALI COOPERATIVA	CECCANO	FR	'02467280604
116	FR	92898	19/02/1996	26/01/1988	2001	SAMARK - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI AUSILIARI PER IL MARKETING - A RESPONSABILITA' LIMIT	ATINA	FR	'01657600605
117	FR	112029	04/01/1996	01/12/1996	2005	SATURNIA COOPERATIVA SOCIALE	ALATRI	FR	'01939840607
118	FR	147113	11/10/2004	15/10/2004	2005	SCARABEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SUPINO	FR	'02359470602
119	FR	138342	22/03/2002	03/04/2002	2005	SELENE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FERENTINO	FR	'02233640602
120	FR	129127	15/07/1999	04/10/1999	2006	SERVIZI INTERNAZIONALI INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VEROLI	FR	'02090380607
121	FR	126060	06/03/1998	26/03/1998	2001	SERVIZI TELEMATICI GLOBALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTECORVO	FR	'02037670607
122	FR	136072	22/06/2001	13/06/2001	2006	SIMPLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER BREVITA' - SIMPLY SERVICE	BOVILLE ERNICA	FR	'02200560601
123	FR	62389	19/02/1996	19/12/1973		SNOW FLOR SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	FROSINONE	FR	'80003830603
124	FR	86796	19/02/1996	28/09/1985	2006	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MONTE PRATO	ATINA	FR	'01556480604
125	FR	112502	06/10/1996	26/03/1996	2003	SOCIETA' COOPERATIVA GAIA A R.L.	FILETTINO	FR	'01946160601
126	FR	144961	03/09/2004	26/02/2004		SOCIETA' COOPERATIVA LA CIOCIARA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTRO DEI VOLSCI	FR	'02329160606
127	FR	145006	15/03/2004	25/02/2004		SOCIETA' COOPERATIVA RISOLUZIONE LAVORO C.R.L.	CASSINO	FR	'02329100602
128	FR	138036	26/02/2002	30/01/2002		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA POLIS	AQUINO	FR	'02228430605
129	FR	151590	16/02/2006	02/03/2006	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL VELLERO IN SIGLA IL VELLERO COOP.SOC.	CECCANO	FR	'02429370600
130	FR	144084	12/03/2003	11/06/2003	2004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPPDL MEDICA (IN SIGLA SOC. COOP. SOCIALE SPPDL	ACUTO	FR	'02312830603
131	FR	149004	21/06/2005	16/01/1997	2005	TEAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PONTECORVO	FR	'04475330827
132	FR	152338	04/07/2006	03/11/2006	2006	TERMOIDRAULICA BASILE - SOCIETA' COOPERATIVA	FROSINONE	FR	'02437060607
133	FR	147547	01/10/2005	13/12/2004		TEX SOCIETA' COOPERATIVA	CASSINO	FR	'02370060606
134	FR	153994	31/10/2006	10/06/2006		TIPI SOCIETA' COOPERATIVA (IN SIGLA TIPOCO)	VEROLI	FR	'02461350601
135	FR	147884	02/10/2005	28/12/2004	2006	TRE. DI. MODA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STRANGOLAGALLI	FR	'02370380608
136	FR	125941	14/05/1998	04/04/1998	2001	ULISSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEPRANO	FR	'02036920607
137	FR	129100	07/05/1999	20/05/1999	2004	UNITYSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FROSINONE	FR	'02093610604
138	LT	163903	23/10/2006	16/10/2006	2006	A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02342890593
139	LT	132143	03/12/1999	20/11/1998	2001	A.S. <<CONSULTING>> (A=AUTOMATION S=SYSTEM) PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01903920591
140	LT	141269	14/05/2001	20/04/2001	2004	AFRIKARNI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02045120595




## LAZIO

n.	cbaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
141	LT	158690	07/12/2005	07/06/2005	2005	AGRIFLORICOLTURA PONTINA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	MAENZA	LT	'02273650594
142	LT	132649	20/04/1999	02/05/1999	2001	ALEPH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	LT	'01917630590
143	LT	135506	02/08/2000	17/12/1999	2004	ALGER CARMI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'01959740596
144	LT	137046	06/06/2000	22/02/2000		ANDROMEDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPIGNO SATURNIA	LT	'01976650596
145	LT	164291	22/11/2006	11/10/2006		ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILIA	LT	'02347000594
146	LT	164140	11/10/2006	28/05/2002	2005	ANGEL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02246530600
147	LT	139036	01/08/2001	24/11/2000		ANNUR CIRCE EXPRESS COOPERATIVA A R.L.	PRIVERNO	LT	'02015050590
148	LT	140686	23/03/2001	19/02/2001	2003	APRILCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	APRILIA	LT	'02033910593
149	LT	71501	19/02/1996	24/02/1983	2006	AUDACE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01063930596
150	LT	128839	23/03/1998	21/01/1998	2001	C.A.ME. CONSORZIO ARTIGIANI MERGATARO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORMIA	LT	'01861030599
151	LT	139141	22/01/2001	11/02/2000	2001	C.T.S. 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	APRILIA	LT	'02012940595
152	LT	138433	11/06/2000	09/08/2000		CACCIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02001580592
153	LT	51409	19/02/1996	07/11/1974	2006	CANTINA DEL YODICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SABAUDIA	LT	'00150490597
154	LT	128641	03/06/1998	30/01/1998	2004	CAVA TRANS - SOCIETA' COOPERATIVA	SABAUDIA	LT	'01861970596
155	LT	137860	28/08/2000	05/09/2000		CE.PI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'01988300594
156	LT	128649	03/09/1998	15/01/1998	2004	CO.S.I.E.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01861810594
157	LT	138426	11/06/2000	07/07/2000	2001	COOP. AGR. LA CHIESUOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01998040594
158	LT	146368	18/07/2002	26/06/2002	2006	COOP. C.O.E. 2002 COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA A R.L.	LATINA	LT	'02108320595
159	LT	90123	19/02/1996	21/06/1989	2003	COOP. CORI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORI	LT	'01450130594
160	LT	139263	26/01/2001	15/12/2000	2004	COOP. SAGITTARIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'02016870590
161	LT	100277	19/02/1996	02/01/1993	2001	COOP. SERVICE A R.L.	LATINA	LT	'01615750591
162	LT	129538	25/05/1998	26/03/1998	2004	COOP. GESTIONE DISTRIBUTORI A R.L.	LATINA	LT	'01874850595
163	LT	100196	19/02/1996	15/01/1993	2003	COOPERATIVA AGRICOLA LA GIARRICCIA SOC. COOP. VA A R.L.	SEZZE	LT	'01610550590
164	LT	67658	19/02/1996	24/09/1981	2001	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI APRILIA - SOC. COOP. A R.L.	APRILIA	LT	'00985920594
165	LT	57735	19/02/1996	19/04/1979	2001	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI TERRACINA-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRACINA	LT	'00013590593
166	LT	133932	08/11/1999	07/06/1999	2004	COOPERATIVA DEL CAMPO- SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'01940110594
167	LT	71189	19/02/1996	24/11/1982	2004	COOPERATIVA DI GARANZIA FIDITICINO - SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'01057380592
168	LT	57459	19/02/1996	02/04/1979	2001	COOPERATIVA EDILIZIA GOLFO S.R.L.	MINTURNO	LT	'00332150598
169	LT	158995	08/05/2005	28/07/2005		COOPERATIVA FRIENDS	FORMIA	LT	'02276600596
170	LT	150399	07/02/2003	31/05/2003		COOPERATIVA PESCATORI BEATA VERGINE DEL CARMELO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	LT	'02159370598
171	LT	151302	13/10/2003	18/09/2003	2004	COOPERATIVA PROTEZIONE AMBIENTE A R.L.	APRILIA	LT	'02171190594
172	LT	132132	03/09/1999	27/10/1998	2001	COOPERATIVA SOCIALE FORMIA LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORMIA	LT	'01900900596
173	LT	145907	06/12/2002	24/05/2002	2005	COVER INFESSI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02104300591
174	LT	138824	15/12/2000	11/06/2000	2006	CRITERIUM SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02010220594
175	LT	149448	04/01/2003	22/03/2003	2003	CRYSTAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'02147030593



## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
176	LT	157880	05/02/2005	19/04/2005	2006	DALI DISTRIBUTION SOC COOP.	GAETA	LT	'02261100594
177	LT	136089	03/09/2000	02/01/2000	2003	DE INA - SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'01969370590
178	LT	152568	02/11/2004	30/01/2004		ECOPLUS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCAGORGA	LT	'02189900596
179	LT	135583	02/11/2000	13/12/1999	2004	EDIL 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CISTERNA DI LATINA	LT	'01959370592
180	LT	156002	15/12/2004	23/11/2004	2005	EDITORIALE LATINA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'02234540595
181	LT	832253	19/02/1996	21/03/1987	2005	ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GAETA	LT	'01326650593
182	LT	134715	24/11/1999	20/09/1999	2003	EMMAUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TERRACINA	LT	'01948360597
183	LT	150491	07/07/2003	16/06/2003	2005	EMMETIME - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	LT	'02160100596
184	LT	128802	18/03/1998	02/06/1998		ENTERICOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAENZA	LT	'01862970595
185	LT	146214	07/04/2002	17/06/2002	2003	EUROLEGNA - PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	TERRACINA	LT	'02107030591
186	LT	147301	28/10/2002	10/07/2002		EUROMETAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	'02118470596
187	LT	131628	02/04/1999	12/07/1998	2001	EUROPA GOMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01905460596
188	LT	152955	03/08/2004	16/02/2004	2006	EUROTRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02194440596
189	LT	159415	10/07/2005	15/01/2003		FALCON S.C.A R.L.	FONDI	LT	'03796750960
190	LT	155413	20/10/2004	14/10/2004		FANTASIA DEI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02227360597
191	LT	128939	31/03/1998	02/09/1998		FULL MASTER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FONDI	LT	'01863330591
192	LT	143253	19/11/2001	10/12/2001	2001	FUTURA 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	LT	'02069280598
193	LT	142379	08/08/2001	13/07/2001	2003	G & B AIR TECH PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	LATINA	LT	'02058690591
194	LT	128995	04/03/1998	29/12/1997	2001	GENESIS COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01857370595
195	LT	134902	13/12/1999	20/09/1999	2003	GESTIONE INNOVATIVA - SOC. COOP. A R.L.	LATINA	LT	'01947860597
196	LT	143271	20/11/2001	19/10/2001	2001	GI.FA. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02071590596
197	LT	157844	28/04/2005	18/04/2005	2005	GLOBO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02261030593
198	LT	154695	28/07/2004	07/08/2004	2006	GOLDEN SOCIETA' COOPERATIVA	TERRACINA	LT	'02216180592
199	LT	163942	25/10/2006	10/05/2006	2006	I.T. MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02342670599
200	LT	164287	22/11/2006	11/10/2006		IDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILIA	LT	'02346990597
201	LT	93332	19/02/1996	06/08/1990	2006	IL CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	LATINA	LT	'01491350599
202	LT	164144	11/10/2006	25/10/2006		IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SABAUDIA	LT	'02346440593
203	LT	96410	19/02/1996	09/10/1991	2001	IL MOGGIO DI TERRA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENTOTENE	LT	'01551820598
204	LT	136334	28/03/2000	14/02/2000	2001	IL PRODIGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LATINA	LT	'01976220598
205	LT	54162	19/02/1996	24/10/1975	2001	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA'	APRILIA	LT	'80006760591
206	LT	146942	23/09/2002	13/09/2002	2004	INFORMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02115070597
207	LT	130073	21/07/1998	05/06/1998	2004	INTERNATIONAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'01880010598
208	LT	137665	08/01/2000	05/11/2000	2005	INTERSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'01989730591
209	LT	164289	22/11/2006	11/09/2006		IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02346930593
210	LT	143409	30/11/2001	11/09/2001	2002	IT.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02073020592




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
211	LT	139417	02/06/2001	22/12/2000	2006	ITAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MINTURNO	LT	'02019360599
212	LT	160765	30/01/2006	30/12/2005	2006	L.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SONNINO	LT	'02297740595
213	LT	143906	02/05/2002	21/12/2001	2006	LA CASETTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERRACINA	LT	'02076390596
214	LT	135584	02/11/2000	21/12/1999	2003	LA FORMICA DI CASA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	APRILIA	LT	'01962200596
215	LT	137004	06/05/2000	29/03/2000	2005	LA LITORANEA A.R.L.	MINTURNO	LT	'01982500595
216	LT	99488	19/02/1996	10/05/1992	2001	LA NUOVA ERA SOC. COOP. A R.L.	FORMIA	LT	'01601350596
217	LT	156978	28/02/2005	21/05/2002	2005	LA PALLADE VELITERNA - SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'07090151007
218	LT	106396	19/02/1996	06/03/1995	2001	LA STRAME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	'01727380592
219	LT	139084	15/01/2001	12/06/2000	2001	LAKOTA TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	LT	'02014980599
220	LT	129966	16/07/1998	11/11/1997	2006	L'ANCORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	LT	'01886860590
221	LT	139368	25/01/2001	16/11/2000	2004	L'ANGOLO DELLA PIZZA SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02019900592
222	LT	126427	09/08/1997	06/10/1997	2001	LATINA 2000 SOC. COOP. A R.L.	LATINA	LT	'01828490597
223	LT	148319	02/05/2003	15/01/2003	2004	LATINA ALL WORKS & SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'02131420594
224	LT	80700	19/02/1996	15/06/1986	2005	LAVORO E PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORMIA	LT	'01281600591
225	LT	145627	21/05/2002	22/04/2002	2006	LAZIO SUD SOCIETA' COOPERATIVA	MINTURNO	LT	'02099210599
226	LT	56737	19/02/1996	31/08/1978	2005	LAZIOMARE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SABAUDIA	LT	'00313100596
227	LT	157050	03/03/2005	01/07/2003	2006	LILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'07356751003
228	LT	164281	21/11/2006	11/09/2006		LORALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02346910595
229	LT	154120	06/07/2004	17/05/2004	2005	LU CAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	LATINA	LT	'02208300596
230	LT	99970	19/02/1996	22/07/1992	2004	MEDITERRANEA 92 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01593760596
231	LT	153777	05/11/2004	30/04/2004	2006	MERYN SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02206550598
232	LT	150119	06/03/2003	05/12/2003	2005	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02156210599
233	LT	143635	01/04/2002	20/11/2001	2005	MULTI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02074190592
234	LT	138234	10/11/2000	27/07/2000		NINFA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORI	LT	'02000230595
235	LT	140767	21/03/2001	03/02/2001	2001	NINFA SERVICE 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02035670591
236	LT	136419	04/05/2000	02/11/2000	2005	OLANDA IMPIANTI, SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	TERRACINA	LT	'01973020595
237	LT	131379	01/11/1999	16/07/1998	2004	OLIVETUM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORI	LT	'01890670597
238	LT	147039	10/02/2002	17/09/2002		ORTOPONTINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN SIGLA ORTOPONTINA	LATINA	LT	'02116090594
239	LT	134605	11/10/1999	30/07/1999	2006	P.S.C. (PROFESSIONAL SYSTEM COIFFEUR) - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	APRILIA	LT	'01950510592
240	LT	149829	30/04/2003	18/04/2003		PAGELLI SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02152430597
241	LT	136864	24/05/2000	11/04/1998		PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APRILIA	LT	'01985050598
242	LT	158388	14/06/2005	31/05/2005		PER TE E PER ME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TERRACINA	LT	'02268590599
243	LT	134706	17/12/1999	23/06/1999	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ZANNONI A R.L.	SABAUDIA	LT	'01940540592
244	LT	140472	03/08/2001	15/02/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COREDLA R.L.	CORI	LT	'02032240596
245	LT	141398	25/05/2001	05/02/2001	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPEEDY EXPRESS A R.L.	LATINA	LT	'02046570590




## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
246	LT	83864	19/02/1996	20/05/1987	2006	PIRAE SOCIETA' COOPERATIVA	MINTURNO	LT	'01335480594
247	LT	139119	15/01/2001	20/12/2000	2001	PIZZA VILLAGE 2 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'02016780591
248	LT	156022	16/12/2004	24/11/2004	2006	PLINIUS SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02235740590
249	LT	136838	06/12/2000	02/10/2000	2001	POSTA FUTURA SOC. COOP A R.L.	LATINA	LT	'01975830595
250	LT	146337	07/11/2002	28/06/2002	2006	POWER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02108340593
251	LT	72322	19/02/1996	26/04/1983	2001	PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOP.VA. A.R.L.	GAETA	LT	'01088820590
252	LT	153142	19/03/2004	03/08/2004	2005	PRO.FE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'02196900597
253	LT	142160	23/07/2001	22/09/1999	2004	PRO.LAV.-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SEZZE	LT	'05836771005
254	LT	137152	22/06/2000	03/11/2000	2003	PROGETTO AMBIENTE COOP. A R.L.	LATINA	LT	'01986610598
255	LT	147855	20/12/2002	22/11/2002	2003	PUBLIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02124890597
256	LT	130333	14/08/1998	18/06/1998	2001	ROCCA MASSIMA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	ROCCA MASSIMA	LT	'01886400595
257	LT	156553	28/01/2005	28/12/2004	2001	S P E S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LATINA	LT	'02239020593
258	LT	139240	19/01/2001	11/06/2000	2003	S.A.M.I.A. SERVIZI E TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APRILIA	LT	'02010210595
259	LT	140967	17/04/2001	22/03/2001	2005	S.G.M. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'02040560597
260	LT	158602	07/04/2005	15/06/2005		SAEL ELETTRONICA SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA SAEL ELETTRONICA S.C.	LATINA	LT	'02270800598
261	LT	151243	10/06/2003	09/11/2003	2006	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FONDI	LT	'02168340590
262	LT	54437	19/02/1996	02/01/1977	2005	SANT'ISIDORO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEZZE	LT	'80007210596
263	LT	145263	16/04/2002	25/03/2002	2006	SARA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02096100595
264	LT	154046	06/01/2004	21/05/2004	2006	SERV - RAPID SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02209580592
265	LT	164504	12/07/2006	15/11/2006		SERVIZI ALBERGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02350140592
266	LT	134991	23/12/1999	10/01/1999	2001	SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI - ME.TE. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERMONETA	LT	'01952110599
267	LT	143318	23/11/2001	16/10/2001	2006	SERVIZI TURISTICI PER TERRACINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA	LT	'02070040593
268	LT	146996	27/09/2002	19/09/2002	2003	SEVEN SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	LT	'02116160595
269	LT	149676	15/04/2003	04/02/2003	2006	SI.AL. SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02149580595
270	LT	136077	03/09/2000	28/12/1999	2003	SILVIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERMONETA	LT	'01962370597
271	LT	142272	30/07/2001	07/02/2001	2005	SO.CED. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	LATINA	LT	'02056080597
272	LT	152187	15/01/2004	24/06/2002	2003	SOC. COOP. THE WORLD SERVICE A R.L.	SAN FELICE CIRCEO	LT	'07133941000
273	LT	71887	19/02/1996	23/03/1983	2005	SOC. COOPERATIVA AGRICOLA SABOTINO A R.L.	LATINA	LT	'01069780599
274	LT	103994	19/02/1996	26/07/1994	2001	SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. CAMPOVERDE	APRILIA	LT	'01686100593
275	LT	82613	19/02/1996	15/12/1986	2001	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SCIENZA E SVILUPPO A R.L.	LATINA	LT	'01305390591
276	LT	159241	15/09/2005	09/12/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA CENTRO	LATINA	LT	'02280000593
277	LT	157153	03/10/2005	14/04/2003		SOCIETA' COOPERATIVA CICIATIELLO MACELLAZIONE CARNI	LATINA	LT	'04434021210
278	LT	158236	31/05/2005	23/05/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI C.C.A.	LATINA	LT	'02266890595
279	LT	164746	01/03/2007	12/12/2006		SOCIETA' COOPERATIVA PROFUMO DI PULITO	LATINA	LT	'02351150590
280	LT	164968	19/01/2007	28/12/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OLTRE VALENTINA	PONTINIA	LT	'02353130590



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
281	LT	130109	28/07/1998	17/06/1998	2001	SOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATINA	LT	'01886330594
282	LT	101089	19/02/1996	16/03/1993	2001	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FORMIA	LT	'01624010599
283	LT	133178	06/07/1999	23/03/1999	2001	SOLO NOI PICCOLA SOCIETA' COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRACINA	LT	'01925740597
284	LT	138514	13/11/2000	24/05/2000		SOLOVASTRU TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'01989860596
285	LT	164288	22/11/2006	11/09/2006		SPORT E BENESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02346890599
286	LT	110122	15/07/1996	22/04/1996	2001	STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LATINA	LT	'01769230598
287	LT	157861	29/04/2005	15/04/2005	2005	STELLA MARIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRILIA	LT	'02261290593
288	LT	149226	27/03/2003	17/03/2003	2005	TEAM CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA	LT	'02146230590
289	LT	133828	08/02/1999	22/06/1999		TECNOCLIMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CISTERNA DI LATINA	LT	'01939380596
290	LT	138562	21/11/2000	15/06/2000	2004	TECNOCOOP 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTINIA	LT	'01992340594
291	LT	103064	19/02/1996	19/01/1994	2004	TECNOIMPIANTI SOC. COOP. A R.L.	GAETA	LT	'01661540599
292	LT	140862	04/02/2001	03/02/2001	2005	TIVOLI SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02037220593
293	LT	130133	22/07/1998	24/03/1998	2003	TRE N - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LT	'01872640592
294	LT	135147	19/01/2000	19/10/1999		TRITONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MINTURNO	LT	'01953210596
295	LT	131966	03/01/1999	20/01/1999	2001	TUTTI FRUTTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	SEZZE	LT	'01912900592
296	LT	157535	04/08/2005	04/01/2005		UNA CASA PER VENTOTENE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	VENTOTENE	LT	'02257980595
297	LT	86339	19/02/1996	12/11/1987	2004	UNIONE SOC. COOP. VA EDILIZIA A R.L.	FORMIA	LT	'01386600595
298	LT	141097	27/04/2001	04/02/2001	2001	WAGEN PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LT	'02041330594
299	LT	153023	03/11/2004	26/02/2004	2004	WORK PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA	APRILIA	LT	'02195480591
300	LT	134120	22/09/1999	13/07/1999	2004	WORK SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PONTINIA	LT	'01942730597
301	LT	135050	28/12/1999	25/10/1999	2001	WORK SERVICE 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORMIA	LT	'01953810593
302	LT	158010	05/12/2005	20/04/2005	2006	XXI SECOLO SOCIETA' COOPERATIVA	CISTERNA DI LATINA	LT	'02263930592
303	LT	144106	13/02/2002	01/11/2002		ZERO + PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	LATINA	LT	'02080890599
304	RI	55784	02/11/2002	22/01/2002		3 D COSTRUZIONI * PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	MAGLIANO SABINA	RI	'00931750574
305	RI	44459	19/02/1996	14/04/1995		3D - ELETTRONICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00831780572
306	RI	56246	18/06/2002	24/05/2002	2003	A.L.S. - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	RIETI	RI	'00936920578
307	RI	58158	20/04/2004	17/03/2004		AGRICOLA SALINI SOCIETA' COOPERATIVA	FIAMIGNANO	RI	'00961250578
308	RI	53274	16/03/2000	02/01/2000	2004	AGRICOLA VALLEMARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BORBONA	RI	'00899990576
309	RI	56204	06/06/2002	05/08/2002		AL CA.FRA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	FARA IN SABINA	RI	'00936660570
310	RI	53491	05/10/2000	03/02/2000	2006	ALBA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAGLIANO SABINA	RI	'00901030577
311	RI	53872	10/09/2000	31/08/2000	2001	ALFA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00908550577
312	RI	59304	05/11/2005	25/03/2005	2005	ALTERGO SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'05658941009
313	RI	51470	05/04/1998	18/03/1998	2005	AR.CA. - STORIA DEL COSTUME POPOLARE E DELLE TRADIZIONI E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E F.MARCTELLI	RIETI	RI	'00874430572
314	RI	54853	03/06/2001	20/02/2001	2001	ARIETE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	RI	'00919360578
315	RI	59082	03/09/2005	02/11/2005		ARTICOLO 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RIETI	RI	'00974870578



## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
316	RI	52958	01/11/2000	31/12/1999		ASPRA PONTE	RIETI	RI	'00895260578
317	RI	43558	19/02/1996	15/03/1994	2003	BELMONTE 94 SOCIETA' COOPERATIVA	BELMONTE IN SABINA	RI	'00817520570
318	RI	56351	23/07/2002	23/06/2002		C P L - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	FORANO	RI	'00938300571
319	RI	53615	27/07/2000	22/05/2000	2001	C.A.T. COOP. ASSISTENZA TECNICA - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.		RI	'00906200571
320	RI	51212	24/02/1998	01/09/1998	2001	C.I.S.A.C. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTADUCALE	RI	'00869110577
321	RI	37782	19/02/1996	26/03/1987	2000	C.R.T.V.D.S. COOPERATIVA RACCOLTORI TARTUFICOLTORI VALLE DEL SALTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PETRELLA SALTO	RI	'00726750573
322	RI	55329	08/09/2001	26/07/2001		CAFFE SANIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00925560575
323	RI	37447	19/02/1996	12/01/1986	2001	CASA INSIEME RIETI 1.SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00720060573
324	RI	52150	03/05/1999	20/01/1999	2003	CENTRO SERVIZI 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00883210577
325	RI	56258	20/06/2002	28/05/2002	2004	CI.TI. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STIMIGLIANO	RI	'00937580579
326	RI	54475	26/01/2001	15/01/2001		CO.MAR. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	RI	'00914520572
327	RI	32719	19/02/1996	27/07/1981		COLTURA ACQUE SABINE (C.A.S.) SOC.COOP.A R.L.	COLLE DI TORA	RI	'00568120570
328	RI	60172	21/03/2006	23/02/2006		CONSORZIO CARNI QUALITA' ALTE VALLI DEL REATINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	POSTA	RI	'00991570573
329	RI	54470	26/01/2001	17/01/2001	2003	COOP GLOBAL SYSTEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	RI	'00915220578
330	RI	51496	20/05/1998	13/03/1998	2001	COOPERATIVA AGRICOLA AGRO-SILVO-ZOOTECNICA - COOP. A.C. A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	'00873790570
331	RI	38737	19/02/1996	03/04/1988	2006	COOPERATIVA CUNICOLA SABINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POGGIO NATIVO	RI	'00742040579
332	RI	53335	04/06/2000	25/01/2000		COOPERATIVA LASER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTELEONE SABINO	RI	'00900170572
333	RI	59330	17/05/2005	13/10/2004	2005	COOPERATIVA PLUS SERVICES	RIETI	RI	'08982360011
334	RI	55664	22/01/2002	19/12/2001	2005	COSERI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANTALICE	RI	'00929930576
335	RI	56134	05/10/2002	22/04/2002	2006	DO. C. RIETI SOC. COOP. A R.L.	RIETI	RI	'00935940577
336	RI	54031	11/10/2000	26/09/2000	2006	DUE BORGHI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	RI	'00910400571
337	RI	56867	20/02/2003	20/01/2003	2003	E.S.C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CITTADUCALE	RI	'00943830570
338	RI	52369	17/05/1999	30/03/1999		ECOAMBIENTE CO.RO.VA. PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	ACCUMOLI	RI	'00887760577
339	RI	57941	20/02/2004	13/02/2004		EDIL 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FARA IN SABINA	RI	'00958640575
340	RI	57416	25/06/2003	06/06/2003	2006	EFFEAUTO SOCIETA' COOPERATIVA	SCANDRIGLIA	RI	'00950440578
341	RI	56241	21/06/2002	06/07/2002		EPSNET FOR YOU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTADUCALE	RI	'00937450575
342	RI	54161	01/02/2001	16/11/2000		E-SERVICE 2001 - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	CASTEL SANT'ANGELO	RI	'00911600575
343	RI	56503	10/02/2002	17/09/2002	2003	EURO 2002 - SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00939680575
344	RI	58723	16/11/2004	25/10/2004	2004	EURO 3 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00969190578
345	RI	57663	11/05/2003	10/01/2003	2006	EURO AGRISOCIETA' COOPERATIVA	POGGIO MOIANO	RI	'00953730579
346	RI	56586	31/10/2002	16/10/2002		EURO TEKNICOS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BORGOROSE	RI	'00940810575
347	RI	55393	10/11/2001	09/11/2001	2005	EUROWORK 2001	ANTRODOCO	RI	'00926310574
348	RI	56377	31/07/2002	07/06/2002	2006	EUSTACHI MOVIMENTI TERRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTEPOLI DI SABINA	RI	'00938550571
349	RI	56166	17/05/2002	23/04/2002		FOODS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONFIGNI	RI	'00936420579
350	RI	58362	22/06/2004	06/04/2004	2005	FORNO DI SALISANO SOCIETA' COOPERATIVA	SALISANO	RI	'00964090575






LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
351	RI	55438	15/10/2001	24/09/2001		GEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEPOLI DI SABINA	RI	'00926720574
352	RI	56207	06/06/2002	24/05/2002	2006	GEOCONSULT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CITTA'DUCALE	RI	'00936990571
353	RI	59859	13/12/2005	11/03/2005	2005	GLOBO 3000 SOCIETA' COOPERATIVA	POGGIO MOIANO	RI	'00985180579
354	RI	56257	20/06/2002	29/05/2002		I PEPERINI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FARA IN SABINA	RI	'00937060572
355	RI	35289	19/02/1996	16/06/1984	2006	IDEA SERVIZI NEL TERRITORIO - SOC. COOP. A.R.L.	FARA IN SABINA	RI	'00685870578
356	RI	52868	18/11/1999	19/10/1999	2005	IL BORGHETTO - SOCIETA' COOPERATIVA	ANTRODOCO	RI	'00894160571
357	RI	40285	19/02/1996	22/12/1989	2001	IL MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D	COLLEVECCCHIO	RI	'00763490570
358	RI	56240	21/06/2002	06/07/2002	2006	INSIEME 2002 SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00937460574
359	RI	52352	05/05/1999	19/03/1999		JOLLY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00886660570
360	RI	55474	25/10/2001	15/10/2001		LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	COLLALTO SABINO	RI	'00927580571
361	RI	59713	24/10/2005	27/09/2005	2006	LA SOCIETA' DEI DIRITTI SOC.COOP.	RIETI	RI	'00983950577
362	RI	57715	26/11/2003	20/10/2003	2003	LE VELE SOCIETA' COOPERATIVA	MARCELELLI	RI	'00954490579
363	RI	55898	03/08/2002	02/12/2002	2005	MEDIA POINT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'009322820574
364	RI	52385	19/05/1999	04/01/1999	2001	MEDIALAB PICCOLA SOC.COOP A.R.L.	RIETI	RI	'00889030573
365	RI	58754	12/02/2004	11/10/2004	2006	MONTE TERMINILLO SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00970180576
366	RI	60467	06/09/2006	19/05/2006		NEW LIFE ITALIA SOC.COOP.	RIETI	RI	'00995310570
367	RI	56942	03/05/2003	13/02/2003	2005	NUOVA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA	CONTIGLIANO	RI	'00945210573
368	RI	53640	29/06/2000	06/02/2000	2005	NUOVO MILLENNIO - PICCOLA SOC. COOP. VA A R.L.	RIETI	RI	'00905750576
369	RI	59537	26/07/2005	07/06/2005	2005	ORTOMIX SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00981680572
370	RI	52525	23/06/1999	05/12/1999	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MAGLIFICIO IL PAVONE A R.L.	RIETI	RI	'00889410577
371	RI	56212	06/03/2002	05/08/2002		PLURIMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L.	ANTRODOCO	RI	'00936490572
372	RI	41788	19/02/1996	20/11/1991	2004	POLO VERDE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POGGIO BUSTONE	RI	'00789280575
373	RI	36890	19/02/1996	04/02/1986	2006	PROGRESSO SOC. COOP. A.R.L.	ANTRODOCO	RI	'00714000577
374	RI	57746	12/12/2003	17/11/2003	2004	R.S.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POSTA	RI	'00952970572
375	RI	59550	08/02/2005	22/07/2005	2005	RP-G SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00982060576
376	RI	53749	08/10/2000	27/06/2000	2001	S.P.S. - PICCOLA SOC. COOP.VA A R.L.	RIETI	RI	'00907090575
377	RI	56177	23/05/2002	05/06/2002	2006	SALUTE E TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORRI IN SABINA	RI	'00936540574
378	RI	57599	10/08/2003	24/09/2003	2006	SENZA FRONTIERE - SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00953160579
379	RI	54195	01/08/2001	17/11/2000		SERENA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00911780575
380	RI	51248	03/02/1998	23/01/1998	2004	SERVIZI CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	RI	'00870380573
381	RI	28955	19/02/1996	13/06/1976	2005	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MAGLIANESE - SCAM	MAGLIANO SABINA	RI	'00105660573
382	RI	53760	16/08/2000	15/06/2000	2006	SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE AGRO-ALIMENTARE/AGRO-SILVO-ZOOTECNICA E ATTIVITA' TURISTICHE D	PETRELLA SALTO	RI	'00908130578
383	RI	21792	19/02/1996	13/02/1965	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA PRIMULA ROSSA.	RIETI	RI	'80018320574
384	RI	54239	20/02/2001	19/07/1958	2006	SOCIETA' COOPERATIVA PORTA FARNESE A RESPONSABILITA' LIMITATA	POGGIO MIRIETO	RI	'00112730577
385	RI	55460	23/10/2001	27/09/2001	2004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANTARES A R.L. O.N.L.U.S.	CANTALICE	RI	'00926880576




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
386	RI	55754	02/05/2002	19/01/2002	2003	SOLE LUNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00931440572
387	RI	54188	01/05/2001	12/12/2000	2003	SPORT@MAIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	RI	'00912440575
388	RI	54236	01/12/2001	13/12/2000	2005	TEXTRINUM SOCIETA' COOPERATIVA	FARA IN SABINA	RI	'00912980570
389	RI	32380	19/02/1996	15/01/1981	2003	X MARZO - SOC. COOP. A.R.L.	POGGIO BUSTONE	RI	'00562520577
390	RI	53052	28/01/2000	12/07/1999	2001	XL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIETI	RI	'00896220571
391	RI	38659	19/02/1996	25/03/1988		ZOOTECNICA SAN SILVESTRO-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LONGONE SABINO	RI	'00740460571
392	RM	952011	08/08/2000	30/03/2000	2001	2000 SERVICES SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'06050111001
393	RM	964079	01/12/2001	11/10/2000	2005	5 STELLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06335241003
394	RM	1120266	25/01/2006	31/01/1997		A - ZETA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01249620509
395	RM	921252	17/06/1999	26/02/1999	2001	A.A.A. SOCIETA' COOPERATIVA PLANET TRANSPORT SERVICE A.R.L. - PICCOLA COOPERATIVA	ROMA	RM	'05704211001
396	RM	1063608	04/05/2004	25/03/2004		A.A.A.A. AG. PLANET TRASPORT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'079422231007
397	RM	1144168	10/11/2006	10/03/2006		A CIA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09168161009
398	RM	1010154	06/10/2002	19/10/2000		A.D. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'02116061207
399	RM	955871	13/10/2000	22/06/2000		A.D.A.N. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLLEFERRO	RM	'06228691009
400	RM	995855	21/01/2002	20/12/2001	2001	A.F.S. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06875061001
401	RM	1088314	28/01/2005	24/01/2005		A.M.T. AIRCRAFT MAINTENANCE TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	FIANO ROMANO	RM	'08336661007
402	RM	1040157	19/06/2003	26/05/2003	2005	ABITARE OGGI E DOMANI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'07547791009
403	RM	761397	19/02/1996	16/09/1992		ABITAZIONE ANZIO '92 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ANZIO	RM	'04374341008
404	RM	1102694	17/06/2005	22/10/2003		ACADEMIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01763640560
405	RM	1107020	08/04/2005	26/07/2005		ACQUA&SAPONEMULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08621981003
406	RM	880903	30/10/1997	17/07/1997	2001	ACQUARIO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA -	CIVITAVECCHIA	RM	'05381751006
407	RM	1148116	21/11/2006	11/10/2006		ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'09212241005
408	RM	920229	06/04/1999	26/03/1999	2001	ACTIVE BED & BREAKFAST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA A. B&B	ROMA	RM	'05735891003
409	RM	742977	19/02/1996	17/12/1991	2004	ADAI S.C.R.L.	ROMA	RM	'04209171000
410	RM	941843	04/03/2000	18/02/2000	2001	ADDRESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI	ROMA	RM	'05981201006
411	RM	1029259	17/02/2003	28/01/2003		ADICOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07398321005
412	RM	441154	19/02/1996	04/10/1979		AGENZIA GIORNALISTICA EDITORIALE E AUDIOVISIVI A.G.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03555680580
413	RM	1040492	26/06/2003	06/06/2003	2005	AGENZIA INDIPENDENTE D'INFORMAZIONE-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (AGINFOR)	VELLETRI	RM	'07551811008
414	RM	739038	19/02/1996	10/03/1991	2005	AGRICOLA PREFAZOO COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	SAN CESAREO	RM	'04163941000
415	RM	967884	02/09/2001	22/12/2000		AGRITURIST TOSKA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06377731002
416	RM	1010144	06/10/2002	13/05/2002	2004	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARDEA	RM	'07069761000
417	RM	925387	16/08/1999	05/12/1999		AIRPORT 2001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FIUMICINO	RM	'05820921004
418	RM	951681	02/12/2001	22/05/2000	2001	AITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	RM	'06188801002
419	RM	967942	02/12/2001	02/06/2001	2003	ALESSANDRO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GENZANO DI ROMA	RM	'06448021003
420	RM	1022273	22/11/2002	11/12/2002		ALEX SERVICE ROMA SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	RM	'07270631000




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
421	RM	1032782	20/03/2003	03/10/2003	2006	ALEXSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07450111005
422	RM	980364	14/06/2001	21/05/2001		ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06639341004
423	RM	1115630	30/11/2005	17/11/2005		ALL SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08738431009
424	RM	1022155	25/02/2003	23/10/2002		ALL WORKS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07266111009
425	RM	401294	19/02/1996	09/03/1975	2003	ALLA RINGHIERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02910880588
426	RM	767027	19/02/1996	23/11/1992	2004	ALLEANZA FEDERALISTA COOPERATIVA DI GIORNALISTI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'04404991004
427	RM	941985	04/03/2000	21/02/2000		ALLEGRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06006041005
428	RM	951961	08/01/2000	24/05/2000	2001	ALLESTIMENTI GRAFICI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MENTANA	RM	'06116581007
429	RM	971253	03/12/2001	15/02/2001	2001	ALMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06493191008
430	RM	886375	23/01/1998	11/12/1997	2004	ALMA MATER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05400601000
431	RM	1034400	04/04/2003	18/03/2003		ALMACHIARA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07461741006
432	RM	1111594	18/10/2005	10/04/2005		ALPAPATLAS COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	ROMA	RM	'08683211000
433	RM	1044188	08/11/2003	25/07/2003		ALPI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	RM	'07614371008
434	RM	402328	19/02/1996	28/03/1974	2001	ALTR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01977430584
435	RM	1048362	14/10/2003	15/09/2003	2003	AMBROGIO - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'07675361005
436	RM	1006443	24/04/2002	04/11/2002	2003	AMERICAN WEST COAST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07040421005
437	RM	994898	01/04/2002	13/12/2001	2006	AMICO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06855531007
438	RM	1092221	03/07/2005	01/11/2005		AN.SA.DO. SOCIETA' COOPERATIVA	ARDEA	RM	'08324421000
439	RM	676353	19/02/1996	16/02/1989	2004	ANAGNINA 73 Z 6 A - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'03597261001
440	RM	1117020	16/12/2005	13/12/2005		ANESIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ROMA	RM	'08761341000
441	RM	1117084	19/12/2005	28/11/2005	2006	ANGELSECURITY MULTISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08745731003
442	RM	984594	08/03/2001	24/07/2001	2001	ANGULUS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06701981000
443	RM	1002339	14/03/2002	03/07/2002		ANIENE NATURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA	ARSOLI	RM	'06990951003
444	RM	970281	14/03/2001	19/09/2000	2001	ANTINCENDI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06287391004
445	RM	1113207	11/07/2005	17/10/2005		APICOOP '99 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TIVOLI	RM	'08693121009
446	RM	600886	19/02/1996	10/10/1985		APPIA MARINO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'07185090581
447	RM	1054124	29/12/2003	15/04/2003		AQUAFORM - SC. A R.L.	ROMA	RM	'07513601000
448	RM	1060387	03/03/2004	27/02/2004		AR.CA.MA. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07886341002
449	RM	978593	30/05/2001	17/05/2001	2001	ARCAINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	LABICO	RM	'06612931003
450	RM	983206	30/08/2001	07/05/2001	2003	ARCO 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06678441004
451	RM	971320	03/12/2001	14/02/2001	2001	ARCO IRIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06476511008
452	RM	1150556	15/12/2006	21/11/2006		ARCOBALENO DEL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'09237801007
453	RM	991563	16/11/2001	16/10/2001		ARCOBALENO-PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LADISPOLI	RM	'06805421002
454	RM	937382	18/02/2000	11/05/1999		ARDEA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRASCATI	RM	'05872901003
455	RM	1137184	18/07/2006	07/08/1994		ARENA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03282300171




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
456	RM	984654	08/03/2001	07/12/2001		ARGO 9 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06687501004
457	RM	982604	13/07/2001	21/06/2001	2003	ARIES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO	RM	'06664891006
458	RM	961305	17/01/2001	20/10/2000		ARIE TE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06302401002
459	RM	1093581	17/03/2005	14/03/2005		ARREDO CINEMA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08431281008
460	RM	952188	08/02/2000	17/04/2000	2001	ARROW SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'060883121006
461	RM	1126717	17/03/2006	22/02/2006	2006	ARS LABOR - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08908521001
462	RM	1076600	20/09/2004	19/09/1990		ARS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04000150377
463	RM	892818	17/04/1998	20/02/1998		ART.IN. - COOPERATIVA ARTIGIANA INSTALLATORI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05472181006
464	RM	1014220	08/06/2002	24/07/2002		ARTE CULTURA COMUNICAZIONE EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ACCE S.C.A	ROMA	RM	'07161361006
465	RM	974532	04/10/2001	22/03/2001	2003	ARTE DIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARTENA	RM	'06531161005
466	RM	1058092	02/12/2004	31/01/2004		ARTENA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARTENA	RM	'07847081002
467	RM	1103737	30/06/2005	15/04/1996		ARTI E MESTIERI SOC.COOP.DI LAVORO A R.L. MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'03069550758
468	RM	683097	19/02/1996	26/04/1989	2001	ARTIGIAN LEADER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE PORZIO CATONE	RM	'03632151001
469	RM	816413	19/02/1996	20/04/1995	2005	ARTMODA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'04916741004
470	RM	1052029	27/11/2003	17/11/2003		ASSINET BUSINESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07730831000
471	RM	750317	19/02/1996	25/01/1992	2003	ASTRA 92 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'04236351005
472	RM	796012	19/02/1996	30/05/1994		AUDIOLESI - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04717711008
473	RM	813558	19/02/1996		2003	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GENZANO DI ROMA	RM	'82006940587
474	RM	1073857	26/07/2004	16/07/2004		AUTONOLEGGIO MONDIAL SERVICE 2004 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08101031006
475	RM	1130438	24/04/2006	04/07/2006	2006	AZ MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08968911001
476	RM	1015194	13/08/2002	30/07/2002	2005	A-Z PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ALBANO LAZIALE	RM	'07171911006
477	RM	1001486	03/07/2002	15/02/2002	2005	AZ SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06962141005
478	RM	888472	25/02/1998	23/12/1997	2001	AZIONE TIRRENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA	RM	'05431531002
479	RM	1049916	31/10/2003	25/06/2003	2006	AZZURRA 2003 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'07695631007
480	RM	916124	18/01/2001		2004	AZZURRA G 2000- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'02052430606
481	RM	1011597	26/06/2002	16/06/2002		B C C - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07121261007
482	RM	995115	25/01/2002			B. & T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01438780213
483	RM	896804	06/11/1998	22/04/1998	2001	B.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05520441006
484	RM	1105286	20/07/2005	14/04/2003		B2C SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03954180968
485	RM	557796	19/02/1996	25/07/1985	2000	BAGATTO LIBRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07122980589
486	RM	968731	03/01/2001	19/01/2001		BAROSANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	RM	'06421421006
487	RM	972930	26/03/2001	03/05/2001	2003	BDM ITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	RM	'06494191007
488	RM	828859	19/02/1996	27/12/1995	2004	BEATA ANGELINA - SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	'05009961003
489	RM	747954	19/02/1996	21/02/1992	2001	BENGAL COMMERCE E COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04266301003
490	RM	965766	02/02/2001	24/11/2000	2005	BIGNAMI 7 SOCIET L COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06352081001



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
491	RM	873482	06/12/1997	26/03/1997	2001	BIT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05277841002
492	RM	981254	17/06/2001	06/06/2001	2004	BLACK & WHITE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06653271004
493	RM	991474	15/11/2001			BLUE LINE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'01594390518
494	RM	1000299	26/02/2002	02/06/2002	2006	BLUE PARROT SOCIETA' COOPERATIVA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'06949351008
495	RM	1012150	17/07/2002	14/06/2002	2005	BOMBOCLUB PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'07116261004
496	RM	973387	04/06/2001	03/05/2001		BOOMBASTIC SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06515091004
497	RM	977871	06/08/2001	19/04/2001	2004	BRILLA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ARICCIA	RM	'06605761003
498	RM	714540	19/02/1996	23/07/1990	2001	BULL EXPRESS S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03912771007
499	RM	996507	23/01/2002	16/01/2002		BUTTERFLY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONIUS	ROMA	RM	'06899311002
500	RM	1020520	11/04/2002	25/10/2002		C.A.T. COOPERATIVA AFFISSIONI TRON PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'07249621009
501	RM	1004404	04/04/2002	27/03/2002		C. & G. CONTROLLO E GESTIONE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	POMEZIA	RM	'07013361006
502	RM	804406	19/02/1996	23/11/1994	2006	C.A.F. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04797611003
503	RM	1040277	20/06/2003	06/06/2003	2006	C.A.M.M. SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' NON PREVALENTE	ROMA	RM	'07563211007
504	RM	914904	29/03/1999	01/12/1999	2001	C.A.T. - CENTRO ASSEMBLAGGI TOTO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05691271000
505	RM	962644	01/09/2001	28/11/2000	2001	C.D.S. 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01932950593
506	RM	674271	19/02/1996	23/01/1989	2000	C.E.T. - COOPERATIVA ERIKA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPENA	RM	'03541231001
507	RM	1057071	02/04/2004	29/01/2004		C.F.C. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07834821006
508	RM	432719	14/07/2003		2003	C.I.F.A.T. - COOPERATIVA ITALIANA FACCHINI TRASPORTATORI E AUSILIARI TRAFFICO - SOCIETA' COOPERATI	ROMA	RM	'01953300157
509	RM	994436	21/12/2001	12/05/2001		C.I.M. COOPERATIVA ITALIANA PER LA MOBILITA' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06848071004
510	RM	1091200	24/02/2005	02/08/2005		C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA	CAPENA	RM	'08370901004
511	RM	1052890	12/09/2003	27/11/2003		C.L.A. COOPERATIVA LAVORATORI ASSOCIATI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07741811009
512	RM	1116040	12/05/2005	18/11/2005	2006	C.M.D. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08743861000
513	RM	1140129	08/04/2006	20/07/2006		C.P.S. PRODUZIONE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09104831004
514	RM	1006474	24/04/2002	04/09/2002	2003	C.R.O.M.A. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07029621005
515	RM	953734	09/11/2000	26/06/2000	2001	C.S.C. (COOPERATIVA SERVIZI CONSOIATI) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06212391004
516	RM	986942	20/09/2001	23/10/1996		C.S.E. COOPERATIVA SERVIZI D'ELITE A R.L.	ROMA	RM	'02495160166
517	RM	990867	11/09/2001	19/10/2001		C.S.S. - CENTRO SVILUPPO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06786041001
518	RM	868275	04/08/1997	25/10/1996	2001	C.T.E. COOPERATIVA TRASPORTI EUROPEI A.R.L.	MONTEROTONDO	RM	'05176311008
519	RM	1185895	17/12/2007	09/09/1997		CABECO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'12228100157
520	RM	952756	08/08/2000	28/06/2000	2001	CAD - MULTISERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'06190501004
521	RM	1018881	15/10/2002	10/01/2002		CAMMINARE INSIEME COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07225591002
522	RM	177671	19/02/1996	27/04/1951	2003	CAMPIDOGGIO SOC A R.L. COOPERATIVA DI CONSUMO	ROMA	RM	'00506430586
523	RM	989766	25/10/2001	10/04/2001	2003	CAPO VERDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTEL GANDOLFO	RM	'06783671008
524	RM	933333	23/12/1999	27/10/1999		CAR 2000-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05863881008
525	RM	1113486	11/09/2005	24/10/2005	2005	CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'08718201000



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
526	RM	965396	28/03/2001	27/10/2000		CASA ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06400371008
527	RM	1131325	05/04/2006	14/04/2006		CASABELLA - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE ADOTTANTE LE NORME DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZAGAROLO	RM	'08978731001
528	RM	994537	03/04/2002	26/11/2001		CASALE DEI MONACI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONL	ROMA	RM	'06855501000
529	RM	414111	19/02/1996	17/02/1977	2001	CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARTENA	ARTENA	RM	'87005190589
530	RM	381682	19/02/1996	22/02/1973		CASSA MUTUA PREVIDENZIALE FRA IL PERSONALE DEL CORPORAZIONALE U.U.F. DELLE SCUOLE CENTRALI ANTI	ROMA	RM	'02401570581
531	RM	998447	02/11/2002	17/01/2002		CASSIOPEA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MARINO	RM	'06902171005
532	RM	1018086	10/04/2002	09/09/2002		CASSIOPEA PICCOLA COOP. A R.L.	POMEZIA	RM	'07207661005
533	RM	1035878	18/04/2003	19/03/2003		CASTAGNI ROSCIOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAVE	RM	'93011290587
534	RM	1251724		13/05/2004		CASTELFRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA: CASTELFRUTTA SOC. COOP.	ROMA	RM	'039222020288
535	RM	1023657	12/09/2002	25/11/2002	2003	CASTELLI ROMANI SOCIETA' COOPERATIVA	ALBANO LAZIALE	RM	'07288011005
536	RM	883101	26/11/1997	31/07/1997	2005	CASTELLI SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05395411001
537	RM	1028471	19/02/2003	14/01/2003	2004	CATERING & EATING SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COLLEFERRO	RM	'07363341004
538	RM	1055453	20/01/2004	14/01/2004	2005	CATERING & SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	'07788541006
539	RM	1103736	30/06/2005	20/12/1991		CATERING COROLLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'00572000453
540	RM	1133753	30/05/2006	21/04/2006		CEDELTEL SOC.COOP.	ROMA	RM	'08985131005
541	RM	940872	20/03/2000	12/01/1999		CEMEDIL EDILIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05893871003
542	RM	963642	01/09/2001	08/03/2000		CENSUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	RM	'06215051001
543	RM	1037147	05/08/2003		2005	CENTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	RIANO	RM	'00920980570
544	RM	979681	21/06/2001	12/10/1997		CENTRO GRAFICO ARTIGIANO SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'01845410594
545	RM	1012149	07/03/2002	27/06/2002		CENTRO IMMAGINI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07132531000
546	RM	1073267	20/07/2004	07/09/2004		CENTRO PRODUZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08095491000
547	RM	1124565	28/02/2006	23/02/2006	2006	CENTRO SERVIZI PRO.ASS. COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA.	VALMONTONE	RM	'08888821009
548	RM	924074	28/07/1999	17/06/1999		CENTRO SERVIZI ROMA FUTURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05799041008
549	RM	1090337	16/02/2005		2004	CENTRO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01863430599
550	RM	972197	04/04/2001	29/04/1999		CHIGAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'01932710591
551	RM	1094542	25/03/2005	16/03/2005	2006	CI & BI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'08434571009
552	RM	1033763	31/03/2003	20/03/2003		CIBO CULTURA E CONVIVIALITA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	RM	'97295890582
553	RM	969378	27/02/2001	02/02/2001	2004	CIFAR 3000 - COOP. DI PROD. E LAVORO S.R.L.	MAGLIANO ROMANO	RM	'06460561001
554	RM	981369	27/06/2001	18/05/2001	2005	CISTERNA ROMANA S.C.A R.L.	CASTEL MADAMA	RM	'06645851004
555	RM	878561	09/11/1997	30/04/1997	2006	CLARK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05311441009
556	RM	925865	09/09/1999	23/06/1999	2006	CLASSIC BIKE RENT - C.B.R. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05823741003
557	RM	1132583	17/05/2006	16/02/1991	2006	CLEANING PROFESSIONAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA C.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06077450010
558	RM	950836	19/07/2000	22/03/2000	2003	CLIP & ART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'06060331003
559	RM	919405	25/05/1999	23/03/1999	2004	CO. & CO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PER COMUNICARE	ROMA	RM	'05730271003
560	RM	904206	23/10/1998	14/07/1998	2005	CO. SE.V COOPERATIVA DI SERVIZI VARI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'05569541005




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
561	RM	957239	13/11/2000	06/07/2000	2003	CO.A.P. - COOPERATIVA AGRICOLA PROVINCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06172591007
562	RM	991769	22/11/2001	20/10/2001	2004	CO.A.R. A R.L. COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI RIUNITI A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CAPENA	RM	'06796541008
563	RM	497955	19/02/1996	18/06/1982	2006	CO.FITAL COOPERATIVA FIDI ITALIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA PER AZIONI.	ROMA	RM	'05623910584
564	RM	842484	08/06/1996	05/07/1979	2003	CO.FIRL COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04423930157
565	RM	1115534	29/11/2005	11/04/2005	2006	CO.G.ED. - COSTRUZIONI GENERALI EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CERVETERI	RM	'08718411005
566	RM	881883	11/07/1997	10/03/1997	2001	CO.GE.SER.2000 COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05376471008
567	RM	801798	19/02/1996	21/09/1994	2006	CO.N.CO.POTESS. COOPERATIVA NAZIONALE DI CONSUMO POSTE E TELECOMUNICAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'04763261007
568	RM	427782	19/02/1996	14/04/1978	2001	CO.S.I.A.S.A. COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE AGRICO LE ED AMBIENTALI E PER SERVIZI ASSOCI	ROMA	RM	'80410410585
569	RM	819670	19/02/1996	23/05/1995	2001	CO.SE.TRA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04912111004
570	RM	963885	01/11/2001	21/12/2000	2001	CO.SMI.IT. - SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI TRASPORTI	ROMA	RM	'06360301003
571	RM	889937	03/11/1998	14/01/1998	2001	CO.TRA. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05435411003
572	RM	904562	27/10/1998	30/07/1998	2003	CO.VID. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05581571006
573	RM	1015279	08/12/2002			COOP. BOVILLENSE A R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'02010160600
574	RM	1037789	15/05/2003	16/04/2003		COLLE PALME - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAVE	RM	'07516291007
575	RM	615925	19/02/1996	03/07/1986	2004	COLOMBO 2000 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'07425520587
576	RM	779168	19/02/1996	08/04/1993	2003	COMETA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	RM	'04547341000
577	RM	1069066	06/03/2004	13/05/2004	2006	COMMERCIALE ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08012781004
578	RM	1008013	14/05/2002	05/02/2002	2003	COMP. SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'070663191006
579	RM	864132	26/02/1997	18/09/1996	2001	CONSORZIO DI SERVIZI INTEGRATI SIRIO A R.L. IN FORMA ABBREVIATA. CONSORZIO SIRIO A R.L.	ROMA	RM	'05157081000
580	RM	731769	19/02/1996	28/05/1991	2006	CONSORZIO EDILE TRA COOPERATIVE ATHENA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'04106661004
581	RM	1082722	24/11/2004	17/11/2004	2006	CONSORZIO F.LLI FERRANTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIAMPINO	RM	'08243391003
582	RM	535282	19/02/1996	22/06/1984	2006	CONSORZIO ITALIANO SERVIZI COOPERATIVE AUSILIARI TRAFFICO - A.R.L. C.I.S.C.A.T.	ROMA	RM	'06638980588
583	RM	1081424	11/10/2004	10/11/2004	2006	CONSORZIO PROGETTO ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08224201007
584	RM	796661	19/02/1996	31/05/1994		COOP. 94 SERVIZI PER L EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'04714251008
585	RM	453840	19/02/1996	12/06/1979		COOP CONSULT LAZIO - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L	ROMA	RM	'03770510588
586	RM	1096428	14/04/2005	14/03/2003		COOP LAVORO FRATTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE COOP LAVORO FRATTI	MARINO	RM	'026577710543
587	RM	1098863	05/09/2005	18/04/2005	2005	COOP OFFICE 2005	ROMA	RM	'08504941009
588	RM	776763	19/02/1996	05/06/1993	2001	COOP SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04509531002
589	RM	1072185	13/07/2004	30/06/2004		COOP SERVICE & C SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08087691005
590	RM	472664	19/02/1996	03/05/1981		COOP. A.T.I. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE IMPIANTISTICHE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'04973620588
591	RM	929799	11/10/1999	10/05/1999	2005	COOP. AURELIUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05845471001
592	RM	1129320	23/11/2006			COOP. DUEMILA SOC. COOP.	ROMA	RM	'03881060879
593	RM	949614	30/06/2000	05/12/2000	2003	COOP. E. S. E. S. - EURO SECURITY E SERVIZI A R.L.	ROMA	RM	'06118261004
594	RM	804780	19/02/1996	02/05/1994	2001	COOP. EDILE VELUTERNA A R.L.	VELLETRI	RM	'048000101000
595	RM	979788	06/07/2001	16/05/2001	2004	COOP. ERRE.DI.A. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06633331001



## LAZIO


n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
596	RM	927489	13/10/1999	07/12/1999		COOP. FORTE GROUP GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05815261002
597	RM	1003103	22/03/2002	26/02/2002	2004	COOP. LE MONDE SERVICES A R.L.	FRASCATI	RM	'06966801000
598	RM	1128165	31/03/2006	03/09/2006	2006	COOP. NUOVO GRUPPO EMI - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'08920241000
599	RM	883248	28/11/1997	09/03/1997	2006	COOP. RAPID SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'01740900590
600	RM	907259	12/07/1998	07/02/1998	2001	COOP. ROMA 99 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05571241008
601	RM	472373	19/02/1996	02/09/1981	2003	COOP. SERVICE - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'04995980580
602	RM	930979	29/11/1999	15/07/1999	2004	COOP. SERVIZI GAS - PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05821011003
603	RM	1065493	23/04/2004	14/04/2004		COOP. SMILE IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'07978151004
604	RM	1054364	31/12/2003	18/12/2003	2006	COOP. VEIO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	FORMELLO	RM	'07758971001
605	RM	1064033	13/04/2004	06/08/2001		COOP. DIANA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03144780230
606	RM	1057328	02/05/2004	19/01/2004	2005	COOP. O.P. ITALIA A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07808541002
607	RM	1008467	22/05/2002	24/04/2002	2004	COOP. TRE D. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITAT	ROMA	RM	'07068561005
608	RM	981188	25/06/2001	18/06/2001		COOPERANDO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06653991007
609	RM	1068786	31/05/2004	05/11/2004		COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA IL GIRASOLE	VELLETRI	RM	'08016121009
610	RM	982144	07/06/2001	06/12/2001	2004	COOPERATIVA 2001 SERVIZI	ROMA	RM	'06653111002
611	RM	785447	19/02/1996	11/03/1993	2005	COOPERATIVA A R. L. ABC TRASPORTI	ROMA	RM	'04541801009
612	RM	932167	08/08/2000	26/01/2000	2005	COOPERATIVA ACUI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05958811001
613	RM	932171	08/08/2000	26/01/2000	2005	COOPERATIVA ACUI LA DISMISSIONE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05958021007
614	RM	459051	19/02/1996	13/05/1980	2004	COOPERATIVA AGRICOLA ORTOROMA PRIMA - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'04735670582
615	RM	122583	19/02/1996	20/05/1943	2001	COOPERATIVA AGRICOLA TAVERNELLE	ROMA	RM	'80237230588
616	RM	450499	19/02/1996	12/11/1979	2004	COOPERATIVA ALLEVATORI BESTIAME MENTANA A RESPONSABILITA LIMITATA	MENTANA	RM	'03739210585
617	RM	312336	19/02/1996	20/05/1968		COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI ROMA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80116510589
618	RM	1101103	06/01/2005	25/05/2005	2006	COOPERATIVA ATLANTIS	GENZANO DI ROMA	RM	'08537251004
619	RM	970062	05/04/2001	14/02/2001		COOPERATIVA BELLAVISTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LADISPOLI	RM	'06467641004
620	RM	1017852	10/02/2002	20/09/2002	2003	COOPERATIVA BLU SERVICE A R.L.	ROMA	RM	'07207671004
621	RM	974440	04/09/2001	27/03/2001		COOPERATIVA CAPITAL COOP A R. L.	ROMA	RM	'06537901008
622	RM	822724	19/02/1996	06/06/1995	2001	COOPERATIVA CELER ROMA SERVICES A RESPONSABILITA	ROMA	RM	'04925821003
623	RM	426464	19/02/1996	22/02/1978	2003	COOPERATIVA CICLINPROP EDITORIALE, LIBRARIA, RICERCA, INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SOCIETA COOP	ROMA	RM	'03079770586
624	RM	1127871	31/03/2006	10/02/1985		COOPERATIVA CIEFFETI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08032640156
625	RM	1136475	28/06/2006	20/06/2006	2006	COOPERATIVA CO. RI.NA.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'09055771001
626	RM	1129500	04/12/2003	04/01/2006		COOPERATIVA DAGOR	ROMA	RM	'08960451006
627	RM	1051582	21/11/2003	29/10/2003		COOPERATIVA DANY SERVICES A R.L.	ROMA	RM	'07716471003
628	RM	140559	19/02/1996	20/06/1947	2001	COOPERATIVA DI CONSUMO LABORATORIO DI PRECISIONE ESERCITO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'00790670582
629	RM	955665	10/11/2000	30/05/2000		COOPERATIVA DI LAVORO DRIVER - A R.L.	ROMA	RM	'06130761007
630	RM	476217	19/02/1996	31/03/1981	2001	COOPERATIVA DI LAVORO MARIANNA DIONIGI A RESPONSABILITA' LIMITATA	LANUVIO	RM	'03971120583





## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
631	RM	807028	19/02/1996	21/11/1994		COOPERATIVA DI LAVORO TIRRENA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'04802031007
632	RM	833736	27/03/1996	11/10/1995	2005	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO OMNIA FAST SERVICE S.R.L.	ROMA	RM	'04991421001
633	RM	998850	13/02/2002	02/04/2002		COOPERATIVA DI QUALITA' PESCATORI AZZURRA PESCA ACQUACOLTURA E PRODOTTI ITTICI PICCOLA SOCIETA'	TREVIGNANO ROMANO	RM	'06942641009
634	RM	1136837	18/07/2006	27/06/2006	2006	COOPERATIVA DI SERVIZI CENTRO ITALIA	ROMA	RM	'09062631008
635	RM	1015018	08/06/2002	24/07/2002		COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' CRITONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'07163921005
636	RM	912442	25/02/1999	27/10/1998	2005	COOPERATIVA DI TRASPORTI E DISTRIBUZIONE K.L.T.	ROMA	RM	'05624741004
637	RM	938214	23/02/2000	27/12/1999		COOPERATIVA EDILE 2001-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05911011004
638	RM	395261	19/02/1996	09/05/1974	2002	COOPERATIVA EDILIZIA CANGURO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'0160230589
639	RM	754547	19/02/1996	04/08/1992	2003	COOPERATIVA EDILIZIA FINEDIL 2000 A R.L.	ROMA	RM	'04297571004
640	RM	1052617	12/04/2003	24/11/2003		COOPERATIVA EDILIZIA IL QUADRIFOGLIO A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'07731241001
641	RM	701629	19/02/1996	26/01/1990	2001	COOPERATIVA EDILIZIA ITALIA 90 - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	POMEZIA	RM	'03790491009
642	RM	325723	19/02/1996	11/02/1969	2001	COOPERATIVA EDILIZIA NERONIA - SOCIETA A RESPON- SABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'05790050586
643	RM	1068862	06/01/2004	20/05/2004		COOPERATIVA EDILIZIA STEFANO CARDINALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	'08035631004
644	RM	215604	19/02/1996	11/06/1959	2004	COOPERATIVA EDILIZIA VAL SOLATIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'02599510589
645	RM	994112	28/12/2001	26/11/2001	2003	COOPERATIVA ELFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABIL ITA' LIMITATA O.N.L.U.S.	ROMA	RM	'06842981000
646	RM	1130825	28/04/2006	18/04/2006		COOPERATIVA ELLE ESSE 2006	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'08974121009
647	RM	1051625	21/11/2003	29/10/2003	2006	COOPERATIVA EMI GROUP A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'07716481002
648	RM	918009	05/06/1999	26/02/1999	2003	COOPERATIVA FIANO 2000 A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05705551009
649	RM	832704		21/12/1995	2005	COOPERATIVA FOGLIANO - SOCIETA' COOPERATIVA	OLEVANO ROMANO	RM	'05033991000
650	RM	196410	03/08/2001	14/05/1954		COOPERATIVA FRA ASSEGNATARI DI ROTA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	TOLFA	RM	'
651	RM	636005	19/02/1996	04/11/1987	2001	COOPERATIVA FRA PRODUTTORI AGRICOLI CLAUDIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	'07945710585
652	RM	626867	19/02/1996	28/10/1986	2001	COOPERATIVA FUTURA A R.L.	ROMA	RM	'07682920587
653	RM	1035121	04/11/2003	21/03/2003	2004	COOPERATIVA FUTURA 2003 A R.L.	ROMA	RM	'07463921002
654	RM	992696	12/11/2001	11/12/2001	2001	COOPERATIVA FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	'06823001000
655	RM	1003978	29/03/2002	20/03/2002		COOPERATIVA G.S.M. ITALIA - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'07002471006
656	RM	1055756	23/01/2004	05/06/1999		COOPERATIVA GARANZIA FIDI COMMERCIO E TURISMO REGIONE LAZIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01933910596
657	RM	1112260	25/10/2005	19/10/2005		COOPERATIVA I SEMI	ROMA	RM	'08698671008
658	RM	926837	29/09/1999	07/07/1999		COOPERATIVA INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05817001000
659	RM	823598	19/02/1996	27/06/1995	2003	COOPERATIVA ISIR A.R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	'04937401000
660	RM	1021646	15/11/2002	11/08/2002	2003	COOPERATIVA ITTICI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ROMA	RM	'07270711000
661	RM	395676	19/02/1996	11/11/1974		COOPERATIVA L EUROPEA - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'01464630589
662	RM	1152628	01/09/2007	19/12/2006		COOPERATIVA MIGLIACCIO SERVICE E.C.	ROMA	RM	'09268451003
663	RM	491769	19/02/1996	19/12/1981	2001	COOPERATIVA NAZIONALE PER EDILIZIA SOCIALE S.R.L. (CO.NA.P.E.S. S.R.L.)	ROMA	RM	'05433980587
664	RM	962146	21/12/2000	26/10/2000	2004	COOPERATIVA NOI PER VOI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	RM	'06311301003
665	RM	956159	13/10/2000	16/06/2000	2001	COOPERATIVA NUOVA COLOMBO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06157201002




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
666	RM	1141082	09/11/2006	13/02/2004		COOPERATIVA OLMO A R.L.	ROMA	RM	'05400020482
667	RM	886038	29/01/1998	11/03/1997	2001	COOPERATIVA OPERATORI MERCATO EPIRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05432121001
668	RM	874125	23/06/1997	19/03/1997		COOPERATIVA OPERATORI MERCATO TORRE MAURA SOCIETA' COOP. A R.L.	ROMA	RM	'05283501004
669	RM	720871	19/02/1996	25/07/1990	2003	COOPERATIVA PARCHEGGI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03980991008
670	RM	1031713	03/11/2003	24/02/2003		COOPERATIVA PESCATORI ACQUA AZZURRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREVIGNANO ROMANO	RM	'07423051007
671	RM	392542	19/02/1996	19/02/1974	2001	COOPERATIVA PESCATORI DI CIVITAVECCHIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	'01493260580
672	RM	1016566	09/12/2002	09/04/2002		COOPERATIVA PIAZZA BINGO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VALMONTONE	RM	'07183331003
673	RM	1051140	14/11/2003	20/11/1920		COOPERATIVA PONTE MARGHERITA	ROMA	RM	'80185230580
674	RM	966504	03/07/2001	17/11/2000		COOPERATIVA ROMANA LAVORATORI A R.L.	ROMA	RM	'06343801004
675	RM	1098752	05/06/2005	28/04/2005		COOPERATIVA ROMANA MULTISERVIZI CARYMAN - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ROMA	RM	'08505511009
676	RM	954176	18/09/2000	07/11/2000		COOPERATIVA SAN BERNARDO SERVICE A RL	ROMA	RM	'06180421007
677	RM	1113010	11/03/2005	10/12/2005		COOPERATIVA SERVICE & CO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08706291005
678	RM	900100	08/11/1998	03/02/1998	2003	COOPERATIVA SERVICE 2000 A.R.L.	TIVOLI	RM	'05479901000
679	RM	1075706	08/10/2004	19/07/2004	2006	COOPERATIVA SERVICE MONTELIBRETTI	MONTELIBRETTI	RM	'08109131006
680	RM	989817	25/10/2001	10/11/2001		COOPERATIVA SERVIZI GENERALI 2001 (C.S.G. 2001) - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L	CIVITAVECCHIA	RM	'0675651000
681	RM	998599	02/12/2002	16/01/2002	2005	COOPERATIVA SERVIZI LOGISTICI PER IL FREDDO	ROMA	RM	'06904671002
682	RM	1116070	12/05/2005	14/11/2005		COOPERATIVA SOCIALE COLIBRI'	FORTE NUOVA	RM	'08735311006
683	RM	498316	19/02/1996	28/05/1982	2005	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA ROCCA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCA DI PAPA	RM	'05637980581
684	RM	1100898	31/05/2005	30/01/2004		COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ROMA	RM	'04686991219
685	RM	1055695	22/01/2004	22/12/2003	2006	COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO RESIDENZA MORGAGNI 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L	ROMA	RM	'07798781006
686	RM	1005840	28/05/2002	04/04/2002		COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELLEGRA	RM	'07023031003
687	RM	726490	19/02/1996	14/12/1988		COOPERATIVA SOCIALE FLASHCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03892951009
688	RM	1042909	28/07/2003	07/02/2003	2004	COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL COOP 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALESTRINA	RM	'07591041004
689	RM	964973	02/05/2001	21/12/2000	2003	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA ATLANTIDE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI	RM	'06379711002
690	RM	989689	24/10/2001	10/09/2001		COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA COMUNITA' ALTERNATIVA-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L	VELLETRI	RM	'06772731003
691	RM	951730	08/03/2000	22/06/2000	2001	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA TERZO MILLENNIO A R.L.	ROMA	RM	'06156921006
692	RM	1011107	20/06/2002	06/06/2002	2006	COOPERATIVA SOCIALE LIASA 97 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07108411005
693	RM	1040712	26/06/2003	24/06/2003	2006	COOPERATIVA SOCIALE MADRE TERESA - SOCIETA' COOPERATIVA	AFFLE	RM	'07571881007
694	RM	989164	24/10/2001	25/09/2001	2003	COOPERATIVA SOCIALE MARTA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06765631004
695	RM	1018991	17/10/2002	27/09/2002	2003	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07215761003
696	RM	741700	19/02/1996	22/05/1991	2001	COOPERATIVA SOCIALE OPERIAMO ASSIEME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LABICO	RM	'04114251004
697	RM	932081	08/09/2000	07/04/2000	2003	COOPERATIVA SOCIALE OSTIA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06176441001
698	RM	1051866	25/11/2003	14/11/2003		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE A R.L.	ROMA	RM	'07722601007
699	RM	944480	28/04/2000	02/01/2000		COOPERATIVA SOCIALE ROMA 2000 A R.L.	ROMA	RM	'05995071007
700	RM	1024595	19/12/2002	12/03/2002		COOPERATIVA SOCIALE SAN BASILIO - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07297431004



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
701	RM	970320	19/03/2001	31/01/2001		COOPERATIVA SOCIALE WORK STATION - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06479131002
702	RM	946593	25/05/2000	19/11/1999		COOPERATIVA SPORTIVA RICREATIVA ROMA 2000 S.C. A.R.L.	ROMA	RM	'97171740588
703	RM	796065	19/02/1996	18/04/1994		COOPERATIVA TRASPORTATORI RIUNITI A R.L. IN SIGLA C.T.R. A R.L.	ROMA	RM	'04695651002
704	RM	1001014	03/04/2002	02/08/2002		COOPERATIVA TRASPORTI CIUCHIN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LADISPOLI	RM	'06946551006
705	RM	672946	19/02/1996	01/10/1989	2003	COOPERATIVA VALLE VERDE R.L.	MONTEROTONDO	RM	'03533201004
706	RM	933437	24/12/1999	11/05/1999		COS.M.O. 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05893071000
707	RM	787095	19/02/1996	22/11/1993		COSIMO EUROPA 94 SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'04596301004
708	RM	973000	27/03/2001	19/03/2001	2005	COSIMOTEL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CIVITAVECCHIA	RM	'06519531005
709	RM	913923	16/03/1999	21/01/1999	2001	COSTRUZIONI GENERALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05676361008
710	RM	1095741	04/07/2005	04/04/2005	2005	COSTRUZIONI GENERALI CONSORTILI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08460581005
711	RM	907079	12/03/1998	29/10/1998	2001	CR IMMOBILIARE-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05624261003
712	RM	1073669	23/07/2004	15/07/2004	2005	CRC SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	'08097001005
713	RM	1090749	18/02/2005	21/01/2005	2006	CRISALVA ECOLOGY - SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVICE	ROMA	RM	'08331201007
714	RM	904478	27/10/1998	21/07/1998	2005	CRISTAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MENTANA	RM	'056111131003
715	RM	1043712	08/05/2003	31/07/2003	2004	CYNTHIANUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENZANO DI ROMA	RM	'07616431008
716	RM	966416	31/01/2001	01/10/2001		D.A.L.I.A. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06403901009
717	RM	438841	19/02/1996	02/03/1979	2003	D.A.M.P. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'03468440585
718	RM	957066	24/10/2000	22/06/2000		D.A.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELLEGRA	RM	'06174221009
719	RM	812487	19/02/1996	28/02/1995	2003	D.IN.CA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04860891003
720	RM	1085621	30/12/2004	15/12/2004	2004	DALE TRANS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08276951004
721	RM	219622	19/02/1996	28/09/1951	2001	DANTE ALIGHIERI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80321490585
722	RM	1081322	11/09/2004	14/10/2004		DBTRASPORTI COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'08221871000
723	RM	1014996	08/06/2002	25/07/2002	2003	DE SCIENTIA IMAGINIS TERRAE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07163651008
724	RM	993943	17/12/2001	29/11/2001		DEA SERVICE 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN CESAREO	RM	'06838401005
725	RM	966929	02/05/2001	16/01/2001		DECORART PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	ROMA	RM	'06409781009
726	RM	971038	03/08/2001	09/07/2000		DELFINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LADISPOLI	RM	'06467451008
727	RM	1098335	05/03/2005	28/01/1998		DELIRAT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'03431701212
728	RM	1099455	16/05/2005	05/05/2005	2005	DELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	'08509591007
729	RM	881750	11/04/1997	21/04/1997		DENTAL COOP. SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'05293301007
730	RM	944208	21/04/2000	15/02/2000	2005	DENZA 52/66 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'05983051003
731	RM	1042640	24/07/2003	07/08/2003		DHAKA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07589291009
732	RM	940694	23/03/2000	12/02/1999	2004	DI.SA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05888251005
733	RM	918492	05/11/1999	04/07/1999	2003	DIAGNOSTICARTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05746141000
734	RM	851217	12/10/1996	11/12/1996	2004	DIAMANTE UNO SOC.COOP. A.R.L.	ROMA	RM	'05187021000
735	RM	1010151	06/10/2002	05/10/2002		DIECI MAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07101331002




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
736	RM	819587	19/02/1996	06/05/1952	2001	DIGNITA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80438330583
737	RM	939957	14/03/2000	12/02/1999		DINAMICA SERVIZI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'05902621001
738	RM	487532	19/02/1996	21/12/1981		DIVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05294250583
739	RM	969326	22/02/2001	02/01/2001	2001	DOMUS POGGIO MOIANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'06458671002
740	RM	940399	21/03/2000	13/01/2000		DOMUS PRAENESTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALESTRINA	RM	'06006581000
741	RM	905128	11/04/1998	24/09/1998		DOPPIA EFPE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	ROMA	RM	'05605501005
742	RM	946143	18/05/2000	17/03/2000	2001	DRESS REPAIR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, OVVERO IN FORMA ABBREVIATA	ROMA	RM	'06021841009
743	RM	1150227	12/11/2006	29/11/2006	2006	DTB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	ROMA	RM	'09241731000
744	RM	1010557	13/06/2002	23/05/2002		DUE PALME - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'07093311004
745	RM	1102620	17/06/2005	31/05/2005	2006	DUE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	'08553561005
746	RM	966910	02/05/2001	01/11/2001		DUEMILAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ARDEA	RM	'06427551004
747	RM	1104074	07/05/2005	23/06/2005	2006	E.D.I. EURO DELIVERY ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA MUTUALITA' PREVALENTE	FIUMICINO	RM	'08574531003
748	RM	999643	20/02/2002	24/01/2002	2006	E.T.I.M.P. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06919041001
749	RM	1028369	19/02/2003	29/01/2003	2006	EASY CAR - SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA	RM	'07385291005
750	RM	1028823	02/12/2003	16/01/2003		ECO - GEO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	ZAGAROLO	RM	'07387791002
751	RM	923771	23/07/1999	16/06/1999		ECO.SAN. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'05787501005
752	RM	1157451	15/02/2007	21/09/2000	2006	ECO.SAN.SERV. SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'03711750657
753	RM	696023	19/02/1996	20/10/1989	2006	ECOLOGICA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03722561002
754	RM	1055120	15/01/2004	19/12/2003		ECOROMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'07756681008
755	RM	943878	19/04/2000	18/03/1999		ECOTECH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05730811006
756	RM	969425	03/08/2001	02/12/2001	2003	EDIL 3 PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MENTANA	RM	'06462221000
757	RM	1122606	13/02/2006	02/02/2006		EDIL CENTRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08864051001
758	RM	1110654	10/06/2005	22/09/2005	2005	EDIL GAMMA ARTE RESTAURO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01772200687
759	RM	992329	30/11/2001	30/10/2001	2001	EDIL HOUSE RESTYLING - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06808601006
760	RM	1077719	28/09/2004	09/09/2004		EDIL.MA.PI. SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI	RM	'08143741000
761	RM	1058028	02/12/2004	02/04/2004		EDIL PLANET SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07851101001
762	RM	974895	20/04/2001	28/03/2001	2001	EDIL RAM 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	RM	'06544861005
763	RM	1122603	13/02/2006	02/02/2006		EDIL ROMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08864081008
764	RM	1013776	24/07/2002	17/07/2002	2006	EDIL ZIUA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07152211004
765	RM	1001266	03/06/2002	02/06/2002		EDILEURO 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	LANUVIO	RM	'06975991008
766	RM	982198	20/07/2001	06/06/2001	2001	EDILGAMA APPALTI PICCOLA COOP. A R.L.	ROMA	RM	'06659781006
767	RM	605946	19/02/1996	23/01/1986	2006	EDILIZIA RESIDENZIALE VALCANNETO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'07355440582
768	RM	1113687	11/10/2005	31/01/2002	2006	EDIL-RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'02228300600
769	RM	999052	14/02/2002	02/07/2002	2005	EDILTERMICA 2002 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06942281004
770	RM	985320	08/09/2001	26/07/2001	2001	EDILTIRRENO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06707581002




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
771	RM	1025829	21/02/2003	18/12/2002	2006	EDIQUA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORMELLO	RM	07312631000
772	RM	1024542	19/12/2002	22/11/2002		EDIT W'PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07296141000
773	RM	1026055	16/01/2003	01/10/2003		EDITORIALE AVANTI! SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	073331671003
774	RM	718111	19/02/1996	11/09/1990	2001	EDITRICE DEL CENTRO CULTURALE MARCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	03963031004
775	RM	985317	08/10/2001	08/01/2001		EDITRICE IL MELOGRANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06710521003
776	RM	1139177	27/07/2006	20/07/2006		EDITRICE VALORE UMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	09093371004
777	RM	940681	17/03/2000	28/07/1999		EDY (ENTERPRISE DEVELOPMENT FOR YOU) SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. VALIDAMENTE IDENTIFICABILE CON	ROMA	RM	05831321004
778	RM	1136633	30/06/2006	06/12/2006		EFFEMME COOPERATIVA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	09045111003
779	RM	980122	07/10/2001	29/05/2001	2001	ELETTRO GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	06625791006
780	RM	1149893	12/06/2006	16/11/2006		ELIOS - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	092333131003
781	RM	1034894	04/09/2003	04/02/2003	2006	ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	07483581000
782	RM	958928	16/11/2000	17/05/2000		ELISA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	06113991001
783	RM	1024834	23/12/2002	27/11/2002	2003	ELITE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07287561000
784	RM	1106398	29/07/2005	14/07/2005		ELITE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEROTONDO	RM	08598111006
785	RM	1095894	04/11/2005	24/03/2005		ELITE SOCIETA' COOPERATIVA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	08458511006
786	RM	500176	19/02/1996	24/06/1982	2001	ELSA - SOC.COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	05615230587
787	RM	779685	19/02/1996	27/07/1993	2001	EMMEPI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	RM	04547841009
788	RM	1107422	08/08/2005	08/04/2005	2006	ENERGY SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	08626471000
789	RM	1122018	02/07/2006	20/09/2000		ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ROMA	RM	03762130874
790	RM	1125487	03/08/2006	21/02/2006		ENIGMEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08902991002
791	RM	986864	20/09/2001	09/12/2001		EQUORIFUGIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06739841002
792	RM	280737	19/02/1996	16/02/1964		EUGENIO COLORNI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARICCIA	RM	90007590582
793	RM	960244	30/11/2000	10/02/2000	2001	EURACCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI E MANUTENZIONI A R.L.	CIAMPINO	RM	06271451004
794	RM	1023329	12/05/2002	03/05/1997		EUREKA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	00726560550
795	RM	1024837	23/12/2002	12/03/2002	2006	EURO CREATION SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIVITAVECCHIA	RM	07294631002
796	RM	1016874	18/09/2002	09/09/2002	2004	EURO PRESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07195371005
797	RM	1142255	20/09/2006	09/08/2006		EURO SERVICE 2006 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	09136121002
798	RM	993030	12/04/2001	11/05/2001	2001	EURO SERVICE SALARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEROTONDO	RM	06824211004
799	RM	1098605	05/05/2005	26/04/2005		EURO SHOP SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO	RM	08491201003
800	RM	1067717	19/05/2004	05/06/2004	2006	EURO SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI TRASPORTI E AFFINI IN SIGLA EURO CO.S.S.T.A. SOCIETA' COOP	ANZIO	RM	08002361007
801	RM	979832	06/07/2001	06/01/2001	2001	EURO TEAM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06633701005
802	RM	929484	11/04/1999	29/07/1999	2001	EUROCOOP 99 R.G.F. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	05821091005
803	RM	945955	18/05/2000	19/02/2000	2003	EUROKURSAL SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05986101003
804	RM	1090653	18/02/2005	31/01/2005	2006	EUROLIMOUSINE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE ADOTTANTE LE NORME DELLA SOCIETA'	ROMA	RM	08370261003
805	RM	1001269	03/06/2002	27/02/2002		EUROLOGISTICA 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	RM	06976021003




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
806	RM	962919	01/09/2001	12/07/2000		EUROMOVIE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	06355901007
807	RM	1105966	27/07/2005	21/05/1996		EUROPA 2000 - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	01771700596
808	RM	1022725	28/11/2002	30/10/2002		EUROPA AMBIENTE SERVICE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	NETTUNO	RM	07255631009
809	RM	1022723	28/11/2002	30/10/2002		EUROPA HOSPITAL SERVICE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	NETTUNO	RM	07255641008
810	RM	951180	25/07/2000	02/05/2000		EUROPA SERVIZI IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	05986341005
811	RM	939509	03/07/2000	21/01/2000	2001	EUROPA TRASPORTI 2000 - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, IN BREVE EUROPA TRASPORTI	ROMA	RM	05937571007
812	RM	992842	12/10/2001	14/11/2001	2001	EUROPE SERVICE SOC. COOP. A R. L.	ROMA	RM	06824061003
813	RM	939755	03/09/2000	12/07/1999	2004	EUROPONT C.M.P. - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	05894881001
814	RM	1067112	05/12/2004	05/05/2004	2006	EUROSERVICE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	08003831008
815	RM	905096	11/04/1998	08/03/1998	2003	EUROSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITÀ PREVALENTE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	05584711005
816	RM	1014723	08/02/2002	07/11/2002	2004	EUROSERVIZI GALILEO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	VELLETRI	RM	07143261001
817	RM	1146921	11/08/2006	19/10/2006	2006	EUROSERVIZI INTEGRATI SOCIETÀ COOPERATIVA	ROMA	RM	09204381009
818	RM	920942	14/06/1999	16/03/1999	2004	EUROSERVIZI ROMANI - SOCIETÀ COOPERATIVA	ROMA	RM	05721961000
819	RM	1001882	03/12/2002	28/02/2002	2005	EUROTRASPORTI 2002 SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	MONTECOMPATRI	RM	06982821008
820	RM	937362	15/02/2000	30/11/1999		EUROTRASPORTI GLOBAL TOURS COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	05903551009
821	RM	914939	29/03/1999	22/01/1999	2006	EUROTRASPORTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	PALOMBARA SABINA	RM	05691991003
822	RM	984741	08/03/2001	30/07/2001	2004	EVE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	06708911000
823	RM	1028472	19/02/2003	14/01/2003	2004	EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	COLLEFERRO	RM	073663411005
824	RM	1146330	11/02/2006	19/10/2006	2006	EVOLUZIONE LOGISTICA SOCIETÀ COOPERATIVA	ROMA	RM	09191581009
825	RM	947389	15/06/2000	17/12/1999	2004	F & F CONSULTING - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	05895531001
826	RM	1012070	07/03/2002	14/06/2002	2004	F.G.S. FOCUS GROUP SERVICE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BRACCIANO	RM	07117361001
827	RM	963202	01/04/2001	10/11/2000	2001	FA.RO - RECAPITI - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	CIAMPINO	RM	06280861003
828	RM	978752	31/05/2001	22/05/2001		FARE AFFARI - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BRACCIANO	RM	06615281000
829	RM	1074798	08/03/2004	07/01/2004	2006	FATA MORGANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	VELLETRI	RM	08108471007
830	RM	1013387	18/07/2002	07/02/2002	2003	FATHO SOCIETÀ PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	07139251008
831	RM	1112397	18/01/2006			FATIMA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	03560040176
832	RM	827371	19/02/1996	12/09/1995		FATRACOP SOC. COOP. A R.L.	FIUMICINO	RM	05012621008
833	RM	1030901	03/04/2003	02/10/2003		FIDIA SERVICE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SEGNI	RM	07416241003
834	RM	312306	19/02/1996	18/05/1968	2006	FIDUCIA - APPALTI LAVORO MANOVALANZA, PULIZIA E MANUTENZIONI - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	00871900585
835	RM	1032920	20/03/2003	17/03/2003	2005	FILO AZZURRO 2003 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	ROMA	RM	07454521001
836	RM	1033265	24/03/2003	27/02/2003	2004	FIN - SERVICE ITALIA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	NETTUNO	RM	07451161009
837	RM	1041214	16/09/2003	06/09/2003	2004	FIVE EXPRESS - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	ROMA	RM	07555541007
838	RM	881556	11/03/1997	04/03/1997		FLAMINIA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L.	ROMA	RM	05389601005
839	RM	1051064	14/11/2003	29/10/2003	2004	FLORICOLTURA VODICE - SOCIETÀ COOPERATIVA	CERVETERI	RM	07706651002
840	RM	1049948	31/10/2003	20/10/2003	2005	FLY BOX SOCIETÀ COOPERATIVA	POVEZIA	RM	07689401003




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
841	RM	993490	12/10/2001	12/04/2001		FO.MA. EDIL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	RM	'06841281006
842	RM	901669	09/11/1998	05/05/1998	2005	FONTEM INTERNATIONAL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05532781001
843	RM	1062973	29/03/2004	15/03/2004		FOOD & BEVERAGE COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07922461004
844	RM	919842	06/01/1999	03/06/1999	2004	FOOD 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROMA	RM	'05714201000
845	RM	1020420	11/04/2002	10/03/2002	2004	FOOD PLANET - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07249481008
846	RM	1090411	16/02/2005	02/07/2005	2005	FOOD PLANET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	'08368871003
847	RM	997039	02/04/2002	01/09/2002		FOOD SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06882691006
848	RM	1032469	18/03/2003	03/03/2003		FOOD SERVICES PICCOLA COOP. A.R.L.	ROMA	RM	'07447561007
849	RM	1002057	13/03/2002	15/02/2002		FOR YOU SERVICE AND CONGRESS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODU	MARINO	RM	'06981521005
850	RM	862994	19/02/1997	02/01/1997		FORTUNATA SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITAVECCHIA	RM	'06407070587
851	RM	702476	19/02/1996	24/01/1990	2005	FORTUNIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03792321006
852	RM	886361	29/01/1998	20/10/1997		FRATELLI DI LATTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'05390711009
853	RM	438567	19/02/1996	04/07/1978	2003	FREGENE MARE 78 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03485690584
854	RM	1038913	06/03/2003	20/05/2003	2004	FRESH LINE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07542381004
855	RM	909479	19/01/1999	28/12/1998	2003	FRIGO' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCA DI PAPA	RM	'05617151005
856	RM	1146075	30/10/2006	20/10/2006		F.U.E.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09187151007
857	RM	1009084	27/05/2002	13/05/2002		FULL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARDEA	RM	'07076771000
858	RM	1125643	03/09/2006	03/01/2006	2006	FULL SERVICES REBECCA - SOCIETA' COOPERATIVA	ALBANO LAZIALE	RM	'08900481006
859	RM	949909	07/06/2000	29/01/2000		FULL TRASPORTI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARICCIA	RM	'05949801004
860	RM	985674	22/08/2001		2001	FUTUR COOP EXPRESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO	RM	'01959570597
861	RM	337525	19/02/1996	18/01/1971	2002	FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'02314430584
862	RM	639755	19/02/1996	05/07/1987	2003	FUTURART SOCIETA COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	'07957250587
863	RM	964025	01/12/2001	05/11/2000	2001	G. & D. 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	RM	'06109371002
864	RM	954372	19/09/2000	07/12/2000		G.C.R. LA CAPITALE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06186241003
865	RM	1151764	01/02/2007	21/12/2006		G.F.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09257901000
866	RM	1089874	02/11/2005	21/01/2005		G.I.G. RISTRUTTURAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08362021001
867	RM	953828	09/11/2000	23/06/2000		G.I.R.S. - GRUPPO IMPRENDITORIALE ROMA SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06187271009
868	RM	914533	23/03/1999	15/02/1999	2001	G.V.A. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05697171006
869	RM	919024	18/05/1999	25/03/1999		GALILEO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'05729781004
870	RM	847153	30/10/1996	29/01/1996		GAMMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	ROMA	RM	'05037901005
871	RM	1145767	26/10/2006	19/10/2006		GEALAPU - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09184501006
872	RM	794150	19/02/1996	04/12/1994		GEFIN - GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04695321002
873	RM	1101552	06/07/2005	18/05/2005	2006	GEMMER SOCIETA' COOPERATIVA	TIVOLI	RM	'08556681008
874	RM	950211	27/07/2000	22/02/2000	2001	GENERAL EURO SERVICE COOPERATIVA 2000 A R.L.	ANZIO	RM	'05994031002
875	RM	1064929	19/04/2004		2005	GENERAL SERVICES S.C.R.L.	ROMA	RM	'07858610012



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
876	RM	1052228	12/01/2003	19/11/2003	2003	GENERAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'07728211009
877	RM	1107439	08/09/2005	08/04/2005	2006	GENERAL SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'08626521002
878	RM	997328	02/01/2002	01/07/2002	2004	GEO BLU - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'06885261005
879	RM	943626	27/04/2000	14/02/2000	2006	GEODATA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05995841003
880	RM	896891	06/12/1998	17/03/1998	2001	GERAPLUS.NET - GENERATER RATIO PLUS NETWORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05485541006
881	RM	1138776	25/07/2006	02/01/2001	2006	GIBILI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FIUMICINO	RM	'02028290597
882	RM	850403	28/11/1996	10/01/1996		GHIRO' I MAESTRI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05167771004
883	RM	1115226	25/11/2005	14/11/2005		GI.MI. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA - ONLUS	ROMA	RM	'08739151002
884	RM	968130	20/02/2001		2001	GIOIA TRASLOCHI MULTISERVICES-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06421671006
885	RM	1077544	24/09/2004	09/01/2004		GIOVANI EUROPEI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'08152541002
886	RM	1066313	05/04/2004	15/04/2004		GIOVE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07971401000
887	RM	1174912	31/07/2007	29/08/1996		GIS COMPANY - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07182580014
888	RM	991057	11/12/2001	11/05/2001	2001	GISCO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MENTANA	RM	'06804201009
889	RM	972531	21/03/2001	26/02/2001		GIUBILEO 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06487461003
890	RM	935806	02/01/2000	25/11/1999	2003	GIUBILEO SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	'05883811001
891	RM	1116898	19/02/2007			GLOBAL COM. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01055810319
892	RM	1095914	04/12/2005	23/03/2005		GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08446381009
893	RM	942549	04/07/2000	23/11/1999		GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05887351004
894	RM	950551	08/01/2000	30/03/2000	2003	GLOBAL SERVICE 2001 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06049691006
895	RM	1141661	03/07/2007	15/06/2002		GLOBAL SERVICE SOC. COOP.	CIVITAVECCHIA	RM	'03743340287
896	RM	1150982	19/12/2006	10/03/2002		GLOBAL WORK SERVICE S.C.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA G.W.S. - S.C.R.L.)	ROMA	RM	'03689370967
897	RM	1029901	21/02/2003	02/04/2003		GNT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07388311008
898	RM	1038917	06/03/2003	05/10/2003	2003	GRAFFITI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07541401001
899	RM	1116560	13/12/2005	25/01/2001		GRANDUCATO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05103280482
900	RM	1039588	06/11/2003	15/05/2003		GREEN ISLAND SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ROMA	RM	'075444081008
901	RM	597942	19/02/1996	09/05/1985	2005	GRUPPO DI RICERCA E PROGETTAZIONE TEATRALE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07137420589
902	RM	833302	27/03/1996	29/01/1996		GRUPPO INDAGRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05043321008
903	RM	982126	07/06/2001	27/06/2001	2006	GRUPPO PM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06666891004
904	RM	1096324	14/04/2005	29/03/2005		GSI - GRUPPO SERVIZI INTERMEDIAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'08469191004
905	RM	1074416	30/07/2004	14/07/2004		HAL 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08107641006
906	RM	909556	20/01/1999	18/11/1998		HALLO - SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05640041009
907	RM	1038951	06/05/2003	05/09/2003	2003	HAVANA DISCO PUB-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIAMPINO	RM	'07521691001
908	RM	280443	19/02/1996	20/05/1964	2001	HELIACA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03062900588
909	RM	1006145	22/04/2002	27/03/2002		HELIOS 2002 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (ONLUS)	ROMA	RM	'07026501002
910	RM	963783	01/10/2001	10/05/2000	2001	HENRY'S SERVICE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06278101008






## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
911	RM	343537	19/02/1996	09/09/1971	2001	HOPE 73 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SACROFANO	RM	'02657710584
912	RM	1047289	29/09/2003	13/09/2003	2003	HUSKY TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIAMPINO	RM	'07643771004
913	RM	884051	12/11/1997	31/07/1997		HYDRO 97 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	RM	'05355531004
914	RM	922288	07/05/1999	30/04/1999	2001	I COLORI DELL'IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05779481000
915	RM	915278	30/03/1999	17/02/1998		I COLORI DI RUSSEL PAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRACCIANO	RM	'05699351002
916	RM	951119	08/02/2000	21/12/1999	2003	ITRE PINI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO	RM	'05909011008
917	RM	1186700	18/12/2007	25/05/2006		I.G.S. COOPERATIVA	ROMA	RM	'02660581204
918	RM	1054167	30/12/2003	23/12/2003		I.P.A. - DIPENDENTI COMUNE DI ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'07759321008
919	RM	913727	03/11/1999	01/12/1999	2001	IBIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05677251000
920	RM	753241	19/02/1996	23/01/1992	2001	IDEAL MARMI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBANO LAZIALE	RM	'04250171008
921	RM	1148675	27/11/2006	14/11/2006		IDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	'09216911009
922	RM	993372	12/10/2001	22/11/2001	2001	IGIENE SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06833841007
923	RM	978748	31/05/2001	22/05/2001		IL CALESSE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRACCIANO	RM	'06616431000
924	RM	840760	17/07/1996	03/10/1996	2004	IL CANGURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'97125760583
925	RM	978584	25/05/2001	27/04/2001	2001	IL CARPINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ROMA	RM	'06611541001
926	RM	1104004	07/04/2005	29/09/2004		IL CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIAMPINO	RM	'03948550284
927	RM	964806	02/02/2001	25/07/2000		IL CASTORO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'06212741000
928	RM	1058844	18/02/2004	02/05/2004		IL CENTRO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07846921000
929	RM	812993	19/02/1996	22/03/1995		IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04886911009
930	RM	396404	19/02/1996	18/12/1974	2001	IL FARO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02599500580
931	RM	890341	16/03/1998	15/12/1997	2001	IL GIRASOLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05427301006
932	RM	1054161	30/12/2003	18/12/2003	2003	IL GIRASOLE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	NETTUNO	RM	'07755831000
933	RM	978254	22/05/2001	05/03/2001		IL GRILLO PARLANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	'06604681004
934	RM	1064834	16/04/2004	04/06/2004		IL JOLLY SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	ALBANO LAZIALE	RM	'07966641008
935	RM	959757	24/11/2000	08/02/2000		IL LEONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06215081008
936	RM	1005883	19/04/2002	28/03/2002	2003	IL MAGO DI OZ PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MENTANA	RM	'07019001002
937	RM	1053334	15/12/2003	12/01/2003		IL MONDO CALIENTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'07746031009
938	RM	1134957	06/12/2006	15/05/2006		IL MONDO ROMA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09026401001
939	RM	1148588	24/11/2006	14/11/2006	2006	IL PAPIRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	ANZIO	RM	'09221231005
940	RM	983247	20/07/2001	07/02/2001	2001	IL PELLICANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SACROFANO	RM	'06679271004
941	RM	837679	21/05/1996	04/03/1996	2001	IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE PORZIO CATONE	RM	'05089581002
942	RM	763572	19/02/1996	11/09/1992	2001	IMMAGINE DONNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBANO LAZIALE	RM	'044004151005
943	RM	961514	18/12/2000	23/10/2000		IMPEGNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06324191003
944	RM	1108498	09/09/2005	09/01/2005		IMPRESA ROMA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08638151004
945	RM	1051314	18/11/2003	27/10/2003	2004	INFINITY BUS SOCIETA' COOPERATIVA	ARDEA	RM	'07715561002




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
946	RM	9483339	16/06/2000	04/11/2000		INFODATA - DATA ENTRY - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'06073201003
947	RM	792917	19/02/1996	29/10/1993	2001	INNOVAZIONE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MENTANA	RM	'04587851009
948	RM	552197	19/02/1996	03/05/1985	2005	INPUT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07000740584
949	RM	923779	23/07/1999	28/05/1999	2001	INSIEME NEL 2000 - O.N.L.U.S. - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05774961006
950	RM	1147836	16/11/2006	14/11/2006		INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NETTUNO	RM	'09215551004
951	RM	971954	16/03/2001	26/09/1999		INTERMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06236301004
952	RM	1106649	08/02/2005	26/07/2005	2006	INTERNATIONAL SERVICE ENTERPRISE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08617401008
953	RM	981186	25/06/2001	18/06/2001		INZONA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06654011003
954	RM	978706	06/01/2001	22/05/2001		IRIDE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06616571003
955	RM	1142152	10/10/2006			ISONORD SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'12216030150
956	RM	441063	19/02/1996	19/04/1979	2006	ISTITUTO DI RICERCHE E STUDI LEGISLATIVI SOCIOECONOMICI E TERRITORIALI - IRSL - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03584860583
957	RM	1078218	10/05/2004	24/09/2004	2005	ITAL APPALTI SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	'08166381007
958	RM	944060	20/04/2000	13/03/2000		ITALALBA SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06035991006
959	RM	987702	10/01/2001	19/09/2001	2003	ITALCOOP SERVIZI-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'06746321006
960	RM	939396	03/06/2000	12/06/1999	2001	ITALIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05905681002
961	RM	974819	13/04/2001	16/03/2001	2001	ITALICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06556321005
962	RM	950424	18/07/2000	05/12/2000	2004	ITALSARDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06111691009
963	RM	1144010	10/10/2006	29/10/1997		ITALSERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI	RM	'04859420483
964	RM	1114764	22/11/2005	16/11/2005	2006	ITALTRUCK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08734411005
965	RM	1002695	19/03/2002	26/02/2002	2006	ITS IMPIANTI TELEFONICI SATELLITARI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVI DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'06984581006
966	RM	1031834	03/12/2003	31/01/2003		JOB SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAGLIANO ROMANO	RM	'07380161005
967	RM	1142179	19/09/2006	09/06/2006	2006	KA.SA. - SOCIETA' COOPERATIVA	ARICCIA	RM	'09123681000
968	RM	1070576	22/06/2004	06/11/2004	2004	KATRIN MPM SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08061941004
969	RM	949098	23/06/2000	04/12/2000	2004	KENTUM - S.C. A R.L.	MONTEROTONDO	RM	'06074681005
970	RM	1127918	29/03/2006	03/09/2006		KETOS SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08912921007
971	RM	427199	19/02/1996		2001	KINO MULTIMEDIA SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'03188380582
972	RM	982490	07/11/2001	21/06/2001	2001	KOALA TIR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'06658691008
973	RM	886857	30/01/1998	13/11/1997	2006	KOINE SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA	RM	'05399961001
974	RM	837960	24/05/1996	04/05/1996	2006	KOINE TELEMATICA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05104721005
975	RM	953117	21/08/2000	15/06/2000	2004	KRONO EXPRESS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06174991007
976	RM	443735	19/02/1996	23/05/1979	2001	LEDERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTELIBRETTI	RM	'03631190588
977	RM	1125694	03/09/2006	28/02/2006		L. & M. DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA	CERVETERI	RM	'08908331005
978	RM	890574	17/03/1998	02/10/1998	2006	L.E.A.N. SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'054663301001
979	RM	973556	30/03/2001	28/03/2001		L.S.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'06535191008
980	RM	976996	05/09/2001	17/04/2001		LA BETULLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06576351008




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
981	RM	980621	25/06/2001	23/05/2001	2001	LA BOTTEGA DEL FORMAGGIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO	RM	06622271002
982	RM	964765	18/01/2001	11/08/2000		LA BOTTEGA DELL'ANGELO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06321201003
983	RM	916954	21/04/1999	03/10/1999	2001	LA CAMELIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLEVANO ROMANO	RM	05719831009
984	RM	959741	29/11/2000	06/04/1999		LA CASACCIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTE PORZIO CATONE	RM	06300571004
985	RM	972240	20/03/2001	26/02/2001		LA CASINA DEL MINISTRO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06501131004
986	RM	480064	19/02/1996	07/03/1981	2005	LA CASTELLUCCIA SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	03996250589
987	RM	961254	02/02/2001	19/06/1968		LA CHIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	01856640584
988	RM	930420	16/11/1999	07/01/1999	2001	LA CITTA' DELL' UOMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONIUS	ROMA	RM	05804851003
989	RM	803915	19/02/1996	05/05/1955		LA CITTADELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	80431380585
990	RM	957025	25/10/2000	27/06/2000	2001	LA COLOMBE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06173811008
991	RM	987674	10/03/2001	20/09/2001	2001	LA FACTOTUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	06750021005
992	RM	1071878	07/12/2004	23/06/2004	2004	LA FATTORIA DI NONNA IDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANTICOLI CORRADO	RM	08076311003
993	RM	884170	12/11/1997	08/01/1997	2001	LA FENICE - COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	05354021007
994	RM	1031376	04/04/2003	28/01/2000		LA FENICE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	03014430239
995	RM	965107	22/01/2001	08/07/2000		LA FOLGORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN CESAREO	RM	06215221000
996	RM	1024319	18/12/2002	28/11/2002		LA GENESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07300111007
997	RM	1049874	11/03/2003	10/08/2003		LA GIADA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07701131000
998	RM	1041337	07/08/2003	18/06/2003	2004	LA GINESTRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONITORIO ROMANO	RM	07573001000
999	RM	1075271	08/05/2004	28/07/2004	2006	LA LANTERNA BLU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	08121771003
1000	RM	1055884	26/01/2004	19/01/2004	2004	LA LETTERA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	07799791004
1001	RM	963277	03/05/2001	08/07/2000	2001	LA MAISON ROMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	06216061009
1002	RM	1044372	13/08/2003	28/07/2003	2004	LA NUOVA POLITECNICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FONTE NUOVA	RM	07615691008
1003	RM	1088034	27/01/2005	27/06/2001	2006	LA PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	00925000572
1004	RM	1119442	18/01/2006	25/10/2004	2006	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	08994640012
1005	RM	663349	19/02/1996	07/06/1981	2002	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	00566910576
1006	RM	639545	19/02/1996	05/07/1987	2004	LA PINETA COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	07949080589
1007	RM	943247	04/12/2000	12/10/1999	2001	LA POLIARTE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	ROMA	RM	05926201004
1008	RM	956582	18/10/2000	19/06/2000		LA ROSA DEI VENTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06244651003
1009	RM	807052	19/02/1996	22/09/1994	2001	LA SABINA IN TAVOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	04767741004
1010	RM	1088450	31/01/2005	19/01/2005		LA SANSONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	08326791004
1011	RM	1068756	31/05/2004	20/05/2004	2004	LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CANTERANO	RM	08024771001
1012	RM	980994	26/06/2001	06/06/2001		LA SPERANZA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06652631000
1013	RM	636609	19/02/1996	03/02/1987	2006	LA TALPA FACCHINAGGIO TRASPORTI APPALTI MANOVRA ALANZA PULIZIE MANUTENZIONE E AUTOTRASPORTI SOCIALI	ROMA	RM	07898830588
1014	RM	1012975	16/07/2002	07/01/2002		LA TERRA E L'ACQUA - PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	07142901003
1015	RM	981274	26/06/2001	23/05/2001		LA TORRESINA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	06649401004




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
1016	RM	808280	19/02/1996	21/10/1994	2003	LA.SER. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	04786491003
1017	RM	1043451	08/01/2003	13/06/2003		LABOR FOOD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIAMPINO	RM	07584041003
1018	RM	1013419	25/07/2002	07/08/2002	2006	LABOR SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	07142311005
1019	RM	1130680	27/04/2006	04/06/2006		LABORA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	08970411008
1020	RM	1037732	15/05/2003	05/06/2003		L'ALBERO DEL CUOIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07519321009
1021	RM	948248	14/06/2000	04/05/2000		L'ANCILLOTTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06117311008
1022	RM	940797	20/03/2000	02/01/2000	2001	L'ARCA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05954501002
1023	RM	781867	19/02/1996	28/07/1993		L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	04542651007
1024	RM	555646	19/02/1996	25/02/1985	2003	LATIUM - CONSORZIO LAZIALE DELLE COOPERATIVE TURISTICHE A R.L.	ROMA	RM	07017850582
1025	RM	1023755	12/10/2002	28/11/2002		LATTE E CO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	07293381005
1026	RM	1052110	27/11/2003	11/06/2003		LAVORO & SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07727961000
1027	RM	1127272	23/03/2006	16/03/2006		LAZIALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08929941006
1028	RM	1068746	31/05/2004	24/05/2004	2004	LAZIALE SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	08034391006
1029	RM	1077988	30/09/2004	17/09/2004	2006	LE RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	08160491000
1030	RM	1029413	03/10/2003	16/01/2003	2006	LE SERRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TREVIGNANO ROMANO	RM	07376741000
1031	RM	795839	19/02/1996	24/06/1993	2006	L'E.C.S. L'ELASTICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	04549771006
1032	RM	641405	19/02/1996	27/07/1987	2005	LEADING - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	08056170585
1033	RM	1004258	04/03/2002	03/07/2002	2006	L'EDERA 2002 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06983321008
1034	RM	1003178	22/03/2002	03/01/2002	2004	LI.MA. 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	06978651005
1035	RM	1049584	28/10/2003	14/10/2003	2003	LIBERA MENS...A - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ROMA	RM	07689921000
1036	RM	768224	19/02/1996	10/12/1992	2003	LIBERAZIONE - COOPERATIVA CULTURALE-EDITORIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	04385871001
1037	RM	1052373	12/02/2003	11/11/2002		LIBRAGO SRL - PICCOLA SOC. COOP A R.L.	ROMA	RM	07300311003
1038	RM	988619	10/11/2001	20/09/2001	2006	LIFE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	06747651005
1039	RM	944396	27/04/2000	24/02/2000		LIMPIDA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05985051001
1040	RM	1049107	22/10/2003	10/08/2003	2003	L'IMPRONTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07677331006
1041	RM	894725	13/05/1998	11/04/1997	2006	LINDA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05398921006
1042	RM	955645	10/10/2000	13/03/2000	2003	LINEA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	06018421005
1043	RM	963038	02/06/2001	11/06/2000	2001	LINEA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	RM	06310441008
1044	RM	944170	05/03/2000	29/12/1999	2006	LINEABLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SUBIACO	RM	05909861006
1045	RM	844354	27/09/1996	30/07/1996	2006	L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	05156851007
1046	RM	869804	24/04/1997	26/02/1997	2003	LO SPIRAGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	05263091000
1047	RM	888051	16/02/1998	20/12/1997	2006	LOGI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05420591009
1048	RM	949419	07/07/2000	18/02/2000	2005	LOGICOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	06035791000
1049	RM	1135586	19/06/2006	28/04/2004		LOGISTIC SERVICE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05425250486
1050	RM	1140667	08/11/2006	24/07/2006		LOGISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITAVECCHIA	RM	09103011004




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1051	RM	1128105	30/03/2006	23/03/2006	2006	LOGISTICA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08941411004
1052	RM	903921	20/10/1998	08/04/1998	2006	LOGITRANS - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05581841003
1053	RM	934446	01/12/2000	18/11/1999		L'ORIGINALITA' DELL'INGEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05879491008
1054	RM	959260	30/11/2000	21/07/2000	2005	LUCKY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06217771002
1055	RM	905239	11/05/1998	09/10/1998	2001	LUDUS SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05596961002
1056	RM	1024582	19/12/2002	28/11/2002	2005	LUNA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07298621009
1057	RM	971778	28/03/2001	03/07/2001	2003	L'UNIONE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06502871004
1058	RM	924617	08/04/1999	05/10/1999	2003	M.G. DETTO FATTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05761111003
1059	RM	940280	14/03/2000	13/01/2000		M.P.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARICCIA	RM	'05916801003
1060	RM	1141499	09/06/2006	08/09/2006	2006	MA. CO. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	RM	'09113671003
1061	RM	1097982	29/04/2005	21/04/2005		MA.CRI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ARDEA	RM	'08486971008
1062	RM	898023	07/03/1998	22/04/1998	2001	MA.FRA SERVICE - COOPERATIVA DI SERVIZI AMBIENTALI A R.L.	ROMA	RM	'05523291002
1063	RM	1159637	03/05/2007	27/06/2003		MAG TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'02162150599
1064	RM	1140151	08/04/2006	27/06/2006		MAGEA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09073681000
1065	RM	1008667	22/05/2002	05/09/2002	2004	MAKSO TEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07076661003
1066	RM	1148580	24/11/2006	24/10/2006		MALTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PALESTRINA	RM	'09190621004
1067	RM	1124275	27/02/2006	02/07/2006		MANDRAGORA - COOPERATIVA SOCIALE	MARINO	RM	'08872301000
1068	RM	968133	13/02/2001	19/01/2001	2006	MAR.GI. 2001 SOCIETA' COOPERATIVA	FORTE NUOVA	RM	'06437331009
1069	RM	958581	13/11/2000	09/07/2000		MARCO SIMONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'06245191009
1070	RM	1069247	06/07/2004	27/05/2004	2005	MARINO LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIAMPINO	RM	'08041301006
1071	RM	1069248	06/07/2004	27/05/2004	2005	MARINO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIAMPINO	RM	'08041311005
1072	RM	997284	02/01/2002	01/11/2002	2005	MARIPARA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FORMELLO	RM	'06886421004
1073	RM	426368	19/02/1996	21/03/1978	2001	MARZO 80 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03118940588
1074	RM	1130037	20/04/2006	04/06/2006	2006	MASON SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08966841002
1075	RM	471427	19/02/1996	02/12/1981	2005	MASSENZO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'04976570582
1076	RM	1067770	10/08/2004			MASSIMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02641210618
1077	RM	1098860	24/05/2005	21/04/2005		MATRIX SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08491551001
1078	RM	964998	02/06/2001	21/12/2000		MECCANAUTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VELLETRI	RM	'06382801006
1079	RM	1187446	28/12/2007	05/11/2001		MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'02603230133
1080	RM	951121	08/02/2000		2005	MEDASERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'01909210591
1081	RM	964467	30/01/2001	31/07/2000	2001	MEDNET - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06260431009
1082	RM	962278	27/12/2000	27/09/2000	2001	MEGA TRAS. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARINO	RM	'06260681009
1083	RM	903983	21/10/1998	23/04/1998	2000	MERCURIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05609271001
1084	RM	1058122	02/12/2004	28/01/2004	2005	MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NETTUNO	RM	'07837081004
1085	RM	1088950	02/03/2005		2005	MIRYN SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01884950591



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1086	RM	977259	15/05/2001	26/06/1998	2000	METALMEC SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	02321300549
1087	RM	1152274	01/04/2007	18/12/2006		MI.CA. SERVICE-SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	09261611009
1088	RM	1004068	29/03/2002	20/03/2002	2004	MI.FA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07014201003
1089	RM	964776	13/03/2001	28/12/2000		MICOLA COOPERATIVA SOCIALE A RL	FORMELLO	RM	06396851005
1090	RM	1075043	20/01/2005	21/07/2004		MICRO DIGITAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	08114511002
1091	RM	693914	19/02/1996	10/12/1989	2001	MIDICOOP AURELIA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	03722761008
1092	RM	694336	19/02/1996	11/06/1989	2001	MIDICOOP CASSIA CERQUETTA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	03736921002
1093	RM	720081	19/02/1996	10/09/1990	2003	MIDICOOP CECCHINA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	03958761003
1094	RM	922304	07/02/1999	29/04/1999	2001	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA MILLENNIUM - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	05752721000
1095	RM	984821	08/06/2001	07/10/2001	2006	MILLENNIUM WORLD MANAGEMENT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06699041007
1096	RM	960075	29/11/2000	10/03/2000		MILLENNIUM SOC. COOP. DI SERVIZI A R.L.	SANT'ANGELO ROMANO	RM	06265481009
1097	RM	1014142	29/07/2002	07/11/2002		MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE MILLENNIUM SOC. COOP. A R	ROMA	RM	07158071006
1098	RM	941656	28/03/2000	21/01/2000	2001	MILLENNIUMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA	RM	05928531002
1099	RM	1009492	31/05/2002	13/05/2002	2004	MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07076321004
1100	RM	756974	19/02/1996	07/07/1992	2003	MISE - EN - PLACE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	04349991002
1101	RM	1010194	06/11/2002	20/05/2002	2003	MISTRAL TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	07086751000
1102	RM	1062917	29/03/2004	16/03/2004		MO.EL. 82 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	07928671002
1103	RM	936952	24/02/2000	17/11/1999	2001	MODAFFARE - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIANO	RM	05886191005
1104	RM	1013413	24/07/2002	24/06/2002	2005	MONDO MIGLIORE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PER UN COMMERCIO SOLIDALE CON I PAESI IN VIA DI SV	ROMA	RM	07122381002
1105	RM	793616	19/02/1996	17/03/1994		MONNA LISA A.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	04706801000
1106	RM	746066	19/02/1996	13/12/1991	2005	MONOPOLI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	04263181002
1107	RM	915073	30/03/1999	19/02/1999	2004	MONTAGGI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	05717751001
1108	RM	901662	09/11/1998	25/06/1998	2003	MONTERONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONZANO ROMANO	RM	05564821006
1109	RM	951745	28/07/2000	03/10/2000		MORGANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	06024111004
1110	RM	972725	23/03/2001	15/03/2001	2003	MOTOR PRATICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	06515761002
1111	RM	970806	19/03/2001	14/02/2001	2001	MITA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	RM	06469041005
1112	RM	1014758	08/05/2002	15/07/2002		MULTI COSTRUZIONI 1 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANZIO	RM	07148751006
1113	RM	1040132	19/06/2003	05/09/2003		MULTIDEA INTERNAZIONALE COOP. A R.L.	ROMA	RM	07525901000
1114	RM	921423	22/06/1999	21/01/1999	2004	MULTIEDIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05880821005
1115	RM	900374	08/04/1998	06/12/1998	2001	MULTIMEDIASET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	05563321008
1116	RM	1166191	05/08/2007	05/12/2004	2006	MULTISERVICE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	02163840396
1117	RM	1064057	04/07/2004	29/03/2004		MULTISERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07951661003
1118	RM	1071055	28/06/2004	22/06/2004	2006	MULTISERVIZI OSTIA PONENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI TIPO B	ROMA	RM	08070461002
1119	RM	931623	30/11/1999	23/03/1999	2000	MUNDUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	05736351007
1120	RM	1065290	22/04/2004	19/04/2004	2006	MUSAFIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	07976831003




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	e fiscale
1121	RM	922397	07/06/1999	13/05/1999		MUSIC CAFE' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05766631005
1122	RM	976995	05/10/2001	03/12/2001	2001	N.C.TRANSPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	'06587111003
1123	RM	1118187	01/03/2006	23/12/2005		N.T.N. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08774881000
1124	RM	1080579	28/10/2004			NAMIRAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'02016790590
1125	RM	1104911	14/07/2005	30/06/2005	2006	NATURALIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'08584951001
1126	RM	1095969	04/12/2005	22/03/2001	2006	NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'00920720570
1127	RM	978753	31/05/2001	22/05/2001		NAVIGA CON NOI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	BRACCIANO	RM	'06616441009
1128	RM	840993	19/07/1996	23/05/1996		NEPESINA LATTE - SOC.COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05114081002
1129	RM	1017211	24/09/2002	09/12/2002	2003	NETQPS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07194851007
1130	RM	968667	03/12/2001	12/05/2000	2001	NEW ECONOMY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06406941002
1131	RM	1031857	03/12/2003	28/02/2003		NEWS FUORI LIMITE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07427871004
1132	RM	999389	19/02/2002	25/10/2001	2001	NICOBEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06794011004
1133	RM	417633	19/02/1996	05/04/1977	2004	NICOL.77 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05758360589
1134	RM	1128799	04/06/2006	21/05/2004		NIGHTHAWK S.C.R.L.	ROMA	RM	'01097860454
1135	RM	845749	18/10/1996	18/09/1996	2003	NIKE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'05154631005
1136	RM	951151	21/07/2000	04/12/2000	2003	NILIO 2 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06067321007
1137	RM	975728	23/04/2001	04/11/2001		NO PROBLEM - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06563821005
1138	RM	920079	06/03/1999	15/04/1999	2000	NOBODY'S PERFECT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05745811009
1139	RM	916965	21/04/1999	02/11/1999	2005	NORD-SUD TRASPORTI E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05693521006
1140	RM	1032914	20/03/2003	19/03/2003		NOWAR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07454491007
1141	RM	917026	21/04/1999	03/03/1999	2001	NUOVA ASSIST - 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MORICONE	RM	'05719881004
1142	RM	881825	11/06/1997	26/07/1997	2003	NUOVA COOPERATIVA CAESAR A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05358891009
1143	RM	1030713	03/03/2003	24/02/2003		NUOVA D.O.GE. - DOCENTI, OPERATORI, GENITORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07420141009
1144	RM	917092	22/04/1999	14/01/1999	2005	NUOVA IDEA S.R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05683311004
1145	RM	808084	19/02/1996	24/11/1994	2003	NUOVA LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARTENA	RM	'04805211002
1146	RM	1068206	24/05/2004	28/04/2004		NUOVA LOGISTICA INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'08015891008
1147	RM	1118065	01/02/2006	12/02/2005		NUOVA MA WA SA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08755511006
1148	RM	1000956	03/04/2002	14/02/2002	2003	NUOVA QUADRIFOGLIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA	ROMA	RM	'06959321008
1149	RM	950781	18/07/2000	05/10/2000		NUOVA S.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06140481000
1150	RM	915330	30/03/1999	21/01/1999	2003	NUOVA T.P.M. 99 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05678241000
1151	RM	963288	01/05/2001	11/03/2000		NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'06322091007
1152	RM	340871	19/02/1996	05/04/1971		NUOVO APOLLO 12 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'80152470581
1153	RM	779065	19/02/1996	28/07/1993	2000	NUOVO MILLENNIO SOC.COOP.VA A R.L.	ROMA	RM	'04547871006
1154	RM	1027938	02/04/2003	17/01/2003	2006	O.R.S.A. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	RM	'07368031006
1155	RM	955863	10/12/2000	27/06/2000	2001	O.S.I. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06173641009



## LAZIO


n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1156	RM	1073025	22/07/2004	17/06/2004		OASI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE ADOTTANTE LE NORME DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'08076261000
1157	RM	941123	22/03/2000	02/04/2000		OASIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	'05969921005
1158	RM	956240	24/10/2000	20/07/2000	2003	OFFICINA AMBIENTE - SOCIETA' DI SERVIZI PER L'ECOLOGIA DELL'ABITARE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06188361007
1159	RM	1009581	06/03/2002	13/05/2002	2003	OFFICINA DONNE A COLORI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MULTITENICA A R.L.	ROMA	RM	'07082461000
1160	RM	1144987	19/10/2006	26/09/2006		OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09173031007
1161	RM	425007	19/02/1996	25/01/1978	2006	OMNIA INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'03098900586
1162	RM	978588	25/05/2001	27/04/2001	2001	OMNIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06607281000
1163	RM	963618	01/10/2001	21/11/2000	2004	OMNIA SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06327111008
1164	RM	1105041	15/07/2005	27/06/2005	2005	OPEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	ROMA	RM	'08592551009
1165	RM	961509	14/12/2000	15/06/2000	2004	OPEN WORK COOPERATIVA	ROMA	RM	'06204231002
1166	RM	1066517	05/06/2004	21/04/2004	2004	OPER SERVICE COOPERATIVA A R.L.	CAPEANA	RM	'07991321006
1167	RM	963423	01/08/2001	27/07/2000		OPERA NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'06215711000
1168	RM	1088377	31/01/2005	01/11/2005		ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08310521003
1169	RM	902028	18/09/1998	29/01/1998	2001	ORSA MAGGIORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05450671002
1170	RM	1023625	12/09/2002	15/11/2002		ORVIR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07288791002
1171	RM	1048666	16/10/2003	29/09/2003	2006	OSLO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MARINO	RM	'07671381007
1172	RM	1014884	08/06/2002	29/07/2002		OURLAND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07169061004
1173	RM	928591	26/10/1999	07/09/1999	2003	OVER 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GROTTAFERRATA	RM	'05819651000
1174	RM	978747	31/05/2001	22/05/2001		OVER THE TOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRACCIANO	RM	'06616391006
1175	RM	951527	27/07/2000	20/04/2000	2001	P.A.M. PIANETA AUTO MARINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'06077631007
1176	RM	905714	13/11/1998	15/09/1998	2004	P.CO.S. - PICCOLA COOPERATIVA DI SERVIZI A. R.L.	CAPEANA	RM	'056000571003
1177	RM	963016	03/01/2001	11/07/2000		P.S.C. EUROMETAL A R.L.	ROMA	RM	'06326071005
1178	RM	963013	03/01/2001	11/07/2000		P.S.C. NARVIK A R.L.	ROMA	RM	'06327451008
1179	RM	762933	19/02/1996	11/10/1992		P.T.F. 92 SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	RM	'04409061001
1180	RM	869159	17/04/1997	02/06/1997	2001	PALATINO FACCHINAGGIO E TRASPORTI SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ROMA	RM	'05243121000
1181	RM	965276	02/07/2001	22/12/2000		PALLAVICINI EXECUTIVE RESIDENCE A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'063888181007
1182	RM	1100974	31/05/2005	23/05/2005	2006	PANDA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08532701003
1183	RM	996324	22/01/2002	27/12/2001		PANDINO 2 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06894731006
1184	RM	1003688	27/03/2002	21/03/2002	2004	PANE E TULIPANI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07007591006
1185	RM	967034	02/05/2001	19/01/2001	2006	PAOLO MONTANARI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	TIVOLI	RM	'06419741001
1186	RM	913359	05/08/2001	16/01/1995		PARCHEGGI PROGETTAZIONI INVESTIMENTI IN SIGLA P.P.I. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'14111170159
1187	RM	1086088	01/10/2005	22/12/2004	2005	PARCO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08295821006
1188	RM	928607	11/03/1999	07/05/1999		PARTYLANDIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITAVECCHIA	RM	'05803001006
1189	RM	1040449	24/06/2003	26/05/2003	2004	PATRIZ PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07569061000
1190	RM	992996	12/05/2001	15/11/2001	2006	PAVEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIUMICINO	RM	'06836641008





## LAZIO

n.	cdaa	n tea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1191	RM	833059	04/01/1996	29/11/1995	2002	PAVONIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTEL GANDOLFO	RM	'05000121003
1192	RM	1133025	22/05/2006	16/05/2006		PAZYMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'09011071009
1193	RM	745187	19/02/1996	13/12/1991	2005	PENTA 2 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'04220491007
1194	RM	1078245	10/05/2004	10/01/2004	2006	PEOPLE UP- SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08172411004
1195	RM	920390	06/08/1999	20/04/1999	2003	PERCORSI SOCIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05752241009
1196	RM	958607	14/11/2000	11/10/1999	2006	PERGAMO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05870561007
1197	RM	1028206	02/10/2003	30/05/2000		PERSONAL SECURITY AGENCY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08010180019
1198	RM	1019308	13/01/2004	24/09/2001		PEWAL COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07220281005
1199	RM	395718	19/02/1996	18/11/1974	2003	PHOTOLYTO CAPITOLINA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01280450584
1200	RM	947818	06/09/2000	28/03/2000		PI.COOP. - SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. TATA	ROMA	RM	'06044721006
1201	RM	998001	04/04/2002	13/11/2001	2001	PI.FRA.GI. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO	RM	'06825471003
1202	RM	497665	19/02/1996	24/06/1982	2001	PIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05615800587
1203	RM	953756	09/08/2000	28/06/2000	2003	PIANETA TERRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA PIANETA	ROMA	RM	'06226531009
1204	RM	1000058	22/02/2002	02/04/2002		PICCOLA COOPERATIVA 4 EFEE R.L.	ROMA	RM	'06933231000
1205	RM	1014284	13/08/2002	20/06/2002	2004	PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DEL CASTELLO A.R.L.	ROMA	RM	'07150961006
1206	RM	1005033	04/10/2002	13/03/2002		PICCOLA COOPERATIVA NIBBIO A R.L.	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	'07027891006
1207	RM	1061943	17/03/2004	26/02/2004	2004	PICCOLA SOC COOP. VA VI. TA. IMPIANTI A R.L. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VELLETRI	RM	'07891371002
1208	RM	968529	22/02/2001	02/08/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA G.O. TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06457051008
1209	RM	1041523	24/07/2003	15/05/2003	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA MOBILI BRIANZA 2003	ROMA	RM	'07533361007
1210	RM	1028257	02/06/2003	28/01/2003		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.L.F. A.R.L.	ROMA	RM	'07373911002
1211	RM	946586	06/05/2000	30/12/1999		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA GUASTELLA SRL	ROMA	RM	'05927151000
1212	RM	895200	20/05/1998	19/01/1998	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTI E MESTIERI DELL'EDILIZIA E DELL'AMBIENTE - A.M.E.A. - A R.L.	ROMA	RM	'05460321002
1213	RM	950285	07/11/2000	29/06/1999		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COUPON A.R.L.	ROMA	RM	'97185860588
1214	RM	981459	28/06/2001	06/06/2001	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO NEW ACQUERELLO A R.L.	ROMA	RM	'06651601004
1215	RM	1037220	05/08/2003	04/09/2003	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILE INTERNAZIONALE SRL	SACROFANO	RM	'07500141002
1216	RM	932198	12/10/1999	25/10/1999		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IL PINGUINO MULTISERVIZI A R.L.	ROMA	RM	'05861111002
1217	RM	1046645	23/09/2003	19/09/2003		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA L'ARCO A R.L.	ROMA	RM	'07648961006
1218	RM	981348	27/06/2001	20/06/2001	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LINE SERVICE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06660411007
1219	RM	991311	20/11/2001	22/06/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA GLEAP ARL	ROMA	RM	'06594921006
1220	RM	1016281	09/04/2002			PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PESCA LIBERA A R.L.	ROMA	RM	'03092100274
1221	RM	990928	11/08/2001	10/10/2001	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PIU' & PIU' SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06795891008
1222	RM	942751	04/11/2000	11/11/1999	2000	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO FULL 2001 A R.L.	LANUVIO	RM	'05879711009
1223	RM	954493	21/09/2000	27/06/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO 2000 A R.L.	ROMA	RM	'06236361009
1224	RM	974542	04/12/2001	14/03/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ROMANA LAVORI STRADALI 2001 A R.L.	ROMA	RM	'06546831006
1225	RM	970502	16/03/2001	23/02/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ROUTE 66 A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06489721008



## LAZIO

n.	cdaa	n tea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1226	RM	898552	07/10/1998	14/05/1998	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PAPERÒ AZZURRO	COLONNA	RM	'05536171001
1227	RM	1001845	03/12/2002	13/02/2002	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA CUP I.SO.LA.	CAVE	RM	'06952801006
1228	RM	962188	04/05/2001	12/11/2000	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PHONSOPHERA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MENTANA	RM	'06350211006
1229	RM	925921	09/09/1999	28/06/1999		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DEL SOGNO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05796691003
1230	RM	947853	06/09/2000	24/02/2000	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTI E FACCHINAGGIO C.T.F. A R.L.	ROMA	RM	'05982661000
1231	RM	1031644	03/11/2003	18/02/2003	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA "SERENITY-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	ROMA	RM	'07411461002
1232	RM	630041	19/02/1996	28/11/1986	2005	PINEA I - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'07718730588
1233	RM	1149338	12/01/2006	16/11/2006		PIROS SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'09228611001
1234	RM	997009	29/01/2002	16/01/2002	2004	PIZZA KING SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ANZIO	RM	'06892071009
1235	RM	1115883	12/02/2005	19/11/2005		PLAN SOCIETA' COOPERATIVA	PISONIANO	RM	'08748481002
1236	RM	951213	25/07/2000	30/05/2000	2004	PLANET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06133601002
1237	RM	907392	12/10/1998	22/10/1998	2003	PLANET WORK - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05618181001
1238	RM	969273	05/04/2001	30/01/2001	2004	PLAYA DEL SOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FLUMICINO	RM	'06455531001
1239	RM	1117195	20/12/2005	12/01/2005	2005	PLURI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08762861006
1240	RM	1048989	21/10/2003	10/07/2003	2004	PLUS SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07674021006
1241	RM	707574	19/02/1996	24/05/1990	2005	POMEZIA 90 SOCIETA' COOPERATIVA	POMEZIA	RM	'03876821004
1242	RM	889834	03/10/1998	29/01/1998	2005	PORTO DI ENEA II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05454251009
1243	RM	712429	19/02/1996	07/09/1990	2004	POSEIDONE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03903801003
1244	RM	974679	04/11/2001	21/03/2001	2001	PRANA - ALIMENTAZIONE VEGETARIANA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06536821009
1245	RM	1125899	13/03/2006	27/02/2006		PREVENZIONE E SALUTE	ROMA	RM	'08911241001
1246	RM	1130064	20/04/2006	04/06/2006		PRO.AM.CO. SOCIETA' COOPERATIVA - GESTIONE - AMMINISTRAZIONE - ELABORAZIONE DATI CONTABILI	ROMA	RM	'08968591001
1247	RM	477399	19/02/1996	06/09/1981	2006	"PROGECOL SOCIETA' COOPERATIVA "	ROMA	RM	'03981810587
1248	RM	974122	22/05/2001	14/03/2001		PRO-GEO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	'06539821006
1249	RM	978703	31/05/2001	22/05/2001	2005	PROGET. & COLOR. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06616501000
1250	RM	800386	19/02/1996	15/07/1994	2006	PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04738981002
1251	RM	898104	07/03/1998	21/05/1998	2001	PROGEURO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05538371005
1252	RM	1143673	10/05/2006	20/09/2006		PROJECT GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09157891004
1253	RM	1117978	30/12/2005	28/04/2003	2006	PROMASTER - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01165670116
1254	RM	942132	04/05/2000	18/10/1999		PROMEDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05858001000
1255	RM	932708	15/12/1999	23/06/1999	2004	PROMOTER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05809421000
1256	RM	944026	20/04/2000	24/02/2000	2001	PROMOTORI INTESA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05997211007
1257	RM	1147720	16/11/2006	11/06/2006		PROMOZIONI E INTEGRAZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	'09215401002
1258	RM	1023863	12/11/2002	18/11/2002	2004	PROMOZIONI SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'0728571007
1259	RM	1044347	13/08/2003	23/07/2003		PRONTO PONY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07605811004
1260	RM	985258	17/08/2001	08/03/2001	2003	PRONTO TRASPORTI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'06711711009




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1261	RM	1140631	08/10/2006	08/02/2006	2006	PROPRIO COSI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'09109881004
1262	RM	1074793	08/04/2004	23/06/2004	2006	PROSCENICA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GENAZZANO	RM	'08116181002
1263	RM	822880	19/02/1996	21/09/1995	2001	PROSPETTIVA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	GALLICIANO NEL LAZIO	RM	'04979651009
1264	RM	609267	19/02/1996	28/02/1986		PROSPETTIVE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'07429710580
1265	RM	969347	03/12/2001	23/01/2001		PROTEUS - PICCOLA SOCIET' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS.	CERVETERI	RM	'06460741009
1266	RM	1129638	13/04/2006	22/03/2006	2006	PROXIMA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08939721000
1267	RM	893314	23/04/1998	03/10/1998	2001	PULIRANGERS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05490321006
1268	RM	1021279	12/04/2002	10/02/2002		PULISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	RM	'02903690614
1269	RM	1152605	01/08/2007	19/12/2006		PULITOGEL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'09268501005
1270	RM	1129199	04/10/2006	29/11/1999		PUNTO SERVICE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI SERVIZI E LAVORO	ROMA	RM	'01908610692
1271	RM	1082244	18/11/2004	11/10/2004		PUNTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ALBANO LAZIALE	RM	'08230061007
1272	RM	820989	19/02/1996	15/05/1995	2001	PUNTOCAPO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04919601007
1273	RM	1090938	22/02/2005	15/02/2005	2005	PUNTOTRE - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'08387741005
1274	RM	1033464	26/03/2003	26/02/2003	2004	PURA VIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07455211008
1275	RM	1058376	16/02/2004	02/05/2004	2004	QUALITY SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'07852761001
1276	RM	997161	31/01/2002	16/01/2002		QUINTO ANELLO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06901361003
1277	RM	892791	15/04/1998	12/11/1997	2006	QUO VADIS - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'05417121000
1278	RM	1069614	06/09/2004	06/03/2004		R B S ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08047691004
1279	RM	919416	24/05/1999	04/07/1999	2001	R.E.M. PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05744061002
1280	RM	939978	03/11/2000	22/11/1999	2003	R.S. - COOPERATIVA DI TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05887341005
1281	RM	766167	19/02/1996	14/04/1992	2005	RADIO FLASH 89,500 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'04310171006
1282	RM	439183	19/02/1996	03/09/1979	2001	RADIO SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'03508350588
1283	RM	1064279	04/08/2004	04/05/2004		RAF-PI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07954491002
1284	RM	1135238	14/06/2006	20/01/2005	2005	RAGGIO DI SOLE COMMERCIAL SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01830890446
1285	RM	1102980	22/06/2005	06/06/2005		RAV 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08546621007
1286	RM	996073	18/01/2002	22/12/2001		REAL TIME - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06862471007
1287	RM	963647	01/09/2001	27/11/2000	2001	RED NEWS - SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA A R.L.	ROMA	RM	'06350501000
1288	RM	914640	22/03/1999	02/11/1999	2001	REPORT DIFFUSO - COOPERATIVA EDITORIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05694661009
1289	RM	259344	19/02/1996	29/01/1962	2002	RES PUBLICA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'80061590586
1290	RM	419223	19/02/1996	04/07/1976		RESIDENCE CAMOSCIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'02897970584
1291	RM	951244	25/07/2000	06/02/2000	2003	RF SYSTEMI - TELECOMUNICAZIONI RADIODOMILI ED ENERGIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUIZIO	FRASCATI	RM	'06145781008
1292	RM	909821	02/01/1999	23/11/1998		RIVIERA DI TRAIANO-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	'05648051000
1293	RM	1037266	13/05/2003	04/10/2003	2003	ROMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA' PVALENTE	ROMA	RM	'07493821008
1294	RM	926312	20/09/1999	04/09/1999		ROMA 2.000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MORLUPO	RM	'05737101005
1295	RM	1059508	26/02/2004	16/02/2004	2005	ROMA 2004 SOCIETA' COOP. A R.L.	ROMA	RM	'07865241009



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	regione sociale	comune	pr	c fiscale
1296	RM	709617	19/02/1996	04/11/1990		ROMA '90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03858071008
1297	RM	894350	05/07/1998	01/08/1998	2001	ROMA MANUTENZIONI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05443981005
1298	RM	403874	19/02/1996	27/11/1975	2001	ROMA NORD- SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02601530583
1299	RM	962417	28/12/2000	20/10/2000		ROMA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN BREVE ROMA SERVICE S. (ROMA)	ROMA	RM	'06324051009
1300	RM	1105230	19/07/2005	07/08/2005	2006	ROMA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'08597181000
1301	RM	850405	28/11/1996	15/10/1996	2006	ROMA SERVIZI 2003 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, ABBREVIATA IN ROMA SERVIZI	ROMA	RM	'05183001006
1302	RM	963339	01/05/2001	11/09/2000	2002	ROMA SMILE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06312881003
1303	RM	991890	22/11/2001	22/10/2001		ROMA TRANSPORTS AND SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06806671001
1304	RM	996271	22/01/2002	27/12/2001		ROMANA AMBIENTE SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ROMA	RM	'068893891009
1305	RM	906522	25/11/1998	07/01/1998		ROMANA ARMENTIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05574201009
1306	RM	699586	19/02/1996	01/12/1990	2001	ROMANA EUR 90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03775121001
1307	RM	1148520	24/11/2006	11/10/2006		ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	RM	'09215231003
1308	RM	963643	01/09/2001	08/03/2000		ROMANETWORK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06211871006
1309	RM	943317	13/04/2000	16/12/1999		ROME A' VOLONTE' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05902971000
1310	RM	930296	11/12/1999	07/12/1999	2001	ROSA CANINA SOCIET' COOP. SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'05804651007
1311	RM	531849	19/02/1996	18/04/1984	2004	ROSITA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06516600589
1312	RM	967671	16/02/2001	23/07/1998		ROYAL SERVICE SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'12546080156
1313	RM	1146228	31/10/2006	19/10/2006		RUGADE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'09194231008
1314	RM	919748	28/05/1999	14/01/1999	2006	S H SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05685991001
1315	RM	484297	19/02/1996	13/11/1981		S. GIOVANNI EVANGELISTA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05192540580
1316	RM	1127104	22/03/2006	03/02/2006		S.A.E.N. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08903471004
1317	RM	983896	08/02/2001	13/07/2001	2001	S.A.E.TEL - PICCOLA SOCIET' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06683901000
1318	RM	1048356	14/10/2003	25/09/2003	2003	S.A.I. SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07667711001
1319	RM	1149827	12/11/2006	09/08/2005	2006	S.ANDREA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'03241990161
1320	RM	477469	19/02/1996	13/05/1981	2005	S.C.I.S.A.P. S.R.L. - SOC. COOPERATIVA IMBALLAGGI SERVIZI AUTOGESTITI PRODUZIONE	ANZIO	RM	'05050070589
1321	RM	536910	19/02/1996	19/06/1984	2005	S.C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI	ANZIO	RM	'06607540587
1322	RM	1028434	02/07/2003	27/01/2003	2005	S.D.P. TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07386861004
1323	RM	1046760	24/09/2003	09/12/2003	2006	S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI EDILI E AMBIENTALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'07646681002
1324	RM	694158	19/02/1996	15/09/1989		S.E.A.R. 90 - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI ROMANA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE A R.L.	ROMA	RM	'03708351006
1325	RM	714714	19/02/1996	28/03/1990	2001	S.E.D. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (SERVIZI ELABORAZIONE DATI)	ROMA	RM	'03849341007
1326	RM	970728	15/03/2001	01/11/2001		S.F.A.L. PICCOLA SOCIET' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06403041004
1327	RM	964767	18/01/2001	28/12/2000		S.I.A.P. SOCIETA' ITALIANA APPALTI PULIZIE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06387691006
1328	RM	1015547	14/08/2002	26/07/2002		S.P. IMMOBILAST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NETTUNO	RM	'07162931005
1329	RM	1048247	13/10/2003	25/09/2003	2003	S.S.A. SOCIETA' SERVIZI AZIENDE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07667801000
1330	RM	1072160	13/07/2004	06/11/2004	2004	SACCO EDILIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALMONTONE	RM	'08054771004




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1331	RM	987115	24/09/2001	09/06/2001	2003	SAGITTARIO SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06729711009
1332	RM	1112278	25/10/2005	10/10/2005		SALINLARI SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08692381000
1333	RM	978705	06/01/2001	22/05/2001		SALOON OF CAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06616701006
1334	RM	1035553	16/04/2003	04/08/2003	2005	SALUTE E TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07489361001
1335	RM	673995	19/02/1996	16/01/1989	2003	SAN CARLINO 89 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03584101004
1336	RM	1149472	12/04/2006	15/12/2005		SAN CARLO EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01450990336
1337	RM	1060583	03/05/2004	20/07/1993	2005	SAN FRANCESCO '93 SOCIETA' COOPERATIVA	GUIDONIA MONTECELIO	RM	'03397180104
1338	RM	976551	05/03/2001	04/04/2001		SAN LORENZO IN LUCINA - COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06564961008
1339	RM	383913	19/02/1996	05/04/1973	2003	SAN VALENTINO 73 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80419850583
1340	RM	1037520	13/05/2003	17/04/2003	2006	SAPERI & SAPORI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07502781003
1341	RM	949712	07/05/2000	29/05/2000	2003	SATRA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE SATRA SOC.	ROMA	RM	'06130271007
1342	RM	624565	19/02/1996	15/10/1986		SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07658320580
1343	RM	682780	19/02/1996	12/07/1989	2005	SCUOLA AURELIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA -	ROMA	RM	'03510661006
1344	RM	962458	26/02/2001	29/02/2000	2006	SE.CO. 2000 COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'05994571007
1345	RM	1028180	02/05/2003	22/01/2003		SECTOR CLIMA SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07366651003
1346	RM	1143486	10/04/2006	21/09/2006		SENDY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09144181006
1347	RM	1065963	29/04/2004	16/04/2004		SENTIERI VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	ROMA	RM	'07974541000
1348	RM	608135	19/02/1996	23/01/1986	2003	SER.COOP. COOPERATIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07340005087
1349	RM	1036869	05/05/2003	04/11/2003		SERFINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07495551009
1350	RM	957896	21/11/2000	02/03/2000	2004	SERGER CLEAN - SERVIZI GENERALI DI PULIZIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05973131005
1351	RM	1171559	27/06/2007	10/01/2003	2006	SERINT. S.C.R.L.	ROMA	RM	'04082580962
1352	RM	996767	25/01/2002	01/03/2002		SERVELOX 2001 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	'06908621003
1353	RM	709704	19/02/1996	21/02/1990		SERVICE COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03820331001
1354	RM	985319	08/10/2001	19/07/2001	2001	SERVICE GROUP - S.C.R.L.	POMEZIA	RM	'06701301001
1355	RM	1000015	14/03/2002	15/02/2002		SERVICE NO PROBLEM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE DENOMINATA	ROMA	RM	'06954341001
1356	RM	917646	29/04/1999	18/03/1999	2003	SERVICE POINT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'05722421004
1357	RM	885668	21/01/1998	23/10/1997	2001	SERVICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMERATA NUOVA	RM	'053994541006
1358	RM	1070407	19/06/2004	04/10/2000	2006	SERVIZI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA	RM	'02455180543
1359	RM	961783	19/12/2000	11/07/2000		SERVIZI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06307991007
1360	RM	955923	16/10/2000	23/05/2000	2001	SERVIZI ALLA TELEFONIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06145801004
1361	RM	979466	06/06/2001	05/10/2001	2001	SERVIZI GLOBALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06623651004
1362	RM	914537	23/03/1999	17/02/1999	2004	SERVIZI PER GLI IMMOBILI 1998 - SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05699861000
1363	RM	939008	03/03/2000	18/10/1999		SERVIZI RISTORANTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05855031000
1364	RM	899681	29/07/1998	18/06/1998		SERVIZI SOCIALI UTILI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05558531009
1365	RM	987073	10/01/2001	17/09/2001	2003	SERVIZI TECNICI COMMERCIALI, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIAT	ROMA	RM	'06743061001




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1366	RM	872300	28/05/1997	04/11/1997		SERVIZI TECNOLOGICI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'05294491005
1367	RM	1124714	03/01/2006	16/02/2006		SESTO CONTINENTE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08887141003
1368	RM	1015592	08/09/2002	19/07/2002	2004	SFERA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07167201008
1369	RM	1030918	03/04/2003	23/12/2002		SFIDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07312301000
1370	RM	1062482	23/03/2004	03/11/2004	2004	SHOPPING CASA COOP. A.R.L.	NETTUNO	RM	'07926701009
1371	RM	895462	22/05/1998	04/03/1998		SI.LOR. 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05504231001
1372	RM	912756	03/08/1999	12/09/1998		SI.RO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05652601005
1373	RM	690123	19/02/1996	09/06/1989	2003	SIDE 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'03704541006
1374	RM	1012835	07/12/2002	21/06/2002		SIERRA INTERPRISE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07132271003
1375	RM	1062923	04/06/2004	16/03/2004		SILE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'07928781009
1376	RM	1013673	23/07/2002	07/12/2002		SILVIA 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07144241002
1377	RM	991401	21/11/2001	21/09/2001		SINANDUGU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06797351001
1378	RM	746936	19/02/1996	02/01/1992	2001	SIPLA DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'04256161003
1379	RM	1062886	29/03/2004	18/03/2004	2005	SIRE SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07927351002
1380	RM	996019	18/01/2002	30/11/2001		SIRIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANZIO	RM	'06836901006
1381	RM	399541	19/02/1996	16/05/1975	2003	SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80226590588
1382	RM	392456	19/02/1996	05/03/1974	2002	SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80418900587
1383	RM	1000052	03/06/2002	24/01/2002	2006	SOC. COOP. M.A.C.I. 2000 A R.L.	ROMA	RM	'06953011001
1384	RM	927965	14/10/1999	16/07/1999	2001	SOC. COOP. SERVIZI TURISTICI A.R.L.	ROMA	RM	'05818211004
1385	RM	1081853	15/11/2004	11/08/2004		SOC.COOP.EUROPA SERVIZI 2004 A R.L.	ROMA	RM	'08230171004
1386	RM	1054307	31/12/2003	29/12/2003		SOCIAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	'07760231006
1387	RM	917519	29/04/1999	23/02/1999		SOCIET' L COOPERATIVA CAMPIDOGGIO 2000 A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05722581005
1388	RM	931494	30/11/1999	18/10/1999	2003	SOCIET' L COOPERATIVA IL DELFINO A R.L.	ROMA	RM	'05855861000
1389	RM	943967	27/04/2000	18/01/2000	2001	SOCIET' L COOPERATIVA TERMAX A R.L.	ROMA	RM	'05927161009
1390	RM	942037	30/03/2000	12/03/1999		SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO NUOVA EDILIZIA DEL 2000 A R.L.	ROMA	RM	'05891571001
1391	RM	1046769	24/09/2003	26/08/2003		SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA CONFIDI CINEMA CONSORZIO COOPERATIVISTICO DI FILM	ROMA	RM	'07626941004
1392	RM	908183	21/02/1998	30/06/1998	2001	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OVI.POL	ROMA	RM	'05565611000
1393	RM	753698	19/02/1996	29/02/1992	2003	SOCIETA' COOPERATIVA AL ARD CANNEI A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLLEFERRO	RM	'04269731008
1394	RM	995301	01/10/2002	14/12/2001	2001	SOCIETA' COOPERATIVA ANGELILLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06873591009
1395	RM	792811	19/02/1996	03/04/1994	2001	SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANALE CONFEZIONI TESSILCOOP A RESPONSABILITA' LIMITATA	VELLETRI	RM	'04667651006
1396	RM	725813	19/02/1996	03/08/1991	2003	SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI FIUMICINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04050511007
1397	RM	948145	14/06/2000	03/09/2000		SOCIETA' COOPERATIVA BETA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA	FIUMICINO	RM	'06026541000
1398	RM	930167	11/11/1999	22/07/1999	2006	SOCIETA' COOPERATIVA BLUEXPRESS	POMEZIA	RM	'05814301007
1399	RM	405802	19/02/1996	02/12/1976	2006	SOCIETA' COOPERATIVA CENTRO STUDI AZIENDALI	ROMA	RM	'02558820581
1400	RM	767028	19/02/1996	23/11/1992	2004	SOCIETA' COOPERATIVA DI GIORNALISTI AGLAIA	ROMA	RM	'04405001001




## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1401	RM	949201	07/03/2000	04/07/1994	2001	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO SORRENTO LIMONI DOCA RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02871371213
1402	RM	642285	19/02/1996	28/07/1987		SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CERITE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08065740584
1403	RM	402627	19/02/1996	22/10/1975	2003	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO-CENTRO REGIONALE STORICO ARCHEOLOGICO-LANUVIUM-	ROMA	RM	'03063900587
1404	RM	399981	19/02/1996	30/05/1975	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DIFESA 1973 A.R.L.	ROMA	RM	'80188430583
1405	RM	954869	27/09/2000	31/01/1948		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA CASE DEGLI INSEGNANTI DEL LIDO DI ROMA	ROMA	RM	'80236410587
1406	RM	977823	13/06/2001	17/04/2001		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA GIULIO ROMANO 15 OPPURE BREVEMENTE SG	ROMA	RM	'06569481002
1407	RM	336632	19/02/1996	26/10/1970	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACI COMUNALI N. DIE-CI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'97022120584
1408	RM	336591	19/02/1996	26/10/1970		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ACI COMUNALI N. SEDICI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'97022180588
1409	RM	725984	19/02/1996	13/03/1991		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALBA A R.L.	TIVOLI	RM	'04054941002
1410	RM	1092925	14/03/2005	22/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALBA NUOVA A R.L.	ROMA	RM	'08407601007
1411	RM	271677	19/02/1996	14/06/1963		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CATTOLICA SAN GIOVANNI BATTISTA DEIGENOVESI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'03590811000
1412	RM	950849	20/07/2000	27/04/2000	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMIUS IONICA	ROMA	RM	'06088011009
1413	RM	950852	20/07/2000	27/04/2000	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMIUS LAETA	ROMA	RM	'06088051005
1414	RM	1152680	01/09/2007	12/05/2006		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GRECIA	ROMA	RM	'09255601008
1415	RM	1092923	14/03/2005	22/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IDEA VERDE A R.L.	ROMA	RM	'08407581001
1416	RM	407952	19/02/1996	06/10/1976	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ISSARG A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELLEGRA	RM	'02755380587
1417	RM	819222	19/02/1996	13/06/1995	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BALCONATA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'04925021000
1418	RM	338853	19/02/1996	25/03/1971	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BELLA LAURENTINA	ROMA	RM	'03352040582
1419	RM	820281	19/02/1996	06/06/1995	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BOSCAGLIA A R.L.	ROMA	RM	'04920631001
1420	RM	480877	19/02/1996	21/11/1963	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA TRANQUILLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80097030581
1421	RM	1031400	27/09/2005	13/02/2003		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LAZIO CONFESCENTI A R.L.	ROMA	RM	'07425541005
1422	RM	517843	19/02/1996	14/09/1983	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LIDO DEI PINI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06201220586
1423	RM	663887	19/02/1996	07/06/1988	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MAGNA PARS 88 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08516550582
1424	RM	1026653	25/02/2003	23/12/2002	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NEL PARCO DI GROTTAFERRATA 2002 A RL	ROMA	RM	'07352311000
1425	RM	1026655	26/02/2003	23/12/2002	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NEL PRATO VERDE 2002 A RL	ROMA	RM	'07352231000
1426	RM	340497	19/02/1996	05/12/1971	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NIKE S. A R.L.	ROMA	RM	'01213930587
1427	RM	1023359	12/07/2002	30/11/2002	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVO IDROSCALO A R. L.	ROMA	RM	'07294781005
1428	RM	1092930	14/03/2005	22/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA OASI A R.L.	ROMA	RM	'08407571002
1429	RM	725985	19/02/1996	13/03/1991		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ORIZZONTE A R.L.	TIVOLI	RM	'04054951001
1430	RM	751589	19/02/1996	24/02/1992	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SALOTTO DI ARICCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARICCIA	RM	'04263351001
1431	RM	794695	19/02/1996	21/07/1961	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SANT'AGATA V.M. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80145510584
1432	RM	1092928	14/03/2005	22/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRINACRIA A R.L.	ROMA	RM	'80145510584
1433	RM	1026654	26/02/2003	23/12/2002	2005	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VENERE 2002 A RL	ROMA	RM	'08407591000
1434	RM	282131	19/02/1996	17/07/1964	2003	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VILLA SERENA 1964 A RESPONSABILITA' LIMITATA.	ROMA	RM	'07352361005
1435	RM	890820	20/03/1998	16/10/1997	2001	SOCIETA' COOPERATIVA GALAXY A R.L.	POMEZIA	RM	'05383561007



## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1436	RM	1099093	05/11/2005	27/04/2005		SOCIETA' COOPERATIVA GALOPPAIO ROMA SERVICE	ROMA	RM	'08509771005
1437	RM	1053286	15/12/2003	14/04/1992		SOCIETA' COOPERATIVA GAMMA 2000 A R.L.	ROMA	RM	'04302991007
1438	RM	681386	19/02/1996	15/03/1989	2004	SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE ARMONIA NUOVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLLEFERRO	RM	'03606781007
1439	RM	1122200	02/08/2006	16/01/2006		SOCIETA' COOPERATIVA M.C.M.	GROTTAFERRATA	RM	'08831451003
1440	RM	1114296	16/11/2005	11/04/2005		SOCIETA' COOPERATIVA MANFREDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO AMUTUALITA' PREVALENTE ED ADOTTATA	ROMA	RM	'08721671009
1441	RM	900481	19/02/1996	31/01/1989	2003	SOCIETA' COOPERATIVA MUTUO SOCCORSO A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE SO.CO.MU.SO. COOPERATIVA	ROMA	RM	'03559961002
1442	RM	1126749	17/03/2006	28/02/2006		SOCIETA' COOPERATIVA NOVA ROMA	ROMA	RM	'08899411006
1443	RM	1011964	07/02/2002	06/07/2002		SOCIETA' COOPERATIVA OPUS A R.L.	ROMA	RM	'07114051001
1444	RM	939961	15/03/2000	23/09/1999	2006	SOCIETA' COOPERATIVA PROVE APERTE	ROMA	RM	'05999311003
1445	RM	512334	19/02/1996	03/01/1983	2003	SOCIETA' COOPERATIVA RISPARMIO ENERGETICO ED AMBIENTE C.R.E.A. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06046550585
1446	RM	1135572	19/06/2006	30/05/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SEAM	ROMA	RM	'09029811008
1447	RM	1134822	07/12/2007	05/12/1998		SOCIETA' COOPERATIVA SIRIO	ROMA	RM	'01879920591
1448	RM	1098087	05/02/2005	04/07/2005	2005	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA 2005 ONLUS	ROMA	RM	'08474401000
1449	RM	989617	29/10/2001	10/06/2001		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'06780371008
1450	RM	890787	18/03/1998	30/01/1998		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENEA '98 A R.L.	POMEZIA	RM	'05461291006
1451	RM	1055875	26/01/2004	13/01/2004	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRANDI EVENTI A R.L.	ROMA	RM	'07792671005
1452	RM	1125116	09/06/2006	24/02/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE I COLLI CERITI	CERVETERI	RM	'08893121007
1453	RM	1058216	13/02/2004	29/01/2004	2006	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SFERA SERVICE ONLUS A R.L. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VELLETRI	RM	'07840411008
1454	RM	1147721	16/11/2006	11/10/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VOLARE - ONLUS	ROMA	RM	'09215501009
1455	RM	860357	21/01/1997	10/02/1996	2004	SOCIETA' COOPERATIVA TOP TEN A R.L.	TIVOLI	RM	'05166511005
1456	RM	985357	08/09/2001	31/07/2001	2003	SOCIETA' COOPERATIVA TSC A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEROTONDO	RM	'06711901006
1457	RM	1019217	18/10/2002	19/09/2002	2005	SOCIETA' ETOILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07209911002
1458	RM	222320	19/02/1996	29/01/1960		SOCIETA' FINANZIARIA ITALIANA PER I MEDICI CRL SO.F.I.M.	ROMA	RM	'01110650585
1459	RM	1069011	06/03/2004	18/05/2004	2004	SOCIETA' MARTINA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA	RM	'08021321008
1460	RM	974702	04/12/2001	15/03/2001	2003	SOCIETA' PICCOLA COOPERATIVA SA.RA. PULIZIE E GIARDINAGGIO A R.L.	CIVITAVECCHIA	RM	'06526571002
1461	RM	1022362	12/05/2002	11/06/2002		SOCIETA' COOPERATIVA LA.RI.COOP.A.R.L.	ROMA	RM	'07267691009
1462	RM	189820	19/02/1996	05/06/1955		SO.GNO E REALTA' - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'97006750588
1463	RM	977428	15/05/2001	18/04/2001	2001	SOLE 2001 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	RM	'06575481004
1464	RM	1020690	11/06/2002	18/10/2002		SOLIDARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	'07242681000
1465	RM	1038753	30/05/2003	05/08/2003	2006	SOARELLA TERRA - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE S.R.L.	MARINO	RM	'07536231009
1466	RM	943866	26/04/2000	10/04/1999	2001	SPAZIO 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05845281004
1467	RM	1101535	06/07/2005	24/05/2005	2006	SPAZIO LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08532121004
1468	RM	881562	11/03/1997	22/07/1997		SPEEDY-AIR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEROTONDO	RM	'053831951002
1469	RM	885753	15/01/1998	29/09/1997	2006	"SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA"	VELLETRI	RM	'05382191004
1470	RM	1031679	03/11/2003	26/02/2003		SPLENDOR 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'074221361002






## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1471	RM	929287	11/02/1999	29/07/1999		SPORT GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05812901006
1472	RM	1017419	26/09/2002	18/09/2002	2002	STAFF LEASING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07202771007
1473	RM	1089879	02/11/2005	21/01/2005		STAR AUTONOLEGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08362011002
1474	RM	981185	25/06/2001	18/06/2001		STAR JOB - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06654031001
1475	RM	1027488	30/01/2003	21/01/2003		STAR SERVICE COOPERATIVA ARL	ROMA	RM	07356221007
1476	RM	997944	02/06/2002	24/01/2002		STARK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06909751007
1477	RM	949908	07/06/2000	29/01/2000	2006	START 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05954411004
1478	RM	913229	03/05/1999	18/11/1998	2001	START SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05639621001
1479	RM	1048157	13/10/2003	26/09/2003	2005	STEEL TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	VELLETRI	RM	01959470590
1480	RM	933769	01/07/2000	13/10/1999	2001	STELLA POLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FRASCATI	RM	05853031002
1481	RM	1078381	10/06/2004	27/09/2004	2005	STELLA POLARE - SOCIETA' COOPERATIVA	TIVOLI	RM	08174031008
1482	RM	1129619	13/04/2006	04/05/2006		STELLA POLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	MENTANA	RM	08965801007
1483	RM	1012395	07/05/2002	19/06/2002		STELLA POINTINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	07117511001
1484	RM	1150436	13/12/2006	16/03/2001		STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	02039440595
1485	RM	1019063	16/10/2002	10/08/2002	2004	SUPERSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07227951006
1486	RM	961962	21/12/2000	30/10/2000	2005	SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ANZIO	RM	06308131009
1487	RM	709999	19/02/1996	06/01/1990	2001	SWAN CIRCUS SOC. COOP. A.R.L.	ROMA	RM	03889441006
1488	RM	869501	21/04/1997	02/05/1997	2001	T & P SERVICE	ROMA	RM	05240421007
1489	RM	898699	14/07/1998	30/03/1998	2001	T.B.M. SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ROMA	RM	05498661007
1490	RM	1039308	06/09/2003	22/05/2003		T.D.A. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	07547951009
1491	RM	913622	03/10/1999	22/12/1998	2005	T.F. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05695311000
1492	RM	1094329	24/03/2005	14/03/2005		T.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO	RM	08439291009
1493	RM	920897	16/06/1999	24/03/1999	2001	T.I.F. TURISMO IN FAMIGLIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	05727881004
1494	RM	1072547	14/07/2004	07/06/2004	2005	T.P.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08090581003
1495	RM	1078288	10/06/2004	24/09/2004	2006	T.S.L. - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08171271003
1496	RM	1060567	03/05/2004	16/02/2004		TALITA' KUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S	ROMA	RM	07885621008
1497	RM	965991	02/08/2001	19/01/2001	2001	TARGET ANIMATION - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06410021007
1498	RM	940212	17/03/2000	11/11/1999	2006	TAU FOTOGRAFICA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	05870581005
1499	RM	966990	02/05/2001	01/04/2001	2005	TAVOLA D'ORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	06374601000
1500	RM	1087043	19/01/2005	14/01/2005		TAXI COURIER NETWORK - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	08316401002
1501	RM	807420	19/02/1996	22/12/1994	2006	TEAM 94 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	04809611009
1502	RM	918467	05/11/1999	29/03/1999		TEAM 99 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TIVOLI	RM	05734381006
1503	RM	1106646	08/02/2005	26/07/2005	2006	TECHNICAL & COMMERCIAL GENERAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	08617381002
1504	RM	991779	20/11/2001	29/10/2001	2006	TECNICA EURO COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN BREVE TECNICA EURO COOP.	ROMA	RM	06818071000
1505	RM	417885	19/02/1996	21/06/1977		TECNO - COOP LAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	03044390585



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1506	RM	1074668	08/02/2004	21/07/2004		TECNO COOP. 2004 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORTE NUOVA	RM	'08108551006
1507	RM	1148345	29/11/2006	11/08/2006	2006	TECNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROMA	RM	'09223641003
1508	RM	636695	19/02/1996	16/04/1987	2001	TECNO-ITICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07969330583
1509	RM	1019190	17/10/2002	27/09/2002	2004	TECNOSERVICE 2003 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'07221381002
1510	RM	1021991	16/12/2002	10/07/2002	2003	TECNOSISTEMI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ANZIO	RM	'07230221009
1511	RM	1023974	12/12/2002	27/11/2002		TECNOTESSILE ITALIANA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'07292461006
1512	RM	925980	09/09/1999	29/03/1999	2000	TELEMARKET PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'05736441006
1513	RM	1093131	15/03/2005	25/02/2005	2005	TENUTA ARDEATINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	RM	'08426581008
1514	RM	999748	20/02/2002	02/07/2002	2003	TERMOIDRAULICA PAMPANINI DUILIO E C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'06947421001
1515	RM	1122516	02/10/2006	24/01/2006		TERRA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI TIPO B	TIVOLI	RM	'08836521008
1516	RM	1006784	30/04/2002	21/03/2002		TERZO TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07044531007
1517	RM	968096	20/02/2001	18/01/2001	2005	TFL SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'06411901009
1518	RM	1054043	24/12/2003	17/12/2003		THE CLEAN LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ROMA	RM	'07757621003
1519	RM	970478	03/02/2001	02/07/2001		TIBER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPENA	RM	'06456371001
1520	RM	864692	03/04/1997	31/10/1996	2005	TIBER 2004 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	FIUMICINO	RM	'05185021002
1521	RM	990935	11/09/2001	31/10/2001	2005	TIBER SERVICE 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06801431005
1522	RM	390304	19/02/1996	15/03/1974	2001	TINTORETTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'80418920585
1523	RM	937952	25/02/2000	12/09/1999	2005	TIPIEFEE MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'05893601004
1524	RM	416557	19/02/1996	06/08/1977	2003	TKS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02921800583
1525	RM	991823	20/11/2001	27/07/1999		TO GE. PRO. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05818121005
1526	RM	677875	19/02/1996	11/09/1977	2001	TOR MARANCIA SECONDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	RM	'80011710607
1527	RM	1014893	25/10/2002	16/07/2002		TORNADO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' VELLETRI	VELLETRI	RM	'07158731005
1528	RM	382637	19/02/1996	12/12/1971	2002	TORRINO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02314470580
1529	RM	991928	21/11/2001	30/10/2001	2001	TOTAL SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARINO	RM	'06803991006
1530	RM	971786	15/03/2001	16/02/2001	2003	TOTAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06507131008
1531	RM	1019954	11/05/2002	10/11/2002		TRANS PLANET- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07237591008
1532	RM	940318	14/03/2000	25/10/1999		TRANSPORT 2000-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05866971004
1533	RM	940320	14/03/2000	25/10/1999		TRANSPORT 2001-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05867021007
1534	RM	1055427	20/01/2004	13/01/2004		TRANSELOX - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA	RM	'07795931000
1535	RM	918650	14/05/1999	02/05/1999	2001	TRASPORTATORI LAZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05704591006
1536	RM	996855	28/01/2002	15/01/2002		TRASPORTI LABOR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	ROMA	RM	'06897931009
1537	RM	971695	14/03/2001	03/02/2001	2003	TRASPORTI NAZIONALI PERSONALIZZATI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L. ED IN FORMA ABBREVIATA	ROMA	RM	'06501481003
1538	RM	1107634	08/12/2005	28/07/2005		TRASPORTI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08620681000
1539	RM	709618	19/02/1996	19/06/1990		TRASPORTI SERVIZI GLOBALI T.S.G. GLOBAL SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	RM	'03894241003
1540	RM	905925	18/11/1998	17/09/1998	2001	TRE + BEVANDE -PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ANZIO	RM	'05595611004



## LAZIO

n.	cdaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1541	RM	1033147	21/03/2003	03/11/2003		TRE PICCOLA SOC. COOP. A RL	ROMA	RM	'07453421005
1542	RM	763307	19/02/1996	23/11/1992	2004	TRENTA - SOCIETA' COOPERATIVA DI GIORNALISTI	ROMA	RM	'04404751002
1543	RM	397706	19/02/1996	02/06/1975	2003	U.G.R.I.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'01422030583
1544	RM	280177	19/02/1996	30/01/1964	2006	U.NI 1964 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	RM	'02912510589
1545	RM	974158	04/11/2001	20/03/2001		UNION PARK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06536781005
1546	RM	918980	18/05/1999	22/01/1999	2001	UNIONCOOP SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	RM	'05679881002
1547	RM	941993	30/03/2000	17/01/2000	2001	UNIONE 2000 - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORMELLO	RM	'05945521002
1548	RM	511026	19/02/1996	02/11/1983	2001	UNIONE PARK PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05943110584
1549	RM	998128	02/07/2002	30/01/2002		VAJANICA LABORIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA	RM	'06932301002
1550	RM	800686	19/02/1996	07/07/1994	2006	VALCOOP 94 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PER AZIONI - ONLUS	VALMONTONE	RM	'04733641007
1551	RM	621328	19/02/1996	31/05/1986		VALEX SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'07519310580
1552	RM	1154353	24/01/2007	19/12/2006		VAR.CAV. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'09263461007
1553	RM	974060	04/05/2001	14/03/2001		VAR-SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06520211001
1554	RM	977600	21/05/2001	11/08/2000	2003	VE.PA.SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06332061008
1555	RM	1081412	11/10/2004	21/10/2004	2004	VEGA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08216841000
1556	RM	978325	23/05/2001	05/04/2001	2001	VERBATIM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06598821004
1557	RM	510666	19/02/1996	03/12/1974		VERDE DIECI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02682270588
1558	RM	403955	19/02/1996	28/11/1975	2003	VERDE DUCALE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02681890584
1559	RM	664099	19/02/1996	08/05/1988	2001	VERDE E AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'08546730584
1560	RM	403956	19/02/1996	28/11/1975	2003	VERDE ROMANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02681880585
1561	RM	1180206	16/10/2007	27/07/2005		VIGILIO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'01938790225
1562	RM	339956	19/02/1996	16/04/1971	2001	VILLAGGIO COLLE DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'02590840589
1563	RM	1128771	04/05/2006	15/03/2006		VILLAGGIO DEI PINI DI TARQUINIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE	ROMA	RM	'08931471000
1564	RM	961375	18/12/2000	10/12/2000	2003	VITTORIA COSTRUZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'06283791009
1565	RM	1147120	11/09/2006	25/10/2006		VOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (O.N.L.U.S.)	MANDELA	RM	'09200191006
1566	RM	942114	31/03/2000	10/11/1999		WATER & SOAP SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05849271001
1567	RM	1149394	12/01/2006	29/11/2006		WHITENOISE SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'09235071009
1568	RM	965077	02/01/2001	22/09/2000		WIDEN WEB - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06251011000
1569	RM	1152172	01/03/2007	07/08/1993		WONDER SERVICE SCARL	ROMA	RM	'01861060604
1570	RM	1041086	07/03/2003	06/06/2003		WORK CONSULT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07569181006
1571	RM	1103977	07/04/2005	17/06/2005		WORK PROFESSIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	'08575531002
1572	RM	965093	02/05/2001	15/01/2001		WORK SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'06397341006
1573	RM	1095152	04/01/2005	30/03/2005		WORK SERVICE 2005 SOC. COOP. A R.L.	ROMA	RM	'08451711009
1574	RM	1031234	03/06/2003	13/02/2003	2003	WORKING SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07418851007
1575	RM	971382	14/03/2001	22/02/2001		WORKOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA WORKOOP S.	ROMA	RM	'06486181008

## LAZIO

n.	cdcaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1576	RM	1106999	08/04/2005	08/01/2005	2006	WORLD TRADING SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	ROMA	RM	'086222851007
1577	RM	1048735	17/10/2003	29/09/2003	2006	XYZ ADV PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'07661771001
1578	RM	1025776	13/01/2003	16/12/2002	2005	Z.P. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POMEZIA	RM	'07312331007
1579	RM	966794	02/06/2001	29/01/2001		ZAPPING - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'06426471006
1580	RM	788193	19/02/1996	25/01/1994	2004	ZEUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	RM	'04643371000
1581	RM	872012	23/05/1997	29/11/1996	2004	ZEUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'05200301009
1582	RM	1070402	21/06/2004	06/10/2004		ZIA ROSA - SOCIETA' COOPERATIVA	BRACCIANO	RM	'08058571004
1583	RM	1018041	10/04/2002	17/09/2002		ZONA ROSSA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	RM	'07211681007
1584	VT	118914	09/07/2000	06/02/2000	2001	2000 SERVICE PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ARL	VITERBO	VT	'01650970567
1585	VT	127205	11/06/2003	10/09/2003		AGROSARDA LE PIANE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASSANO IN TEVERINA	VT	'01763730569
1586	VT	134584	08/03/2006	25/07/2006		ALMAR COOP ROMA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITERBO	VT	'01862760566
1587	VT	130189	01/11/2005	20/12/2004	2005	ARCOBALENO 2005 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TARQUINIA	VT	'01803030566
1588	VT	117005	12/06/1999	25/02/1985		ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI DEL LAZIO SOC. COOP. A.R. L.	TARQUINIA	VT	'01213010596
1589	VT	126317	06/04/2003	26/05/2003	2003	AUTONOLEGGIOALFREDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEROSI	VT	'01752220564
1590	VT	118901	09/06/2000	16/06/2000		AUTOTRASPORTI FATANO PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA DI SERVIZI ARL	NEPI	VT	'01653370567
1591	VT	134299	23/06/2006	06/07/2006	2006	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VITERBO	VT	'01858910563
1592	VT	121491	19/07/2001	04/05/2001	2004	BLUE STAR GROUP PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A R.L.	BASSANO ROMANO	VT	'01680280565
1593	VT	66426	19/02/1996	28/10/1981	2006	C.O.P.A.M. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLI PRODUTTORI AGRICOLI MAREMMANA SRL	MONTALTO DI CASTRO	VT	'00627950561
1594	VT	120359	17/04/2001	02/09/2001	2005	C.O.S.P. SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	'01673790562
1595	VT	114540	10/01/1998	26/06/1998	2003	C.S.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	'01583530561
1596	VT	76182	19/02/1996	04/02/1987	2006	CANEPINA 87 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CANEPINA	VT	'01264830561
1597	VT	77789	19/02/1996	02/10/1986	2005	CIVITAS 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITERBO	VT	'01228810568
1598	VT	128717	05/10/2004	22/04/2004	2004	CLICK A R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA	VETRALLA	VT	'01782420564
1599	VT	121069	05/10/2001	04/11/2001		CLOROPHILLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN SIGLA CLOROPHILLA P.S.C. A R.L.	VETRALLA	VT	'01682340565
1600	VT	55378	19/02/1996	13/10/1975	2003	COOP. EDILIZIA CONTI - SOC. COOP. A R.L.	VITERBO	VT	'00223190562
1601	VT	118470	06/08/2000	02/11/2000	2004	COOPERATIVA MILLENNIO A R.L.	VITERBO	VT	'01639430568
1602	VT	130443	02/10/2005	22/04/1999		COOPERATIVA SPEDIZIONI SERVIZI	ARLENA DI CASTRO	VT	'01929930590
1603	VT	131759	19/07/2005	23/06/2005	2005	DOMUS COOPERATIVA EDILE - SOCIETA' COOPERATIVA	BAGNOREGIO	VT	'01825380569
1604	VT	123663	30/05/2002	14/05/2002	2005	EULIMA SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTE DI CASTRO	VT	'01717690562
1605	VT	79860	19/02/1996	21/06/1989	2001	FESCENNIUM SOC. COOP. A R.L.	CORCHIANO	VT	'01330700566
1606	VT	113902	06/04/1998	30/03/1998	2006	FORUM ORIOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORIOLO ROMANO	VT	'01577830563
1607	VT	132831	01/05/2006	29/12/2005		HERA SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	'01838890562
1608	VT	127069	21/10/2003	10/03/2003		JANULA SPORT CENTER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEROSI	VT	'01761520566
1609	VT	132730	20/12/2005	23/11/2005		K.WORK-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BLERA	VT	'01837310562
1610	VT	49502	19/02/1996	03/10/1972	2000	LA RINASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LATERA	VT	'00084620566



## LAZIO

n.	chia	n rea	dt iscr r i	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1611	VT	124641	19/11/2002	11/11/2002	2005	LE GINESTRE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VITERBO	VT	'01730570569
1612	VT	130359	31/01/2005	18/01/2005		LE GRILLON SOCIETA' COOPERATIVA	CORCHIANO	VT	'01806740567
1613	VT	127194	11/05/2003	22/10/2003	2003	MILLENNIUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TUSCANIA	VT	'01763010566
1614	VT	121032	06/06/2001	04/06/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AMS SERVICES A R.L. IN SIGLA AMS SERVICES P.S.C. A R.L.	VETRALLA	VT	'01681900567
1615	VT	120640	15/03/2001	20/07/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVO MILLENNIO A R.L.	FABRICA DI ROMA	VT	'01653580561
1616	VT	126474	26/06/2003	19/06/2003	2005	PRO.TER.NA PROMOZIONE TERRITORIO E NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEFIASCONE	VT	'01754140562
1617	VT	131702	14/07/2005	23/06/2005		SERVIZI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BLERA	VT	'01824860561
1618	VT	120778	05/09/2001	12/03/1963	2003	SOCIET L COOPERATIVA CASE E ECONOMICHE NIKE ARL	VITERBO	VT	'90012610565
1619	VT	88830	19/02/1996	13/09/1995	2006	SOCIETA' COOPERATIVA FRA GLI OLIVICOLTORI DI BARBARANO ROMANO	BARBARANO ROMANO	VT	'01490800560
1620	VT	117772	03/03/2000	11/02/1999	2001	SOCIETA' COOPERATIVA IDEA 2000 A R.L.	GROTTE DI CASTRO	VT	'01624830566
1621	VT	129027	21/06/2004	06/08/2004		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RUOTE LIBERE	ACQUAPENDENTE	VT	'01787420569
1622	VT	119504	12/04/2000	27/09/2000	2006	SOCIETA' COOPERATIVA VANESSA	CORCHIANO	VT	'01657070569
1623	VT	130815	18/03/2005	03/04/2005		SOS AMBIENTE 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	TARQUINIA	VT	'01814010565
1624	VT	134647	16/08/2006	08/09/2006		TEAM EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	'01863900567
1625	VT	132440	11/02/2005	10/12/2005		TERRANOVA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	RONCIGLIONE	VT	'01833530569
1626	VT	121279	27/06/2001	05/10/2001	2001	TERRANOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CORCHIANO	VT	'01684280561
1627	VT	123273	29/05/2002	03/11/2002		TEVERINA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASSANO IN TEVERINA	VT	'01711110567
1628	VT	115341	17/02/1999	28/10/1998	2006	TUSCIA IMPRESIT - CONSORZIO TRA ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITERBO	VT	'01594060566
1629	VT	74766	19/02/1996	22/09/1986	2004	TUSCIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARTA	VT	'01244280564
1630	VT	70864	19/02/1996	07/11/1984	2001	VITERTUR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VITERBO	VT	'00590470563
1631	VT	128814	24/05/2004	28/06/1990	2005	WORLD EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPRANICA	VT	'03900681002



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia.** (Ordinanza n. 67).

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia";

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo pe-

riodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Commissario delegato del 27 novembre 2012 e 26 febbraio 2013;

Acquisita l'intesa delle regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifiuti solidi urbani e Conte di Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.

3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario delegato *pro tempore* per la situazione di criticità in rassegna provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, a trasferire al Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della medesima Regione, tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è autorizzato a



porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

5. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della medesima Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali n. 5357, che viene allo stesso intestata per venti mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 6, residuo delle risorse sulle contabilità speciali, il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi

strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Puglia.

8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.


12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

13A02946



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 5 luglio 2012.

**Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.** (Rep. Atti n. 83/CU).

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 5 luglio 2012

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 luglio 2011, contenente alcune richieste relative alle disposizioni contenute nell'art. 16 e nell'art. 70, comma 5 del citato decreto legislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR 3616 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 21 luglio 2011 per discutere le richieste e le proposte delle Regioni contenute nel documento sopra indicato, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica normativa avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del 5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;

Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12 con la quale si comunica che la Commissione interregionale attività produttive ha sollecitato la ripresa del confronto con il Governo in materia, avviato con la riunione sopra citata;

Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, contenente l'indicazione delle priorità e dei criteri cui uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo,

trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6 aprile 2012;

Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 aprile 2012 per discutere con le Regioni e gli Enti locali lo schema di intesa sopra indicato, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, nel corso della quale le regioni e gli Enti locali hanno formulato alcune prime osservazioni e alcune richieste, riservandosi di far conoscere le proposte finali all'esito di una più approfondita attività di coordinamento;


Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un nuovo schema di intesa, concordato al livello politico con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria del settore, unitamente ad una Relazione illustrativa contenente le motivazioni e i chiarimenti delle questioni discusse nel corso della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio 2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;

Considerato che il Dipartimento per le politiche europee, con una nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot. CSR 2744 P-4-23.2.12 ha formulato alcune osservazioni sullo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, riscontrando alcune criticità rispetto ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di una ulteriore riunione politica con le amministrazioni centrali interessate, le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria, ha ritenuto di modificare in alcune parti lo schema di intesa in esame, al fine di recepire le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee, predisponendo un ulteriore schema di intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con il quale si riformulano parzialmente alcune disposizioni e, in particolare, i punti 2) e 8) del testo;

Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con nota del 15 giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12, hanno evidenziato la necessità di un confronto tecnico conclusivo con tutte le amministrazioni interessate, al fine di coordinare le iniziative del Governo avviate su questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali criticità sullo schema di intesa in esame;

Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale le amministrazioni centrali competenti, le Regioni e l'ANCI hanno confermato il proprio avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa in esame, nella versione finale del documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, trasmesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076 P-4.23.2.12 sopra richiamata;





Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa contenuta nel documento sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione, per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Roma, 5 luglio 2012

*Il Presidente:* GNUDI

*Il Segretario:* SINISCALCHI

ALLEGATO

CONFERENZA UNIFICATA

(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)  
(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

**Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto l'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 59 che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.»;

Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui «L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.»;

Visto l'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale dispone che «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni»;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che «Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Considerata la necessità di individuare un termine minimo e massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;

Considerata la necessità di procedere all'individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatoti uscenti;

Considerata la necessità che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle società di capitali e cooperative la possibilità di esercitare l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale;

Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;

Acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

Sancisce intesa  
nei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni



né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.

2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

#### 8. Disposizioni transitorie.

In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:


a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'art. 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;

c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

13A02853



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/9464-XVJ(5589) del 06.03.2013, i manufatti esplosivi denominati:


- “689-LILY MOSCOU-100T-25/30/150” (*massa attiva g 1186,00*);
- “9043-49T-30/36/230” (*massa attiva g 1199,00*);
- “9047-49T-30/36/230” (*massa attiva g 1199,00*);
- “9049-49T-30/36/230” (*massa attiva g 1199,00*);
- “9053-100T-30/36/230” (*massa attiva g 1968,00*);
- “9054-100T-30/36/230” (*massa attiva g 2068,00*);
- “9055-100T-30/36/230” (*massa attiva g 2268,00*);
- “9056-100T-30/36/230” (*massa attiva g 2068,00*);
- “9070-NEW PLATINUM 1-100T-30/37/235” (*massa attiva g 2270,00*);
- “9071-NEW PLATINUM 2-100T-30/37/235” (*massa attiva g 2270,00*);
- “9800-100T-30/36/228” (*massa attiva g 2268,00*);
- “9801-150T-30/36/228” (*massa attiva g 3401,00*);
- “9802-150T-30/36/230” (*massa attiva g 3401,00*);
- “GIOVE-49T-25/30/150” (*massa attiva g 563,00*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di detenzione e vendita di manufatti esplosivi, in nome e per conto della ditta “Giove Italia S.R.L.”, nel deposito sito nel Comune di Pomezia (RM), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016078/XVJ(53) del 06.03.2013, i manufatti esplosivi denominati:

- “UF Giove 19” (*massa attiva g 5,12*);
- “UF Giove 22” (*massa attiva g 7,62*);
- “UF Giove 30” (*massa attiva g 25,52*);
- “UF Giove 50” (*massa attiva g 44,62*);
- “UF Giove 50/80” (*massa attiva g 47,62*);
- “Giove GERB I” (*massa attiva g 3,2*);
- “Giove GERB II” (*massa attiva g 39,02*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di manufatti esplosivi, in nome e per conto della ditta “Giove Italia S.R.L.”, nel deposito sito nel Comune di Pomezia (RM), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.


La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.




Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015688/XVJ(53) del 6.03.2013, i manufatti esplodenti denominati:

- “Stardust MG 50-011 onda rossa” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda verde” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda viola” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda blu” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda gialla” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda arancio” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda limone” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 argento” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 crepitante argento” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 tremolante giallo” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 tremolante bianco” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 sfera oro” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 sfera brillante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 salice rosso intermittente” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 salice verde intermittente” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 salice bianco intermittente” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 salice giallo intermittente” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 salice arancio” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda rossa crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda verde crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda viola crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda blu crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda gialla crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda arancio crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-011 onda limone crepitante” (*massa attiva g 105,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano rosso” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano verde” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano viola” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano blu” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano giallo” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano arancio” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano limone” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano turchese” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano argento” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano crepitante” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano tremolante giallo” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano tremolante bianco” (*massa attiva g 80,0*)
- 




- “Stardust MG 50-021 vulcano sfera oro” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano salice arancio” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano onda rossa” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano onda verde” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano onda blu” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano onda gialla” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano intermittente bianco” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano intermittente giallo” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano intermittente rosso” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-021 vulcano intermittente verde” (*massa attiva g 80,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano rosso e cometa tremolante bianco” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano verde e cometa tremolante giallo” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano viola e cometa sfera brillante” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano blu e cometa sfera oro” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano giallo e cometa onda gialla” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano arancio e cometa onda arancio ck” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano limone e cometa onda limone ck” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano turchese e cometa sfera arancio” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano crepitante e cometa crepitante” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano crepitante argento e cometa crepitante argento” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano tremolante giallo e cometa onda blu” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano tremolante bianco e cometa onda rossa” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera oro e cometa onda viola ck” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera brillante e cometa onda verde” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera arancio e cometa onda blu ck” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano intermittente rosso e cometa salice rosso intermittente” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano intermittente verde e cometa salice verde intermittente” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano intermittente bianco e cometa salice bianco intermittente” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano intermittente giallo e cometa salice giallo intermittente” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda rossa e cometa onda limone ck” (*massa attiva g 140,0*)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda verde e cometa onda rossa ck” (*massa attiva g 140,0*)
- 



- “Stardust MG 50-031 vulcano onda viola e cometa onda gialla ck” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda blu e cometa onda arancio ck” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda gialla e cometa onda blu ck” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda arancio e cometa onda viola ck” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano onda limone e cometa onda verde ck” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano tremolante giallo e cometa tremolante giallo” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano tremolante bianco e cometa tremolante bianco” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano argento e cometa argento” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera oro e cometa sfera oro” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera brillante e cometa sfera brillante” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano sfera arancio e cometa salice arancio” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano rosso e cometa argento” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano blu e cometa salice arancio” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano viola e cometa sfera oro” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano verde e cometa sfera brillante” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano viola e cometa onda verde” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano blu e cometa onda arancio” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-031 vulcano rosso e cometa onda limone” (massa attiva g 140,0)
- “Stardust MG 50-041 onda argento e colpo” (massa attiva g 30,0)
- “Stardust MG 50-041 onda rossa e colpo” (massa attiva g 30,0)
- “Stardust MG 50-041 onda verde e colpo” (massa attiva g 30,0)
- “Stardust MG 50-042” (massa attiva g 28,0)
- “Stardust MG 50-043” (massa attiva g 63,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda rossa” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda verde” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda viola” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda blu” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda gialla” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda arancio” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda limone” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta argento” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta crepitante argento” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta tremolante giallo” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta tremolante bianco” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta sfera oro” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta sfera brillante” (massa attiva g 64,0)
- “Stardust MG 50-047 crocetta salice rosso intermittente” (massa attiva g 64,0)




- “Stardust MG 50-047 crocetta salice verde intermittente” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta salice bianco intermittente” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta salice giallo intermittente” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda rossa crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda verde crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda viola crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda blu crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda gialla crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda arancio crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-047 crocetta onda limone crepitante” (*massa attiva g 64,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda rossa vulcano blu” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda verde vulcano arancio” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda viola vulcano limone” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda blu vulcano giallo” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda gialla vulcano rosso” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda arancio vulcano verde” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda limone vulcano viola” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta argento vulcano argento” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta crepitante argento vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta tremolante giallo vulcano blu” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta tremolante bianco vulcano rosso” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta sfera oro vulcano sfera oro” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MGMTG 50-048 crocetta sfera brillante vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta salice rosso intermittente vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta salice verde intermittente vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta salice bianco intermittente vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta salice giallo intermittente vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda rossa crepitante vulcano onda gialla crepitante” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda verde crepitante vulcano onda rossa crepitante” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda viola crepitante vulcano onda limone” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda blu crepitante vulcano onda arancio” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda gialla crepitante vulcano onda blu crepitante” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-048 crocetta onda arancio crepitante vulcano onda verde crepitante” (*massa attiva g 99,0*)





- “Stardust MG 50-048 crocetta onda limone crepitante vulcano onda viola crepitante” (*massa attiva g 99,0*)
- “Stardust MG 50-058 tremolante giallo e vulcano tremolante giallo” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 tremolante bianco e vulcano tremolante bianco” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 sfera arancio e vulcano sfera arancio” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 sfera oro e vulcano sfera oro” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 sfera brillante e vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 crepitante argento e vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 intermittente bianco e vulcano intermittente bianco” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 intermittente rosso e vulcano intermittente rosso” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 intermittente verde e vulcano intermittente verde” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 intermittente giallo e vulcano intermittente giallo” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 salice rosso intermittente e vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 salice verde intermittente e vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 salice giallo intermittente e vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 salice bianco intermittente e vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 argento e vulcano argento” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 onda rossa crepitante e vulcano rosso” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 onda verde crepitante e vulcano verde” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 onda blu crepitante e vulcano blu” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 onda gialla crepitante e vulcano giallo” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 viola e vulcano limone” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 turchese e vulcano arancio” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 limone e vulcano crepitante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 rosso vulcano onda verde crepitante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 blu vulcano onda gialla crepitante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 giallo vulcano onda blu crepitante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 verde vulcano onda rossa crepitante” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-058 arancio vulcano turchese” (*massa attiva g 90,0*)
- “Stardust MG 50-061” (*massa attiva g 75,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano blu” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano arancio” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano limone” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano giallo” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano rosso” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano verde” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano viola” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano argento” (*massa attiva g 110,0*)




- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano turchese” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano tremolante giallo” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano tremolante bianco” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano argento” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano-sfera arancio” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano sfera oro” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano onda gialla crepitante” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano onda rossa crepitante” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano onda verde crepitante” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano onda blu crepitante” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano rosso intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano verde intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano bianco intermittente” (*massa attiva g 110,0*)
- “Stardust MG 50-068 fischi e vulcano giallo intermittente” (*massa attiva g 110,0*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Nicola, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplosivi, in nome e per conto della ditta “STARDUST S.r.l.” sita in Basiliano (UD) - Loc. Vissandone, via del Pasco n. 2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.




Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015853/XVJ(53) del 6.03.2013, i manufatti esplosivi denominati:


- “STARDUST MG 30-011 onda rossa” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda verde” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda viola” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda blu” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda gialla” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda arancio” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda limone” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 argento” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 crepitante argento” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 tremolante giallo” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 tremolante bianco” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 sfera oro” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 sfera brillante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 salice rosso intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 salice verde intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 salice bianco intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 salice giallo intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 salice arancio” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda rossa crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda verde crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda viola crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda blu crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda gialla crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda arancio crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-011 onda limone crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano rosso” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano verde” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano viola” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano blu” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano giallo” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano arancio” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano limone” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano turchese” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano argento” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano crepitante” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano tremolante giallo” (*massa attiva g 27,0*)




- “STARDUST MG 30-021 vulcano tremolante bianco” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano sfera oro” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano salice arancio” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano onda rossa” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano onda verde” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano onda blu” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano onda gialla” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano intermittente bianco” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano intermittente giallo” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano intermittente rosso” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-021 vulcano intermittente verde” (*massa attiva g 27,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano rosso e cometa tremolante bianco” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano verde e cometa tremolante giallo” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano viola e cometa sfera brillante” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano blu e cometa sfera oro” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano giallo e cometa onda gialla” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano arancio e cometa onda arancio ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano limone e cometa onda limone ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano turchese e cometa sfera arancio” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano crepitante e cometa crepitante” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano crepitante argento e cometa crepitante argento” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano tremolante giallo e cometa onda blu” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano tremolante bianco e cometa onda rossa” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera oro e cometa onda viola ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera brillante e cometa onda verde ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera arancio e cometa onda blu ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano intermittente rosso e cometa salice rosso intermittente” (*massa attiva g 43,0*)



- “STARDUST MG 30-031 vulcano intermittente verde e cometa salice verde intermittente” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano intermittente bianco e cometa salice bianco intermittente” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano intermittente giallo e cometa salice giallo intermittente” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda rossa e cometa onda limone ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda verde e cometa onda rossa ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda viola e cometa onda gialla ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda blu e cometa onda arancio ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda gialla e cometa onda blu ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda arancio e cometa onda viola ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano onda limone e cometa onda verde ck” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano tremolante giallo e cometa tremolante giallo” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano tremolante bianco e cometa tremolante bianco” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano argento e cometa argento” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera oro e cometa sfera oro” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera brillante e cometa sfera brillante” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano sfera arancio e cometa salice arancio” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano rosso e cometa argento” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano blu e cometa salice arancio” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano viola e cometa sfera oro” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano verde e cometa sfera brillante” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano viola e cometa onda verde” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano blu e cometa onda arancio” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-031 vulcano rosso e cometa onda limone” (*massa attiva g 43,0*)
- “STARDUST MG 30-041 onda argento e colpo” (*massa attiva g 15,0*)
- “STARDUST MG 30-041 onda rossa e colpo” (*massa attiva g 15,0*)
- “STARDUST MG 30-041 onda verde e colpo” (*massa attiva g 15,0*)



- “STARDUST MG 30-042” (*massa attiva g 14,5*)
- “STARDUST MG 30-043” (*massa attiva g 27,5*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano rosso e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano verde e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano viola e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano blu e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano giallo e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano arancio e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano limone e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano turchese e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano argento e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano salice oro e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano crepitante e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano crepitante bianco e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano tremolante bianco e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-046 vulcano tremolante giallo e ripresa” (*massa attiva g 25,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda rossa” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda verde” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda viola” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda blu” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda gialla” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda arancio” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda limone” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta argento” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta crepitante argento” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta tremolante giallo” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta tremolante bianco” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta sfera oro” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta sfera brillante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta salice rosso intermittente” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta salice verde intermittente” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta salice bianco intermittente” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta salice giallo intermittente” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda rossa crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda verde crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda viola crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda blu crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda gialla crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda arancio crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-047 crocetta onda limone crepitante” (*massa attiva g 28,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda rossa vulcano blu” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda verde vulcano arancio” (*massa attiva g 37,0*)



- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda viola vulcano limone” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda blu vulcano giallo” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda gialla vulcano rosso” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda arancio vulcano verde” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda limone vulcano viola” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta argento vulcano argento” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta crepitante argento vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta tremolante giallo vulcano blu” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta tremolante bianco vulcano rosso” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta sfera oro vulcano sfera oro” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta sfera brillante vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta salice rosso intermittente vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta salice verde intermittente vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta salice bianco intermittente vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta salice giallo intermittente vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda rossa crepitante vulcano onda gialla crepitante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda verde crepitante vulcano onda rossa crepitante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda viola crepitante vulcano onda limone” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda blu crepitante vulcano onda arancio” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda gialla crepitante vulcano onda blu crepitante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda arancio crepitante vulcano onda verde crepitante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-048 crocetta onda limone crepitante vulcano onda viola crepitante” (*massa attiva g 37,0*)
- “STARDUST MG 30-058 tremolante giallo e vulcano tremolante giallo” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 tremolante bianco e vulcano tremolante bianco” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 sfera arancio e vulcano sfera arancio” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 sfera oro e vulcano sfera oro” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 sfera brillante e vulcano sfera brillante” (*massa attiva g 35,0*)




- “STARDUST MG 30-058 crepitante argento e vulcano crepitante argento” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 intermittente bianco e vulcano intermittente bianco” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 intermittente rosso e vulcano intermittente rosso” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 intermittente verde e vulcano intermittente verde” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 intermittente giallo e vulcano intermittente giallo” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 salice rosso intermittente e vulcano salice rosso intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 salice verde intermittente e vulcano salice verde intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 salice giallo intermittente e vulcano salice giallo intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 salice bianco intermittente e vulcano salice bianco intermittente” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 argento e vulcano argento” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 onda rossa crepitante e vulcano rosso” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 onda verde crepitante e vulcano verde” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 onda blu crepitante e vulcano blu” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 onda gialla crepitante e vulcano giallo” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 viola e vulcano limone” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 turchese e vulcano arancio” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 limone e vulcano crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 rosso vulcano onda verde crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 blu vulcano onda gialla crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 giallo vulcano onda blu crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 verde vulcano onda rossa crepitante” (*massa attiva g 35,0*)
- “STARDUST MG 30-058 arancio vulcano turchese” (*massa attiva g 35,0*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Nicola, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplosivi, in nome e per conto della ditta “STARDUST S.r.l.” sita in Basigliano (UD) - Loc. Vissandone, via del Pasco n. 2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015850/XVJ(53) del 6.03.2013, i manufatti esplosivi denominati:


- “STARDUST BL3-002 pioggia argento” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 pioggia titanio” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 salice oro” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 salice int. giallo” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 salice int. verde” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 salice int. rosso” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 salice int. bianco” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 tremolante giallo” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 tremolante bianco” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-002 crepitante bianco” (*massa attiva g 280,0*)
- “STARDUST BL3-090” (*massa attiva g 143,0*)
- “STARDUST BL3-091” (*massa attiva g 163,0*)
- “STARDUST BL2-091” (*massa attiva g 113,0*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Nicola, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplosivi, in nome e per conto della ditta “STARDUST S.r.l.” sita in Basiliano (UD) - Loc. Vissandone, via del Pasco n. 2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.


Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018856/XVJ(53) del 6.03.2013, i manufatti esplodenti denominati:

- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 16 lanci” (*massa attiva g 650,0*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 19 lanci” (*massa attiva g 770,0*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 25 lanci” (*massa attiva g 1.010,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 30 lanci” (*massa attiva g 1.210,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 36 lanci” (*massa attiva g 1.450,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 37 lanci” (*massa attiva g 1.490,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 1.970,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 2.010,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 2.570,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 50-026 nella versione a 66 lanci” (*massa attiva g 2.650,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 25 lanci” (*massa attiva g 644,20*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 36 lanci” (*massa attiva g 923,90*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 1.254,40*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 1.280,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 1.635,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 70 lanci” (*massa attiva g 1.788,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 80 lanci” (*massa attiva g 2.042,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 2.550,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 120 lanci” (*massa attiva g 3.058,70*)
- “STARDUST SEQUENCE 30-068 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 3.822,20*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 666,50*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 680,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 869,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 80 lanci” (*massa attiva g 1.085,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 1.355,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 2.030,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-060 nella versione a 200 lanci” (*massa attiva g 2.705,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 691,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 705,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 901,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 80 lanci” (*massa attiva g 1.125,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 1.405,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 2.105,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-061 nella versione a 200 lanci” (*massa attiva g 2.805,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 49 lanci” (*massa attiva g 642,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 50 lanci” (*massa attiva g 655,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 64 lanci” (*massa attiva g 837,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 80 lanci” (*massa attiva g 1.045,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 100 lanci” (*massa attiva g 1.305,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 1.955,00*)




- “STARDUST SEQUENCE 25-062 nella versione a 200 lanci” (*massa attiva g 2.605,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 20-075 nella versione a 150 lanci” (*massa attiva g 1.658,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 20-075 nella versione a 225 lanci” (*massa attiva g 2.483,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 20-075 nella versione a 300 lanci” (*massa attiva g 3.308,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 20-076 nella versione a 132 lanci” (*massa attiva g 1.500,00*)
- “STARDUST SEQUENCE 20-076 nella versione a 216 lanci” (*massa attiva g 2.449,00*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Nicola, titolare della licenza di deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta “STARDUST S.r.l.” sita in Basiliano (UD) - Loc. Vissandone ,via del Pasco n. 2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell’Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006222/XVJ(53) del 6.03.2013, il manufatto esplodente denominato:


“BOMBA MORSANI A SERPENTELLI BIANCHI CALIBRO D=90.0 MM; H=185.0 MM”  
(*massa attiva g 468,50*)

è riconosciuto, su istanza del sig. MORSANI Bernardino titolare, in nome e per conto della “Pirotecnica Morsani S.r.l.” sita nel comune di Belmonte (RI) – Loc. Vacugno –, della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell’Allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.




Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000544/XVJ/CE/C del 6.03.2013, il numero ONU 0441 e la classe di rischio 1.4S, dei manufatti esplosivi già classificati con i decreti Ministeriali n. 557/PAS.4132-XVJ/2/14 2008 CE (15) del 3 settembre 2008, 557/PAS.XVJ/30/50 - 2004 CE (4) del 18 febbraio 2010 e 557/PAS.185155-XVJ/2/22 2009 CE (12) del 1 aprile 2009, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, devono essere modificati, in accordo alle dichiarazioni num. II.3/4158/10, num. II.3/4160/10, e num. II.3/4559/04, rilasciate dall'ente notificato "BAM" in data 19.01.2011, su richiesta della DYNA energetics GmbH & Co. KG - Kaiserstrasse 3 - Troisdorf, come di seguito indicato accanto a ciascun prodotto:

- "Shaped Charge DYNAWELL 15g DP St RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 15g DP St HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 15g DP St HNS" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 15g DP Zn RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 15g DP Zn HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 22,7g BH Steel RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 22,7g BH Steel HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 22,7g BH Steel HNS" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 22,7g BH Zinc RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 22,7g BH Zinc HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 61g BH Steel RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 61g BH Steel HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 61g BH Steel HNS" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 61g BH Zinc RDX" n. ONU 0440 classe 1.4D
- "Shaped Charge DYNAWELL 61g BH Zinc HMX" n. ONU 0440 classe 1.4D

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.



**Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.**

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) del 10.10.2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi, il manufatto denominato: "BOOSTER B2238 per spoletta" è depennato dall'elenco degli esplosivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A02875

**Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.**

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE del 4.09.2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale — n. 234 del 6.10.2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplodenti, la massa attiva del manufatto di seguito indicato:

- GP3029 (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo "C" dell'Allegato "A";

è rettificata come di seguito indicato:

- GP3029 (massa attiva g 370,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo "C" dell'Allegato "A";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A02876

**Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258/XVJ(53) con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi.**

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/PAS/E/10258/XVJ(53) del 10.10.2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classificati alcuni manufatti esplosivi, il manufatto denominato: "DETONATORE TIPO DR 7025 per spoletta" è depennato dall'elenco degli esplosivi.

Inoltre, nel medesimo D.M., laddove è scritto: "BOOSTER PBX B2238 per spoletta", deve intendersi scritto "ESPLOSIVO TIPO B2238".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A02877

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**

**Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012.**

Con ministeriale n. 36/0004028/MA004.A007/RAG-L-73 del 20 marzo 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012, concernente l'adozione dei tassi annui di capitalizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Totalizzazione dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l'anno 2012.

13A02854

**Approvazione della delibera n. 135 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012.**

Con ministeriale n. 36/0004034/MA004.A007/NOT-L-49 del 20 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 135 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente la modifica dell'articolo 10, lettera d), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, in materia di requisiti per la pensione di anzianità.

13A02855

**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO**

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Genova.**

Con D.D. 21 marzo 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli affetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, a seguito dell'accertamento di gravi irregolarità, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 11 aprile 1969, alla società "Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.", con sede legale in Genova, C.F. e numero iscrizione al Registro delle imprese 00216200097, è stata revocata.

13A02872



**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA  
GIULIA****Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale  
Cooperativa di Pocenia società agricola», in liquidazione,  
in Pocenia e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 384 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia Società Agricola» in liquidazione, con sede in Pocenia, C.F.

00274360304, costituita il 18 aprile 1973 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**13A02832**

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-079) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 4 0 4 \*

€ 1,00

